

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	21
GIUSTIZIA (II) .....	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	27
DIFESA (IV) .....	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	44
FINANZE (VI) .....	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	48
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	61

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 56.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	73
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	105
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	106
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	107
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	108
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA .....	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	117
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	119

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 3

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.**

**C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Commissioni I e XIV hanno espresso il parere di competenza sul testo base risultante dagli emendamenti appro-

vati e che la IX Commissione ha stabilito di non esprimere parere. Ricorda in fine che il Comitato per la legislazione ha espresso il parere sul testo base. Dopo aver ricordato che il provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì 3 giugno, pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato all'onorevole Donatella Ferranti, relatore per la II Commissione, e all'onorevole Mario Marazziti, relatore per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.35.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 4

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.**

**Atto n. 164.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), *relatrice*, illustrando il provvedimento anche a nome del relatore per la Commissione Giustizia, Bazoli, rileva come le Commissioni siano chiamate a esaminare,

ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (Atto n. 164).

Innanzitutto ricorda che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea per l'anno 2013) che ha conferito al Governo il compito di adottare, entro il termine del 4 settembre 2015 (ovvero due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2013), decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero per via non legislativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data del 4 settembre 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2013), per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative direttamente applicabili.

I criteri specifici di delega in materia sono dettati dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012. In particolare sono previste sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.

È altresì prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. L'entità delle sanzioni è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 (che stabiliscono il divieto di procedere alla confisca se le cose interessate appartengono a persona estranea al reato ovvero all'illecito amministrativo,

e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa).

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 14 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 234 del 2012.

Con riferimento al quadro normativo in cui si inserisce lo schema di decreto, rileva come il legislatore europeo abbia inteso costituire un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro attraverso la creazione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA – *Single Euro Payments Area*), mirante a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione.

Con la costituzione della SEPA sono stati introdotti standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni per trattare in modo integrato i pagamenti, per facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, creare condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti, con un ribasso sui prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro.

In tale contesto la direttiva 2007/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ha fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei pagamenti, di cui la SEPA è un elemento fondamentale. In Italia la direttiva è stata attuata con il decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha introdotto nell'ordinamento italiano, inserendo i nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 la figura degli istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento.

Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, ha intro-

dotto misure per promuovere il sistema SEPA, quali l'estensione all'addebito diretto transfrontaliero del principio della parità delle commissioni e la raggiungibilità per gli addebiti diretti.

Successivamente, con il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 è stata resa cogente la migrazione del mercato dei servizi di pagamento verso l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), assicurando che i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e gli utilizzatori dei servizi di pagamento (USP) migrino ai bonifici ed agli addebiti diretti paneuropei alle medesime condizioni, in linea con i medesimi requisiti.

In particolare, l'articolo 1 del predetto regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero nei casi in cui l'unico prestatore di servizi di pagamento (PSP) interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione.

L'articolo 4 del citato regolamento n. 260, il quale contiene le regole di base per garantire l'interoperabilità tecnica tra i prestatori di servizi di pagamento nell'esecuzione delle operazioni di bonifico e addebito diretto. A tale scopo, gli schemi paneuropei adottati dai PSP, devono:

avere le stesse regole per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, sia transfrontaliere sia puramente nazionali;

essere utilizzati da PSP che rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e che costituiscono la maggioranza dei PSP all'interno dell'Unione.

Tali condizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° febbraio 2014, con alcune specifiche deroghe.

Fa presente come, in origine, entro la stessa data del 1° febbraio 2014 i bonifici e gli addebiti avrebbero dovuto essere

eseguiti conformemente ai requisiti tecnici specificamente stabiliti dall'articolo 5 del regolamento (scadenza posta dal successivo articolo 6). Dal momento che le norme sono entrate in vigore il 31 marzo 2012, l'UE ha concesso ai partecipanti al mercato due anni di tempo per adeguare le loro procedure di pagamento ai requisiti SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti.

Al riguardo ricorda che tuttavia, in considerazione del basso ritmo di migrazione registrato per i bonifici in alcuni Stati membri e per gli addebiti diretti nella maggior parte degli Stati membri, il regolamento UE n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 ha autorizzato i prestatori di servizi di pagamento, per un periodo di tempo limitato, a continuare il trattamento delle operazioni di pagamento mediante i sistemi tradizionali; in particolare è stato posticipato di sei mesi, dal 1° febbraio al 1° agosto 2014, il termine per l'uniformazione del trattamento di bonifici e addebiti diretti SEPA. Di conseguenza, il regolamento del 2014 ha inciso anche sui profili sanzionatori, sospendendone l'applicazione fino al 1° agosto 2014.

L'articolo 11 del regolamento n. 260/2012 ha previsto per gli Stati membri l'obbligo di stabilire, entro il 1° febbraio 2013, le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e le misure necessarie per garantirne l'applicazione, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, obbligando gli Stati membri anche a notificare tali norme e misure alla Commissione entro il 1° agosto 2013 e notificare senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse. In tale ambito viene specificato che le sanzioni non si applicano ai consumatori.

L'articolo 12 del richiamato regolamento n. 260/2012 prevede inoltre che gli Stati membri istituiscano adeguate e efficaci procedure di reclamo e di ricorso stragiudiziale o che designino, entro il 1° febbraio 2013, a tale scopo organismi esistenti o, se del caso, nuovi organismi, al fine di garantire la possibilità di ricorso in caso di inesatta applicazione del regolamento o in caso di controversie tra utenti

e prestatori di servizi di pagamenti concernenti i relativi diritti e gli obblighi.

Al riguardo rammenta che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 40 del 2010, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, prima di procedere innanzi all'autorità giudiziaria deve essere esperito il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinato dall'articolo 128-*bis* del TUB. In attuazione di tale disposizione, nel 2009 è stato istituito l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), con Delibera del 29 luglio 2008, ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento alla Banca d'Italia, la quale ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 11 del 2010, per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal richiamato articolo 128-*bis* del TUB, per le controversie individuate dalle norme attuative del medesimo articolo. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 9 articoli, esso reca la disciplina sanzionatoria per le

violazioni delle disposizioni contenute in due sopra richiamati regolamenti dell'Unione europea:

il regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

il regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

Evidenzia innanzitutto, in linea generale, come, rispetto all'attuale sistema sanzionatorio, anche al fine di adeguarsi all'orientamento comunitario prevalente, in forza delle previsioni dello schema di decreto le disposizioni sanzionatorie non saranno più applicate ai soggetti che svolgono funzioni apicali nei PSP, ai dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento o ai soggetti che vi svolgono funzioni di controllo, bensì nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, in quanto le fattispecie in questione non sono direttamente riconducibili a responsabilità di singoli soggetti ma attinenti a scelte « strategiche » di posizionamento del PSP.

Per quanto riguarda il contenuto specifico delle singole disposizioni, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2, al comma 1, chiarisce che si applicano alcune definizioni mutuata dal citato regolamento 260/2012.

In particolare:

ai sensi della lettera *a*) viene richiamata la vigente definizione di prestatore di servizi di pagamento (PSP);

ai sensi della lettera *b*) viene chiarito che per « sistema di pagamento di importo rilevante » si intende un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato;

ai sensi della lettera *c*) con la nozione di « sistema di pagamento al dettaglio » viene inteso un sistema di pagamento,

diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono generalmente trasmessi in forma aggregata e che sono principalmente di importo contenuto e di bassa priorità.

L'articolo 2, comma 2, lettera *d*), dello schema definisce poi il « gestore o gestore ufficiale » come la società o l'ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi.

In base alla lettera *e*) del medesimo comma 2, per « partecipante a un sistema di pagamento » si intende una società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio, assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.

In merito ricorda, in via generale, che ogni sistema di pagamento opera sulla base di regole condivise che consentono al gestore di fornire a tutti i partecipanti servizi di scambio, compensazione e regolamento dei pagamenti aventi determinate caratteristiche; il gestore si occupa della disciplina del sistema definendo regole di accesso e di esclusione, standard tecnici di colloquio, regole operative: in alcuni casi possono essere anche previste sanzioni per il caso di inosservanza delle regole, stabilite dal gestore e accettate dai partecipanti, atte a renderle più coercitive. Il gestore, di regola, è una società o un ente e, nella maggior parte dei casi, è un soggetto autonomo e distinto dai partecipanti. Può essere un soggetto privato o pubblico; in quest'ultimo caso si tratta generalmente di una banca centrale. Lo strumento per la definizione delle regole è contrattuale: il gestore sottoscrive contratti bilaterali con tutti gli aderenti; nel caso in cui l'operatività del sistema preveda l'interazione con altre infrastrutture (siano esse piattaforme tecnologiche o altri sistemi di regolamento), il gestore stipula contratti con gli altri gestori interessati, il cui contenuto viene richiamato nelle regole di operatività del sistema e vincola tutti i partecipanti.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi

previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5 (paragrafi 1, 2, 3, 6, 7, 8) e dall'articolo 6 (paragrafi 1, 2, 3) nonché dall'articolo 8 del regolamento n. 260 del 2012.

In particolare, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, per le violazioni delle citate norme, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

Con riferimento alle condotte sanzionate, fa presente come, per quanto riguarda il richiamato articolo 3 del regolamento n. 260 del 2012, si tratti della violazione delle previsioni in materia di raggiungibilità, ai sensi delle quali il PSP di un pagatore o di un debitore deve essere raggiungibile rispettivamente per un bonifico nazionale e per un addebito diretto nazionale conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione Europea: tale obbligo comporta la responsabilità del prestatore di aderire ad un sistema transfrontaliero.

Per quanto riguarda invece l'articolo 5 del regolamento n. 260 del 2012, si tratta:

al paragrafo 1, della violazione delle norme che pongono i requisiti che i PSP devono rispettare per effettuare operazioni di bonifico e di addebito diretto;

al paragrafo 2, della violazione degli obblighi di carattere informativo per i PSP che effettuano bonifici;

al paragrafo 3, della violazione degli obblighi di carattere informativo per i PSP che effettuano addebiti diretti;

al paragrafo 6, della violazione degli obblighi di verifica del PSP di ciascun pagatore, nel caso di operazioni di addebito diretto secondo l'importo e la periodicità concordati nel mandato;

al paragrafo 7, della violazione della disposizione ai sensi della quale, dopo il 1° agosto 2014 (come modificato dal regolamento (UE) n. 248 del 2014), per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1° febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non possono richiedere agli utenti di indicare il

BIC (codice d'identificazione bancaria) del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario;

al paragrafo 8, della violazione delle norme che prevedono che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario non addebitino commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, o che determinano un addebito diretto.

Con riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 260 del 2012, specifica quindi come si tratti della violazione dei termini per la migrazione agli standard SEPA per gli addebiti diretti e i bonifici diretti mentre, per quanto concerne l'articolo 8 del regolamento n. 260 del 2012, si tratta della violazione di norme in tema di commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto, le quali prevedono l'abolizione della MIF, ossia della commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP, stabilendo, in luogo del precedente sistema secondo cui la banca del creditore retrocedeva una parte delle commissioni alla banca del debitore sulla base di un accordo tra banche, l'applicazione della tariffa *share*, per cui ognuno paga la sua commissione e sono vietati i predetti meccanismi.

Il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto stabilisce le sanzioni per l'inservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 260 del 2012, prevedendo che nei confronti del gestore di un sistema di pagamento al dettaglio si applichi, in tali casi, una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.

Ricorda come il paragrafo 2 del richiamato articolo 4 preveda che il gestore o, in sua assenza, i partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio all'interno dell'UE, garantiscano l'interoperabilità tecnica del loro sistema di pagamento con altri sistemi di pagamento al dettaglio nell'am-

bito dell'Unione Europea mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei e non adottino regole commerciali che limitino l'interoperabilità, mentre il paragrafo 3 sancisce che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non deve essere ostacolato da impedimenti tecnici.

Il comma 3 dell'articolo 3 dello schema prevede che, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, possa essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del TUB, il quale attribuisce alla Banca d'Italia la sorveglianza sul sistema dei pagamenti.

Il comma 4 dell'articolo 3 dello schema stabilisce, nel caso di violazione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 260 del 2012, l'applicazione dell'articolo 27 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

In merito ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 9 del regolamento n. 260 del 2012, il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all'Unione Europea non specifica in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente alle norme del regolamento stesso. Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione non deve specificare lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile.

Al riguardo, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che la previsione si riferisce sostanzialmente alle ipotesi in cui, illegittimamente, sia imposta l'apertura di un conto nel Paese dell'operatore.

Rammenta inoltre che il richiamato articolo 27 del Codice del consumo attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito,

d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e di eliminarne gli effetti. A tal fine l'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In merito, il codice del consumo attribuisce specifici obblighi informativi in capo al soggetto che esercita tali pratiche commerciali scorrette, con l'eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme sulle informazioni o sugli obblighi connessi all'avvio dell'istruttoria da parte dell'AGCM. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. È prevista anche una misura minima della sanzione nei casi più gravi. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di

rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette, nonché nel caso di mancato rispetto degli impegni a porre fine all'infrazione, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Illustra quindi l'articolo 4 dello schema, il quale stabilisce le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento n. 924/2009, salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato; tale disposizione assorbe il contenuto del decreto legislativo n. 3 del 2011.

In merito rileva come la disposizione non sanzioni (come invece attualmente previsto dal decreto legislativo n. 3 del 2011) le sole «gravi violazioni» delle norme regolamentari europee, ma qualsiasi violazione (dunque anche non grave); resta sempre salva l'ipotesi in cui i fatti sanzionati costituiscano reato.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 dello schema indica la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza degli obblighi stabiliti a carico dei PSP dall'articolo 3 del regolamento n. 924/2009, stabilendola da un minimo di 50.000 euro e a un massimo di 150.000 euro.

Rammenta che il citato articolo 3 del regolamento n. 924/2009 concerne le commissioni per i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali corrispondenti, prevedendo in particolare che le commissioni applicate da un prestatore a un utente per pagamenti transfrontalieri siano uguali a quelle applicate per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta. Per valutare il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il PSP deve preventivamente individuare il pagamento nazionale corrispondente.

Il comma 2 dell'articolo 4 indica invece la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regola-

mento n. 924/2009, stabilendola da un minimo di 10.000 a un massimo di 100.000 euro.

Ricorda che il richiamato articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 924/2009 obbliga il prestatore di servizi di pagamento a comunicare, se applicabile, all'utilizzatore di servizi di pagamento il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, se necessario, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce tali informazioni senza alcun addebito.

Il paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 924/2009 consente al prestatore di servizi di pagamento di applicare commissioni supplementari, se l'utilizzatore di servizi di pagamento chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, conformemente al regolamento n. 260/2012, il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi e sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto inoltre a informare l'utilizzatore dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.

In tale ambito ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 262/2012, dal 1° febbraio 2016, per le operazioni di pagamento transfrontaliere i PSP non richiedono agli USP di indicare il BIC del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario: pertanto la previsione troverebbe applicazione solo nel periodo transitorio.

Il comma 3 dell'articolo 4 dello schema reca le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 924/2009, stabilendo in tali casi

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.

Ricorda che il richiamato articolo 7 del regolamento 924/2009 riguarda le ipotesi di applicazione di una commissione interbancaria multilaterale; se si applica tale costo o un'altra remunerazione concordata tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, per un'operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2009, la commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° febbraio 2017. Se una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata è ridotta o soppressa prima del 1° febbraio 2017, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima di tale data.

Ove esista un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore per un'operazione nazionale di addebito diretto, le suddette norme sulle commissioni non si applicano se tale operazione nazionale di addebito diretto è stata eseguita prima del 1° febbraio 2017.

L'articolo 4, comma 4, dello schema prevede che, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai già illustrati commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi del già citato articolo 146, comma 2, del TUB.

L'articolo 5 dello schema al comma 1 individua la Banca d'Italia quale Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, specificando che a tali sanzioni si applica la procedura contenuta nell'articolo 145 del TUB, la quale regola l'adozione del provvedimento motivato di irrogazione delle sanzioni, la pubblicazione del provvedimento e le modalità di opposizione, nonché le procedure di riscossione delle sanzioni.

La disposizione fa salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni dell'articolo 3, comma 4, dello schema connesse alla scorrettezza della pratica commerciale.

Il comma 2 dell'articolo 5 chiarisce che, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente deve tenere in considerazione, in particolare, le seguenti circostanze:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- c) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- d) i pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- e) le precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;
- f) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Illustra quindi l'articolo 6, il quale disciplina la procedura di presentazione di esposti alla Banca d'Italia nel caso di violazione del regolamento n. 924/2009 e del regolamento n. 260/2012 da parte di un prestatore di servizi di pagamento, prevedendo in tal caso l'applicazione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010.

Pertanto, in forza di tale rinvio, nel caso di violazione delle predette norme europee e della conseguente normativa interna, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire l'autorità giudiziaria e i soggetti proponenti dovranno essere informati dell'esistenza di sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie.

L'articolo 7 disciplina il ricorso stragiudiziale per la risoluzione delle contro-

versie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dai regolamenti n. 260/2012 e n. 924/2009, prevedendo in tal caso l'applicazione dell'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 11 del 2010.

Pertanto, in forza di tale rinvio, per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale, restando in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di risoluzione devono prevedere forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.

L'articolo 8 reca le norme transitorie e finali, prevedendo innanzitutto, al comma 1, che le norme introdotte dallo schema si applichino alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il comma 2 chiarisce che alle violazioni anteriori a tale data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 3 del 2011, il quale stabilisce attualmente le sanzioni amministrative per la violazione del regolamento n. 924/2009.

Ai sensi del comma 3 per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981, recante i principi generali per l'applicazione delle sanzioni non penali.

Il comma 4 regola la data di entrata in vigore del decreto legislativo, fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 9 contiene la clausola di salvaguardia, in base alla quale l'applicazione del provvedimento non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, le amministrazioni e i soggetti pubblici interes-

sati provvedono all'attuazione delle sue norme con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Marco CAUSI (PD) sottolinea l'esigenza di valutare la congruenza delle norme in materia di sanzioni recate dallo schema di decreto in esame con le modifiche al sistema sanzionatorio previste dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva CRD IV (*Capital Requirements Directive*), recentemente esaminato dalla Commissione Finanze, al fine di evitare che in tale ambito si possano creare eventuali conflitti normativi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	14
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.*

##### **La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, preliminarmente avverte che la sua relazione, dopo una breve introduzione, si soffermerà sulle parti che attengono maggiormente alla competenza della Commissione Giustizia ed in particolare sugli articoli da 141 a 141-*quinquies* del codice del consumo, di cui all'articolo

1 dello schema di decreto legislativo in esame.

Rileva che lo schema di decreto legislativo dà attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. La delega per l'attuazione della Direttiva è contenuta nell'articolo 8 della legge n. 154 del 2014 e il termine di recepimento scade il prossimo 9 luglio 2015.

L'obiettivo della direttiva 2013/11/UE è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno; a fronte di strumenti di risoluzione stragiudiziale che non funzionano pienamente in tutta Europa, la direttiva mira a garantire che i consumatori possano, su base volontaria, a livello transfrontaliero, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie, così da eliminare quella che attualmente è una barriera al mercato interno.

La Direttiva, che va letta in combinato con il regolamento n. 524/2013 del 21 maggio 2013, che istituisce una piatta-

forma per la risoluzione delle controversie online, si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione, e consumatori residenti nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.

La disciplina dettata dalla direttiva prevale su ogni altra disciplina europea relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, con l'unica eccezione della direttiva n. 2008/52/UE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 28 del 2010.

Gli Stati membri devono designare un'autorità competente incaricata di valutare che gli organismi ADR stabiliti nei rispettivi territori abbiano i requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco degli organismi notificato alla Commissione rientrino nell'ambito di applicazione della stessa direttiva, verificando la loro conformità ai requisiti di qualità prescritti.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 luglio 2015.

L'articolo 1 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) delega il Governo a recepire la direttiva 2013/11/UE, inserita nell'allegato B della legge; i principi e criteri direttivi per il recepimento sono dettati dall'articolo 8 della norma di delega. In particolare il comma 1 dell'articolo 8 vincola il Governo a rendere applicabile la direttiva anche alle procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie stesse siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, introducendo a garanzia alcuni criteri di imparzialità e indipendenza. In tal caso, le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di un organismo collegiale, composto da un numero uguale

di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e devono essere nominate a seguito di una procedura trasparente.

Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni si compone di 3 articoli attraverso i quali attua la direttiva 2013/11/UE, intervenendo sul Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).

L'articolo 1, commi da 1 a 3, introduce nel Codice un nuovo titolo dedicato alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 141 e inserisce nel Codice gli articoli da 141-*bis* a 141-*decies*.

Il nuovo articolo 141 del Codice del consumo contiene in primo luogo le definizioni (commi 1-3), che vengono mutate dall'articolo 4 della direttiva.

La disposizione chiarisce (commi 4-9) che il nuovo titolo del Codice del consumo si applica solo alle procedure volontarie di risoluzione stragiudiziale delle controversie, e dunque esclude ogni riferimento oltre che alla conciliazione giudiziale, anche alla cosiddetta mediazione obbligatoria, prevista, in generale, dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e, limitatamente alle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche, dall'articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Il consumatore non potrà essere privato del diritto di adire il giudice competente, a prescindere dagli esiti della procedura conciliativa.

I principi affermati in attuazione della disciplina europea dagli articoli 141 e seguenti del Codice del consumo dovranno comunque essere rispettati dagli organismi di mediazione già iscritti nella sezione speciale del registro degli organismi di mediazione dedicata alla trattazione degli affari in materia di consumo (previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010), organismi sui quali esercita la vigilanza il Ministero dello sviluppo economico, in luogo del Ministero della giustizia, e dagli altri organismi iscritti presso gli elenchi tenuti dalle autorità indipendenti di regolazione di specifici settori.

L'articolo 141-*bis* del Codice del consumo delinea gli obblighi degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie: dall'aggiornamento di un sito web di facile accesso, alla tutela della *privacy*, dalla possibilità per le parti di scambiare informazioni in via elettronica, all'obbligo di garantire la preparazione delle persone fisiche incaricate della concreta mediazione, la loro indipendenza e la loro retribuzione a prescindere dagli esiti della procedura.

La disposizione consente agli organismi ADR, previa adozione di uno specifico regolamento interno, di rifiutare la trattazione di determinate controversie, in presenza di specifici presupposti: soglie di valore, rispetto di termini prestabiliti, carattere futile della richiesta, domanda già rivolta ad altro organismo o a un giudice.

In attuazione dell'articolo 8 della legge delega, l'articolo 141-*bis* stabilisce che se l'organismo di mediazione (e con esso le persone fisiche incaricate della procedura di mediazione) è collegato a un'organizzazione professionale o a un'associazione di imprese alla quale aderisce il professionista che è parte della controversia, l'organismo dovrà garantire, oltre ai suddetti requisiti di indipendenza del mediatore, che egli abbia a disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere ai propri compiti.

Per poter ricondurre comunque le procedure gestite da persone legate all'associazione di categoria di una delle parti alle procedure ADR regolamentate dalla direttiva occorre, in base all'articolo 141-*ter* del Codice del consumo, che la mediazione sia gestita da organismi paritetici, ovvero da collegi formati da un egual numero di rappresentanti dei professionisti e rappresentanti dei consumatori. Le negoziazioni paritetiche devono essere disciplinate da protocolli d'intesa stipulati tra le associazioni dei professionisti ed almeno 1/3 delle associazioni dei consumatori riconosciute e devono garantire:

che l'indipendenza del mediatore sia assicurata da un incarico almeno triennale;

che i rappresentanti dei consumatori non abbiano rapporti economici con i professionisti o le loro associazioni di categoria.

L'articolo 141-*quater* delinea ulteriori obblighi per gli organismi di conciliazione (commi 1-2), relativi prevalentemente alle informazioni da fornire ai consumatori; tra questi si segnala l'obbligo di esplicitare nelle comunicazioni con il pubblico lo specifico settore di competenza, l'eventuale soglia di valore di competenza, le lingue secondo le quali si svolge la procedura, i costi della procedura, la sua durata media ed i suoi effetti giuridici. Gli organismi ADR dovranno inoltre rendere pubblica annualmente una relazione sulle attività svolte.

La stessa disposizione (commi 3-5) specifica alcune caratteristiche della procedura ADR, quali: l'accessibilità online e offline; la possibilità di non avvalersi di assistenza legale; i costi contenuti – o la gratuità – per il consumatore; i tempi contenuti in 90 giorni dalla presentazione del reclamo, salve controversie particolarmente complesse; la possibilità per le parti di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento.

Gli effetti della procedura ADR sono disciplinati dall'articolo 141-*quinquies* del Codice del consumo che, quanto a prescrizione e decadenza, equipara la presentazione del reclamo alla domanda giudiziale: il termine di prescrizione è interrotto e la decadenza è impedita; se la mediazione fallisce, i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti del mancato raggiungimento dell'accordo.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva che il provvedimento si rende necessario non solo per dare attuazione alla direttiva 2013/11/UE, contenuta nella legge delega n. 154 del 2014, il cui termine di recepimento scade il 9 luglio del 2015, quanto per rimuovere una barriera al mercato interno e tutelare la concorrenza dando sostegno alla competitività delle nostre micro, piccole e medie imprese.

Come si evidenzia nell'analisi dell'impatto della regolamentazione, infatti, con questa operazione di armonizzazione della qualità dei sistemi cui tende la normativa, non solo si rafforza la fiducia nel mercato interno dei consumatori – con conseguenti vantaggi sui consumi – ma si cerca di porre rimedio alla tradizionale riluttanza delle nostre PMI ad effettuare operazioni commerciali transfrontaliere rispetto a paesi che non offrono ai consumatori procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) di qualità. Sottolinea che le imprese operanti in Stati membri che non dispongono di sufficienti procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) sono svantaggiate dal punto di vista concorrenziale, rispetto a quelle che sono dotate di tali procedure. Osserva inoltre come procedure extragiudiziali accessibili e meno onerose consentano alle micro e alle PMI di tutelarsi di più laddove non abbiano le risorse per il contenzioso giudiziale che va, al contrario, scoraggiato.

L'aver formalizzato le procedure di negoziazione paritetiche, specificità italiana riconosciuta dal Parlamento UE come esempio di « migliore prassi », nata dalle associazioni dei consumatori italiani consente – tramite protocolli di intesa tra associazioni e imprese – alle parti del rapporto di consumo o di utenza di addivenire ad una soluzione rapida, economica e condivisa. Si tratta di un'innovazione importante nel Codice di consumo: la conciliazione paritetica è oggi infatti diffusa solo nei settori delle comunicazioni, dell'energia elettrica e del gas. Naturalmente occorre incoraggiare anche le attività, in tale materia, delle autorità di regolazione. In generale, sappiamo che le procedure di risoluzione alternativa di controversie (ADR) in Italia sono ancora troppo poco diffuse: la mediazione volontaria supera infatti di poco le 10 mila richieste annue e questo non può che incidere sulla tutela dei consumatori e delle imprese dal punto di vista della domanda e dell'offerta e dei costi.

Si sofferma quindi sugli articoli da 141-*sexies* a 141-*decies* del codice del con-

sumo, previsti dall'articolo 1 dello schema di decreto, nonché sugli articoli 2 e 3 dello schema.

Rileva che l'articolo 141-*sexies* in primo luogo delinea gli obblighi dei professionisti e delle imprese stabiliti in Italia che si siano impegnati a ricorrere ad organismi ADR per risolvere le controversie con i consumatori: si tratta prevalentemente di obblighi informativi verso i consumatori. Tale articolo, inoltre, individua nel centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET), gestito dalle Associazioni di consumatori Adiconsum e CTCU, il punto di contatto nazionale competente per le procedure di risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR); sarà questo ente a dover assistere i consumatori che vogliano accedere ad una procedura transfrontaliera. Sempre il medesimo articolo disciplina la pubblicità che dovrà essere data dell'elenco degli organismi ADR elaborato dalla Commissione europea e promuove la diffusione di informazioni sulle procedure ADR.

La cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione transnazionale delle controversie, e tra le autorità competenti, è promossa dall'articolo 141-*septies* del Codice del consumo, che impone comunque nello scambio di informazioni collegato alla cooperazione il rispetto della normativa sulla *privacy*.

Le autorità competenti sono individuate dal successivo articolo 141-*octies*, che designa il Ministero dello sviluppo economico come punto unico di contatto con la Commissione europea. Quanto alle altre autorità competenti, lo schema di decreto legislativo fotografa la situazione attuale e conferma le competenze degli organi che oggi vigilano sulle procedure ADR già regolamentate. Si tratta in via generale, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, già attualmente competenti per la tenuta del registro degli organismi di mediazione in base all'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e, nello specifico, delle autorità indipendenti di regolazione già attualmente competenti per le procedure di risoluzione stragiudiziale delle contro-

versie previste dalla normativa di settore, ovvero CONSOB, AGCOM, Banca d'Italia, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In via residuale si tratta invece del Ministero dello Sviluppo economico, per le negoziazioni paritetiche in settori non regolamentati. Lo stesso ministero svolgerà anche una funzione di coordinamento tra le suddette autorità, per definire uniformità di indirizzi nello svolgimento delle funzioni comuni.

Le competenze delle autorità sono definite dall'articolo 141-*decies* del Codice, che rimette a ciascuna il compito di istituire, tenere ed aggiornare il proprio elenco degli organismi ADR, che sarà poi trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e, tramite questi, alla Commissione europea.

L'articolo 141-*novies* elenca le informazioni che gli organismi ADR devono fornire all'autorità competente quando intendano iscriversi nell'elenco europeo, e

impone loro ogni due anni di trasmettere a tale autorità una relazione delle attività svolte. Ogni 4 anni, il Ministero dello sviluppo economico dovrà, a sua volta, trasmettere una relazione alla Commissione europea sul funzionamento dell'ADR nel nostro Paese.

I successivi commi (da 4 a 9) dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo novellano varie disposizioni del Codice del consumo con finalità di coordinamento.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo scandisce i termini di efficacia della nuova disciplina.

L'articolo 3, infine, conferma la clausola di invarianza finanziaria e organizzativa già prevista dalla norma di delega.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Rappresentanti dell'Associazione di categoria brokers di assicurazioni e riassicurazioni (ACB) .. 19

Rappresentanti del Coordinamento unitario delle organizzazioni notarili (CUON) ..... 19

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 21 maggio 2015.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**Rappresentanti dell'Associazione di categoria brokers di assicurazioni e riassicurazioni (ACB).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

**Rappresentanti del Coordinamento unitario delle organizzazioni notarili (CUON).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ..... 20

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.**

**Atto n. 154.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 aprile 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sull'atto del Governo in esame. Sottolinea che lo scorso 7 maggio la Conferenza unificata Stato regioni ha espresso il parere di competenza che, peraltro, non è stato ancora trasmesso alle Commissioni VIII e X, le quali non sono pertanto in grado di concludere l'esame del provvedimento. Chiede quindi alla sottosegretaria Silvia Velo la disponibilità ad attendere che le Commissioni siano nelle condizioni di esprimere il prescritto parere.

La sottosegretaria Silvia VELO dichiara la disponibilità del Governo ad attendere, la trasmissione alle Camere del parere espresso dalla Conferenza Unificata.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

##### **La seduta termina alle 14.10.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Audizione di rappresentanti dell'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi (SINPREF), dell'Associazione prefettizi (AP), del Sindacato nazionale autonomo dirigenti prefettizi (SNADIP CISAL), della Cisl prefetti (CISL FP) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	21
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), dell'Associazione nazionale professionale dei segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi, della Libera associazione segretari comunali (LASEC) e del Movimento anticorruzione legalità (MAL) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	22

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

##### La seduta comincia alle 14.

**Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Danilo TONINELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi (SINPREF), dell'Associazione prefettizi (AP), del Sindacato nazionale autonomo dirigenti prefettizi (SNADIP CISAL), della Cisl prefetti (CISL FP).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Danilo TONINELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonio CORONA, *presidente dell'Associazione prefettizi*, Paolo BONOMO *segretario nazionale Cisl prefetti*, Claudio PALOMBA, *presidente dell'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi* e Raffaele CAMPOGIANI, *coordinatore nazionale del Sindacato nazionale autonomo dirigenti prefettizi*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare osservazioni, il deputato Ernesto CARBONE (PD).

Antonio CORONA, *presidente dell'Associazione prefettizi*, fornisce ulteriori chiarimenti.

Danilo TONINELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), dell'Associazione nazionale professionale dei segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi, della Libera associazione segretari comunali (LASEC) e del Movimento anticorruzione legalità (MAL).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Danilo TONINELLI, *presidente*, introduce l'audizione informando la Commissione che la dott.ssa Floriana Gallucci, presidente del Movimento anticorruzione

legalità, interverrà anche a nome dell'Associazione nazionale professionale dei segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi e della Libera associazione segretari comunali.

Floriana GALLUCCI, *presidente del Movimento anticorruzione legalità* e Alfredo RICCIARDI, *segretario nazionale dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Danilo TONINELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3091 Bruno Bossio – Adozione come testo base del disegno di legge del Governo C. 2798</i> ) .....	23
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile ( <i>Deliberazione</i> ) .....	24
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
---	----

AVVERTENZA .....	26
------------------	----

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.**

**C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408**

**Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3091 Bruno Bossio – Adozione come testo base del disegno di legge del Governo C. 2798).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica l'abbinamento ai progetti di legge in esame della proposta di legge C. 3091 Bruno Bossio, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei

benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, che è oggetto della delega in materia di ordinamento penitenziario di cui all'articolo 26 del disegno di legge C. 2798.

Dopo aver ricordato che ieri si è conclusa l'indagine conoscitiva con l'audizione di giornalisti con particolare riferimento alla materia della pubblicabilità delle intercettazioni, trattata dall'articolo 25 del disegno di legge C. 2798, avverte che oggi si procederà alla individuazione del testo base.

Vittorio FERRARESI (M5S) sottolinea come le audizioni di giornalisti richieste dal suo gruppo siano state estremamente utili, avendo evidenziato aspetti dei quali si dovrà tenere conto quando si tratterà del tema della pubblicabilità delle intercettazioni. Considerato che l'indagine conoscitiva è oramai conclusa e che sarebbe necessario acquisire le osservazioni del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo sulle questioni che si potrebbero avere in relazione ai reati di sua competenza a seguito della modifiche all'ordinamento penitenziario previste dall'articolo 26 disegno di legge C. 2798. Domanda se sia possibile richiedere delle note scritte al procuratore su tale questioni.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, dopo aver condiviso quanto affermato dal deputato Ferraresi circa l'utilità delle audizioni dei giornalisti svoltasi ieri, assicura il medesimo che verrà richiesto al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo se intenda trasmettere alla Commissione le proprie considerazioni in merito all'articolo 26 del disegno di legge per quanto attiene alle sue competenze.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e, quale relatrice, propone di adottare come testo base il disegno di legge del Governo C. 2798

La Commissione accoglie la proposta della relatrice ed adotta come testo base il disegno di legge del Governo C. 2798.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge del Governo C. 2798 è fissato alle ore 12 di lunedì 22 giugno. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.**

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 29 aprile scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di magistrati, di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, nonché di professori universitari ed esperti della materia oggetto del disegno di legge.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 14.45.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.**

**C. 3055, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la deputata Donatella Agostinelli aveva posto una serie di questioni chiedendo chiarimenti alla relatrice.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, rispetto ai chiarimenti richiesti nella scorsa seduta dall'onorevole Agostinelli di competenza della Commissione Giustizia, fa presente che il procedimento sulla risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14 dell'Accordo risulta, a seguito di approfondimenti fatti anche con il Governo, conforme ai modelli giuridici redatti in conformità ai principi e alle norme di diritto internazionale. Alle parti è consentito ricorrere in via alternativa anche ai meccanismi di soluzione delle controversie previsti in ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulla risoluzione delle controversie (articolo 14.19), oltre che al collegio arbitrale. Si tratta quindi di un procedimento adottato anche in Accordi di contenuto simile a quello in esame. Per tale ragione ritiene che il parere della Commissione Giustizia debba essere favorevole.

Per quanto, i rilievi sul contenuto dell'Accordo e sull'opportunità della sua ratifica, osserva che esulano dalla competenza della Commissione Giustizia. Tuttavia, ritiene opportuno fare alcune precisazioni che sono anch'esse il risultato di un approfondimento fatto con l'ausilio del Governo. In particolare, osserva che l'Accordo del libero scambio (FTA) in esame si trova al momento in applicazione provvisoria dal 1° luglio 2011 nella quasi totalità, eccezion fatta per un ridotto numero di capitoli di non competenza esclusiva UE (le tematiche di competenza esclusiva dell'UE costituiscono il 97 per cento dei capitoli).

Grazie all'avvio dell'applicazione provvisoria dell'FTA, l'UE rappresenta il primo investitore nel Paese asiatico e il secondo mercato di sbocco per le esportazioni coreane. In particolare, risulta positivo il giudizio da parte europea sull'impatto dell'Accordo sulle economie di entrambe le Parti. Il resoconto della Commissione ha messo in evidenza un aumento dell'*export* europeo pari al 46 per cento per i beni completamente liberalizzati e del 37 per cento per quelli parzialmente liberalizzati, mentre l'aumento dell'*export* sudcoreano verso l'UE è stato pari solo al 6 per cento.

Più specificamente per l'Italia, l'analisi comparata tra i dati dei flussi commerciali Italia-Corea del Sud relativi al periodo antecedente alla data di inizio dell'applicazione provvisoria (giugno 2010-giugno 2011) e i dati relativi all'ultimo anno di riferimento (luglio 2013-giugno-2014), forniti, ha messo in evidenza un aumento dell'*export* italiano pari al 59,1 per cento a fronte di una decisa diminuzione delle importazioni dalla Corea pari al 37,8 per cento, a conferma dell'impatto positivo che l'applicazione dell'accordo sta avendo per il nostro sistema produttivo.

L'analisi per settori mostra inoltre risultati eccellenti nei nostri comparti di punta quali il settore automotive nel quale erano maggiori le preoccupazioni delle associazioni di categoria (la voce «veicoli a motore» fa registrare una variazione percentuale a favore dell'*export* italiano

del 81,1 per cento, con una contrazione dell'*import* dalla Corea del 21,5 per cento).

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che sono imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02695 Ghizzoni: Sul personale scolastico all'estero .....	27
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	29
5-05203 Scagliusi: Sulla sospensione della Russia dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa .....	28
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	31
5-05508 Amendola: Sulle condizioni di sicurezza in Burundi in vista delle elezioni presidenziali .....	28
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	33
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	28

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che il presentatore dell'interrogazione n. 5-02770, onorevole Scotto, ha informato la presidenza della Commissione circa la propria indisponibilità a prendere parte alla seduta odierna per sopravvenuti impedimenti. Con l'assenso del rappresentante Governo, propone che la trattazione dell'interrogazione in questione possa essere rinviata ad altra seduta.

Il sottosegretario Mario GIRO accoglie la proposta di rinvio della trattazione dell'interrogazione presentata dall'onorevole Scotto.

#### **5-02695 Ghizzoni: Sul personale scolastico all'estero.**

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Eleonora CIMBRO (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, evidenzia come la risposta fornita dal Governo sia molto precisa, ma di converso assai burocratica, fatta di un elenco numerico di contingenti e di tagli. Ritiene, invece, fortemente necessaria una riflessione aggiuntiva sulle nostre istituzioni scolastiche all'estero, e ricorda un tentativo operato dalla Commissione, nel corso della discussione sulla riforma della scuola, per disegnare una più razionale organizzazione in tale ambito. Auspica l'attivazione di un tavolo di confronto fra MAECI e MIUR che tenga certamente conto della opportunità di una accurata *spending review*, ma al tempo stesso anche di quella di una programmazione chiara e certa all'interno di questo settore.

**5-05203 Scagliusi: Sulla sospensione della Russia dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.**

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Edera SPADONI (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, considera esauriente la risposta illustrata dal rappresentante del Governo e ribadisce le ragioni già emerse nella seduta di ieri della propria preoccupazione per la sospensione del diritto di voto della Russia all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Tale decisione, di cui lei stessa è testimone in quanto componente della delegazione italiana, ha rappresentato una cesura rispetto alla tradizione di dialogo a pieno titolo che il consesso del Consiglio d'Europa assicura ai Paesi membri anche in presenza di gravi crisi di carattere politico. Peraltro, quella decisione ha innescato una dinamica di progressiva disaffezione della Russia dai lavori dell'Assemblea, fino alla proposta avanzata dal capodelegazione russo di uscita definitiva di tale Paese dall'organizzazione. Questa *escalation*, a suo avviso, si sarebbe potuta evitare se si fosse instaurato un clima negoziale più proficuo. Inoltre, la crisi dei rapporti con la Russia e il regime di sanzioni hanno danneggiato la nostra economia, con particolare riferimento al comparto agricoltura.

**5-05508 Amendola: Sulle condizioni di sicurezza in Burundi in vista delle elezioni presidenziali.**

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo,

ringrazia il rappresentante del Governo per la valutazione della situazione in Burundi, fra l'altro aggiornata rispetto al momento della presentazione dell'atto. Sottolinea l'importanza di una risposta in sede europea alla crisi burundese, vista la violenza delle contrapposizioni che si sono registrate nella regione su base etnico-linguistica, fino alla tragedia del genocidio ruandese. Manifesta preoccupazione per lo spostamento di una settimana appena delle elezioni, laddove molti Paesi stranieri, fra cui il Belgio e l'Italia, avevano chiesto una dilazione maggiore, per consentire che esse si svolgessero in un clima più sereno. Raccomanda attenzione per la questione delle divisioni etniche, la narrativa a proposito delle quali è stata abilmente utilizzata dal Presidente Nkurunziza come argomento di propaganda, mentre invece le opposizioni stanno cercando di federarsi al di là dell'appartenenza tribale. Ringrazia ancora l'Unità di crisi della Farnesina e l'Ambasciata francese per il lavoro che sta svolgendo a sostegno dei nostri connazionali presenti in Burundi, evidenziando nel contempo la necessità di evitare una precipitosa fuga degli stranieri, che potrebbe essere interpretata come un segnale del fatto che quel Paese viene abbandonato dalla comunità internazionale al suo destino.

**La seduta termina alle 14.30.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 449 del 20 maggio 2015, a pagina 28, alla dodicesima riga, sostituire le parole: «*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento e rinvio*» con le parole: «*Esame ai sensi dell'articolo 127 del regolamento e rinvio*».

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02695 Ghizzoni: Sul personale scolastico all'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la legge 135 del 2012 sulla « *spending review* » ha imposto alla Farnesina una graduale riduzione del contingente del personale scolastico da destinare all'estero fissandone a 624 il limite massimo di unità di personale. Questo ha comportato di fatto una diminuzione di 400 unità rispetto alle precedenti 1.024 stabilite prima dell'entrata in vigore della norma.

La legge dispone inoltre che, fino al raggiungimento del predetto limite, non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.

A partire dall'anno scolastico 2012/13, si è dovuto così procedere al graduale ridimensionamento del contingente, sopprimendo un numero di posti pari al numero dei rientri del personale in scadenza di mandato. Si tratta di 134 posti per l'anno scolastico 2012/13, 57 posti per il 2013/14 e 61 posti per il 2014/15.

Con decreto interministeriale del 4 luglio 2014 è stato inoltre determinato il contingente per il triennio 2014/17 così ripartito: 772 unità la dotazione per l'anno scolastico 2014/15 e 624 quella per il biennio 2015/17. L'obiettivo di 624 unità di personale all'estero verrà, dunque, raggiunto con l'anno 2015/16.

È chiaro che la riduzione di 400 unità ha determinato una situazione molto complessa con un innegabile impatto sulla nostra rete di scuole e dottorati all'estero e sul suo funzionamento. Come per gli anni precedenti, anche per il 2015/16 sono

state operate, ove possibile, rimodulazioni qualitative al fine di contenere, per quanto possibile, alcuni disagi.

Vengo ora a esporvi i criteri alla base di queste scelte.

In primo luogo si sono tenuti presenti i vincoli vigenti per le scuole statali e le sezioni italiane presso scuole straniere/internazionali.

Nelle scuole statali, infatti, la normativa prevede l'invio di personale scolastico di ruolo e, di conseguenza, le uniche riduzioni effettuate nelle scuole statali sono state limitate alle fisiologiche contrazioni di organico.

È il caso, per fare un esempio, dell'accorpamento di classi per numero insufficiente di studenti.

Nelle scuole straniere/internazionali la presenza di docenti dall'Italia discende da accordi o intese specifiche.

Nella situazione contingente, è stata dunque adottata la soluzione più praticabile ovvero quella di sopprimere un certo numero di posti di dottorati e corsi di lingua e cultura italiana. Per i dottorati l'Amministrazione cercherà di compensare con l'erogazione di un contributo finanziario a sostegno di cattedre di italiano. Occorre tuttavia una richiesta delle autorità accademiche locali, che deve ovviamente tener conto dei nostri stringenti limiti di bilancio.

In secondo luogo, l'adozione della legge 125 del 2013, citata dall'onorevole interrogante, ha permesso di disporre un numero limitato di partenze negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. Tale legge, voluta dal Ministero degli esteri – e definita insieme al MIUR e al IVIEF – ha

consentito, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, di potere conservare in contingente, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili sui quali potere assegnare unità di personale per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative. Si sono individuati così 18 posti vacanti per l'anno scolastico 2013/14 e 21 per il 2014/15 sui quali potere destinare personale scolastico.

L'approdo a 624 unità di personale scolastico che – ribadisco – verrà raggiunto il prossimo anno scolastico consentirà lo sblocco delle partenze dall'Italia. Quindi, sui posti disponibili nell'ambito del contingente stabilito, potrà essere destinato personale scolastico di ruolo, utilizzando le graduatorie aggiornate nel 2013. Nel contempo, la Legge 125/2013 non troverà più applicazione, avendo esaurito il suo scopo.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05203 Scagliusi: Sulla sospensione della Russia dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel marzo dello scorso anno il Consiglio europeo ha delineato, per la prima volta, l'architettura sanzionatoria nei confronti della Russia, a seguito delle gravi violazioni di norme e principi di diritto internazionale che ne hanno caratterizzato le scelte politiche rispetto alla crisi ucraina. Sin da allora, il Governo italiano ha sostenuto con fermezza i principi di coerenza, gradualità, proporzionalità, sostenibilità e reversibilità delle misure restrittive. Ciò vale sia per le sanzioni di « *status* » – ovvero quelle afferenti la partecipazione della delegazione russa ai lavori dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, sia – a maggior ragione – per le misure di carattere personale (divieto di ingresso e congelamento delle attività finanziarie) ed economico-settoriale.

Le evoluzioni della crisi ucraina, la ricerca di una soluzione politica sostenibile, la necessità di conservare un atteggiamento unitario e determinato da parte di tutta la comunità internazionale sono state alla base delle decisioni, che nell'ultimo anno e mezzo hanno via via condotto ad una articolazione delle misure sanzionatorie lungo una direttrice di crescente severità e di progressivo ampliamento dei soggetti colpiti. Il regime attualmente in vigore si fonda su due assunti essenziali.

Il primo è che le sanzioni non costituiscono un fine, ma uno strumento. Esse non hanno l'obiettivo di deprimere l'economia russa, ma di ricondurre Mosca al tavolo negoziale con genuino spirito di compromesso ed atteggiamento costruttivo.

Il secondo è che l'applicazione delle misure sanzionatorie deve essere accompagnata da un dialogo politico e diplomatico costruttivo e coerente con l'orientamento degli altri Paesi dell'Unione europea. Il Governo italiano è fortemente convinto che una Russia recuperata ai valori che ispirano la convivenza fra paesi democratici e a una interlocuzione propositiva anche su *dossier* dell'attualità internazionale diversi dall'Ucraina possa costituire condizione di relazioni più solide e di rinnovati rapporti economici e commerciali.

Il Governo italiano pertanto non ha mai abbandonato, anche in costanza di sanzioni, i canali di dialogo con Mosca. Non sono mancati gli incontri a livello politico (ricordo – solo per citare le più recenti – la missione a Mosca del Presidente del Consiglio lo scorso 5 marzo e la partecipazione del Ministro Gentiloni al 70° anniversario del giorno della Vittoria a Mosca il 9 maggio). Hanno continuato ad avere luogo anche gli incontri a livello tecnico, non ritenendo corretto abbandonare sentieri di cooperazione in settori non controversi o non coperti da sanzioni e comunque per esplorare forme innovative di partenariato compatibili con le limitazioni vigenti.

Rispetto alla situazione in seno al Consiglio d'Europa richiamata dall'onorevole interrogante, va sottolineato come nella sessione di aprile 2015, il dibattito sulla revisione delle sanzioni alla Russia è stato in realtà dedicato prevalentemente alla situazione in Ucraina. Si è infatti ritenuto che Mosca non avesse ancora soddisfatto le condizioni, poste dallo stesso Consiglio

alla Russia, per una revisione della misura restrittiva in questione. Anche in quella sede, si è riconosciuto che la soluzione della crisi ucraina passa non soltanto attraverso la tregua e la stabilizzazione, ma soprattutto attraverso riforme strutturali interne al Paese, che ne risanino l'economia e ne ridisegnino la veste politico-istituzionale.

Il Governo ritiene necessario che non debbano venire meno pressioni su Mosca, affinché possano presto essere ricostituite le condizioni per una piena recupero in tutte le articolazioni dell'Organizzazione, ivi inclusa la componente parlamentare. Rispetto alle sanzioni economiche, di cui il prossimo Consiglio europeo sarà investito

rispetto alla loro proroga, il Governo italiano condivide l'approccio deciso in occasione del consiglio Europeo del 19-20 marzo, che ha creato un legame sostanziale fra misure restrittive ed attuazione degli Accordi di Minsk, di cui le parti hanno previsto l'attuazione entro il prossimo 31 dicembre.

Il Governo, assieme ai partner europei, continuerà a monitorare in maniera aperta, trasparente ed oggettiva gli sviluppi sul campo, anche avvalendosi del prezioso contributo degli osservatori dell'OSCE, affinché siano tenuti in dovuto conto i risultati conseguiti nell'attuazione delle intese da tutti gli attori interessati.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-05508 Amendola: Sulle condizioni di sicurezza in Burundi in vista delle elezioni presidenziali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei iniziare fornendovi qualche aggiornamento sulla situazione nel Paese africano, nella consapevolezza che la situazione è ancora molto fluida. Come sapete, il colpo di Stato ad opera dell'ex Capo di Stato maggiore burundese Nyombare' è fallito. Il Presidente Nkurunziza, destituito lo scorso 13 maggio mentre si trovava in Tanzania per un vertice, ha ripreso dopo due giorni le proprie funzioni e l'esercito, in maggioranza più solidale al Presidente, ha ripristinato l'ordine.

Il colpo di Stato si è verificato a seguito della decisione del Presidente Nkurunziza di concorrere per un terzo mandato. All'annuncio sono seguite numerose manifestazioni di piazza, che hanno contestato la decisione perché contraria agli accordi di Arusha, che hanno posto fine a sette anni di guerra civile e prevedono un massimo di due mandati presidenziali.

Nonostante il *golpe* sia fallito, permane un'atmosfera turbolenta e contrassegnata da tensioni, nella quale il Burundi si appresta ad affrontare le elezioni amministrative e parlamentari (2 giugno 2015), nonché presidenziali (26 giugno 2015). Le opposizioni si sono ritirate sin dal 2010 ovvero da quando il Presidente, secondo la legge, può scegliere i loro *leader*. La principale forza di opposizione, già protagonista di diversi attentati negli ultimi anni, è extraparlamentare e minaccia, attraverso la ribellione armata, di riattizzare lo scontro fra hutu e tutsi. Anche l'ala militare del partito al potere – formalmente disciolta – ha ripreso a commettere atti di intimidazione e violenza. Il Presidente burundese ha da ultimo operato un rimpasto riguardante i dicasteri della Difesa degli

Esteri e del Commercio, per sterilizzare ulteriormente qualsiasi dissidenza anche all'interno della compagine di Governo.

La nostra posizione è coerente con quella dei nostri partner UE. Da ultimo nel Consiglio affari esteri dello scorso lunedì, abbiamo sostenuto con convinzione la decisione dell'UE di scoraggiare una ulteriore candidatura del Presidente Nkurunziza con costanti richiami al rispetto dei diritti umani e degli accordi di Arusha. A Bruxelles abbiamo inoltre più volte sostenuto l'opportunità di un chiaro segnale da dare al Burundi, specialmente se il governo continuerà sulla strada delle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La diplomazia UE ha convenuto sulla opportunità di inviare chiari messaggi alle autorità burundesi circa le proprie responsabilità a garanzia dell'esercizio pacifico dei diritti civili e politici e preparare scenari che prevedano una risposta UE con misure adeguate. Si sta anche riflettendo su possibili misure sanzionatorie individuali o anche misure ex articolo 96 Trattato di Cotonou (ovvero quelle che la UE può adottare in caso di violazioni di diritti umani).

Sempre in ambito multilaterale, sosteniamo con convinzione l'azione dell'ONU. Ricordo che, qualche giorno fa, il Consiglio di Sicurezza ha condannato il ricorso alla violenza per la soluzione della crisi del Paese, raccomandando alle autorità burundesi di rispettare le libertà fondamentali e, con implicito riferimento ai golpisti e agli oppositori arrestati nei giorni scorsi, i principi del giusto processo. Il Consiglio di Sicurezza ha chiesto inoltre che sia riattivato il dialogo politico e le condizioni

per un processo democratico e credibile « nello spirito di Arusha ». Sosteniamo inoltre la mediazione condotta dall'Inviato Speciale del Segretario Generale per la Regione dei grandi Laghi, Said Djiinnit, e gli sforzi delle altre organizzazioni regionali, come l'Unione Africana e la Comunità dell'Africa Orientale.

Quanto alla sicurezza dei connazionali, la nostra Ambasciata a Kampala, in Uganda – ricordo che non abbiamo un'Ambasciata in Burundi – continua a monitorare costantemente la situazione, in coordinamento con il Corrispondente Consolare a Bujumbura e con l'Unità di Crisi. La nostra Ambasciata a Kampala ha lavorato attivamente con le autorità diplo-

matiche francesi – che sono presenti sul posto – alla definizione dei Piani di emergenza a tutela della sicurezza anche dei cittadini italiani in Burundi, assicurando l'aggiornamento delle liste dei connazionali presenti sul territorio e dei loro contatti. I Piani di emergenza ed evacuazione sono stati portati all'attenzione dei connazionali, che ricevono, oltre alle allerte via *mail* e *sms* dell'ambasciata di Francia, frequenti aggiornamenti e informazioni dall'Unità di Crisi. Non si mancherà ovviamente di tenere sotto stretta osservazione la situazione nel Paese e di fornire la massima tutela e assistenza ai nostri connazionali che risiedono nel Paese africano.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03925 Tofalo: Sul trattamento economico dei brevettati aerosoccorritori .....	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	41
5-03862 Duranti: Sulle esercitazioni svolte nel poligono militare di Torre Veneri .....	35
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	42

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
--	----

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### 5-03925 Tofalo: Sul trattamento economico dei brevettati aerosoccorritori.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo TOFALO (M5S) ringrazia il sottosegretario Alfano per aver confermato che i contorni della problematica sono quelli che l'atto di sindacato ispettivo ha delineato. Per tale ragione, si dichiara soddisfatto della risposta.

#### 5-03862 Duranti: Sulle esercitazioni svolte nel poligono militare di Torre Veneri.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (SEL) considera insoddisfacente la risposta fornita dal rappresentante del Governo sia con riguardo all'esercitazione Nato svolta in Salento lo scorso 14 ottobre 2014, sia per quanto attiene alla situazione del sito di importanza comunitaria di Torre Veneri.

Prende atto di quanto riferito riguardo allo svolgimento dell'esercitazione *Eagle Joker 14*, ma manifesta perplessità sul mancato impiego di alcun tipo di munizionamento e sul passaggio di truppe sul terreno, anche in considerazione del fatto che all'esercitazione stessa hanno partecipato oltre 270 mezzi, 2 vettori navali, 4 aerei e più di 1.600 uomini.

Quanto al poligono militare all'interno dell'area protetta di Torre Veneri, osserva che vi si svolgono esercitazioni in modo

non occasionale, ma per oltre 200 giorni l'anno, persino in orari notturni. Peraltro, la mancanza dell'effettuazione di operazioni di bonifica che, come risulta dalle ammissioni di alcuni militari sentiti durante l'inchiesta aperta in seguito agli esposti di un'associazione locale non sono state mai avviate, sta seriamente compromettendo lo stato ambientale delle zone interessate.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di evitare di alterare gli equilibri esistenti nelle aree protette, concludendo che le esercitazioni militari non dovrebbero essere permesse all'interno delle stesse.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014.**

**Atto n. 167.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la scadenza del termine per l'espressione del parere è fissata in base al regolamento della Camera al prossimo 2 giugno. Poiché però la prossima settimana è prevista una sospensione dei lavori parlamentari in ragione dell'appuntamento elettorale di domenica 31 maggio, si rende necessario, a meno di concludere l'esame nella seduta odierna, chiedere alla Presidenza della Camera la proroga del termine ai sensi

dell'articolo 143, comma 4, del regolamento. Propone pertanto di procedere in questo senso.

La Commissione concorda.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, introducendo l'esame, osserva che lo schema di decreto sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere trova il suo fondamento normativo nell'articolo 306, comma 2, del codice dell'ordinamento militare. Tale disposizione, infatti, prevede che il ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, definisca con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché di quelli non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche a riscatto.

Con riferimento al termine del 31 marzo per l'adozione del decreto, segnala che la relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame rileva che tale termine deve intendersi come ordinatorio e ricorda che già in passato i decreti in questione sono stati adottati, più volte, in data successiva.

Ricorda che il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo si inquadra nel contesto normativo derivante dalla riforma strutturale del modello delle Forze armate, che ha comportato la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio. In tale piano sono inoltre indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio abitabile.

Prima di soffermarsi sui contenuti del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014, rileva che questo — come precisato nelle

premesse allo stesso schema di decreto — è stato predisposto anche sulla base della ravvisata esigenza di proseguire la disciplina dei criteri di deroga ai limiti di durata delle concessioni per le differenti particolari categorie ritenute meritevoli di tutela, in linea con i criteri fissati dal decreto del ministro della difesa 7 maggio 2014, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2012 e 2013.

Passando, quindi, al dettaglio dello schema di decreto ministeriale in esame, osserva che questo è composto da cinque articoli e due allegati. Nell'allegato A (tabelle 1, 2 e 3) vengono riportati, rispettivamente, il numero complessivo degli alloggi di servizio, nonché il loro utilizzo, suddiviso per tipologia e per Forza armata (tabella 1); il numero degli alloggi non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali, anch'essi distinti per Forza armata e per tipologia di alloggio (tabella 2); e il confronto tra il piano annuale in esame e quelli precedenti relativi agli anni dal 2009 al 2014 (tabella 3).

Segnala che l'osservazione di cui alla lettera *d*) del parere espresso dalla Commissione il 24 aprile 2014 sul precedente schema di decreto impegnava il Governo a fornire al Parlamento i dati relativi alla distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, al fabbisogno abitativo teorico in base alle norme vigenti e all'eventuale *deficit* o surplus rispetto all'esistente, insieme ad una proiezione almeno quinquennale delle esigenze infrastrutturali, nonché a inserire tali dati nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa relativo al 2015. Ribadisce, quindi, l'esigenza di acquisire tali dati.

Nell'allegato B (tabelle 4 e 5) sono invece esposti i dati riguardanti il numero degli alloggi alienabili e di quelli effettivamente venduti nel corso del 2014 (tabella 4), nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili individuati alla stessa data (tabella 5). Tali tabelle sono tutte riferite alle disposizioni dell'articolo 1, che quantifica e suddivide il patrimonio complessivo abitativo. In particolare, il patrimonio complessivo abitativo globale

— composto dalle categorie degli alloggi di servizio connessi con l'incarico con annessi locali di rappresentanza (ASIR), di quelli connessi con l'incarico (ASI), di quelli di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) e dagli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC) — è pari a 16.812 unità, secondo quanto riportato più specificatamente nella citata tabella 1 dell'allegato A.

Ricorda che, per ottenere il numero degli alloggi realmente impiegabili dalle Forze armate, i quali ammontano a 13.566 per il 2014, occorre sottrarre dal numero degli alloggi componenti il patrimonio abitativo complessivo il numero di alloggi dichiarati non più utili alle esigenze istituzionali, pari a 3.246. Di questi 777 sono alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI), 2.427 sono alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) e 42 sono alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC). La ripartizione tra le tre Forze armate è la seguente: Esercito 2.199 alloggi, Marina 447 alloggi ed Aeronautica 600 alloggi.

Ricordato che la tabella 3 dell'allegato A confronta i piani annuali relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, osserva che, rispetto al 2013, si evidenzia una diminuzione complessiva del numero degli alloggi non più utili pari a 450 unità, di cui 357 in dotazione all'Esercito, 29 alla Marina militare e 64 all'Aeronautica militare.

Quanto alla tabella 4, di cui all'allegato B, questa illustra la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale del 22 novembre 2010, con l'indicazione del numero degli alloggi effettivamente alienati nel 2014 — 217 unità — suddivisi per Forza armata, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili. Rileva che si tratta di un risultato assai deludente, sul quale ritiene si debba certamente sviluppare una riflessione adeguata.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela, con riferi-

mento agli alloggi ASI, AST e ASGC. Si tratta, come noto, di nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 e dei familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio. Anche nel decreto in esame è previsto, come nei precedenti, che ai coniugi superstiti del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente sia concessa una proroga per una durata pari al periodo occorrente per il completamento dell'iter della pratica relativa al riconoscimento della causa di servizio (articolo 2, comma 2).

Al riguardo ricorda che la Commissione, nella seduta del 20 dicembre 2013, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo relativo alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ha approvato una condizione finalizzata a prevedere che rientrino nella fascia protetta, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti: coniugi vedovi di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio; coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio; nuclei familiari di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, con un portatore di handicap convivente; figli e nipoti di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, conviventi negli ultimi dieci anni. Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, indipendentemente dal tipo di concessione originaria ASI, AST o ASGC, già riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

L'articolo 3 detta la disciplina relativa ai nuclei familiari composti da coniugi superstiti o altri familiari conviventi con il personale militare deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga della condu-

zione dell'utenza, ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari, nonché ai beneficiari della proroga di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto. In particolare la norma stabilisce che costoro sono da considerarsi, a tutti gli effetti, in titolo alla concessione dell'alloggio. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare già convivente, del personale militare deceduto, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

L'articolo 4 reca disposizioni interpretative e applicative relative al cosiddetto « regime transitorio » degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, la cui disciplina è stata dettata dall'articolo 4 del richiamato decreto 7 maggio 2014. In particolare, l'articolo prevede che gli utenti portatori di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, nonché gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprendeva alla data di entrata in vigore del citato decreto 7 maggio 2014 un portatore di tale tipologia di handicap, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto 7 maggio 2014, sono ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui allo schema in esame. Viene precisato che il nuovo canone è applicato a far data dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione. Non risulta, invece, che lo schema di decreto in esame preveda la possibilità di fare istanza di applicazione del canone individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare, qualora più favorevole all'utente, così come era stato richiesto dalla Commissione con la condizione inserita nel parere espresso il 24 aprile 2014 sullo schema di decreto relativo al piano abitativo del 2012-2013.

Rileva, inoltre, che viene stabilito che i benefici previsti dalle citate disposizioni non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011 in tema

di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo.

L'articolo chiarisce anche le modalità di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale del 7 maggio 2014, in base al quale i figli e nipoti di personale militare e civile della difesa concessionario originario di alloggi di servizio possono mantenere l'alloggio a condizione che siano conviventi con il medesimo negli ultimi dieci anni. Nello specifico viene precisato che le citate disposizioni si applicano nel senso che in caso di eventuale premorienza antecedente agli ultimi dieci anni.

L'articolo 5 – sempre nell'ottica di mantenere salva la distinzione delle differenti categorie di non aventi titolo alla concessione, con particolare riferimento alle soglie reddituali di salvaguardia e protezione di alcune di esse, e non ingenerare, pertanto, dubbi circa le finalità per le quali sono fissate le nuove soglie di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2014 – precisa che, agli altri fini individuati dall'ordinamento militare in materia di alienazione, sono fatte salve le soglie di reddito già individuate dal decreto di gestione annuale 11 giugno 2012, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT. Le soglie del decreto annuale di gestione del patrimonio alloggiativo sono infatti rilevanti sia per poter beneficiare della rateazione del corrispettivo in caso di opzione dell'acquisto dell'usufrutto o per la continuazione nella conduzione nei casi di offerta di vendita da parte dell'Amministrazione, sia come parametro per l'applicazione delle differenti riduzioni dei prezzi di vendita dei medesimi alloggi. Resta fermo, inoltre, che l'Amministrazione procede alla revisione annuale della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell'adeguamento dei canoni di occupazione degli alloggi, sia nei casi in cui gli istanti abbiano interesse all'adeguamento, in quanto a loro favorevole, sia nell'interesse dell'Amministrazione, nei casi in cui il canone risulterebbe maggiore in funzione del reddito. In tutti i casi,

infine, in cui agli utenti è concessa la facoltà di autocertificare alcune situazioni giuridiche e patrimoniali, si è inteso evidenziare che l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla luce di quanto evidenziato, pur ritenendo che lo schema di decreto possa essere valutato favorevolmente in ragione della presenza in esso di disposizioni che recepiscono alcune indicazioni provenienti da questa Commissione e che attestano la dinamica costruttiva tra Governo e Parlamento che si è costruita nel tempo rispetto a queste delicate tematiche, segnala la necessità di superare alcune criticità.

In particolare, ritiene che sarebbe opportuno un approfondimento sulle difficoltà che hanno portato a concludere la vendita di un numero di alloggi inadeguato rispetto alle esigenze ed agli obiettivi del piano – appena 217 su un totale di 2874 alloggi alienabili, sia vuoti che occupati – verificando le possibili vie per incentivare la vendita di un maggior numero di alloggi in futuro. Sottolinea che ciò dovrà comportare anche una riflessione sulle modalità con le quali è stato finora fissato il prezzo di vendita.

Per quanto riguarda l'ampliamento della fascia delle cosiddette categorie protette, individuate nell'ambito del parere espresso dalla Commissione difesa della Camera sul decreto legislativo n. 7 del 2014, rileva che è opportuno fare chiarezza anche sul numero di istanze avanzate dai conduttori appartenenti a tali categorie che sono rimaste senza risposta o sono state rigettate. Anche in questo caso ritiene opportuno domandarsi se le procedure adottate possano essere semplificate anche al fine di garantire tempi e modalità certi nel riconoscimento del tipo di conduzione da attribuire agli utenti stessi, con particolare riguardo all'obbligo del rilascio che non dovrebbe sussistere per queste categorie.

Osserva che non sembra che gli utenti siano stati sempre e tempestivamente a conoscenza della necessità di presentare

un'istanza ai comandi al fine di vedersi riconosciuto lo status di categoria protetta e che ciò è stato causa, in alcuni casi, della mancata presentazione delle istanze o del rigetto delle stesse da parte dell'Amministrazione per motivi formali. Pertanto, al fine di garantire il diritto di informazione agli utenti, ritiene opportuno prevedere modalità di comunicazione diverse e dirette, come ad esempio l'invio di una lettera raccomandata ai conduttori tenuti a presentare l'istanza di cui all'articolo 4, comma 1. Tale tipo di comunicazione sarebbe opportuno venisse estesa a tutti i conduttori ad esclusione dei cosiddetti « *sine titolo* storici ».

Inoltre, ritiene meriti riflettere sulla possibilità che l'inclusione nelle categorie protette per i nuclei familiari in cui sia presente un convivente portatore di handicap possa essere prevista a far data dalla certificazione rilasciata da parte delle autorità sanitarie.

Reputa, ancora, che sia necessario, da parte del Governo, un chiarimento sul numero degli immobili rilasciati dai conduttori e non ancora riassegnati, anche al fine di evitare un pregiudizio sia per l'Amministrazione sia per i conduttori.

Osserva poi che le condizioni poste nel parere approvato dalla Commissione nella seduta del 23 dicembre 2013 sullo schema dei decreti legislativi attuativi della legge delega per la riforma dello strumento militare n. 244 del 2012 dovevano trovare attuazione attraverso l'emanazione di apposite norme di modifica del testo unico delle disposizioni regolamentari: tali norme sembra siano state trasmesse alla Presidenza del Consiglio, ma non risultano ancora emanate. Tra queste assume particolare rilevanza la norma intesa a garantire ai conduttori che optano per l'usufrutto che al coniuge sopravvissuto all'assegnatario sia riconosciuta la parificazione

dell'usufrutto: questo al fine di evitare che dal ricalcolo dell'aspettativa di vita possa derivare un ulteriore aggravamento della situazione economica del coniuge superstite. L'entrata in vigore di tale normativa è particolarmente urgente in quanto utilizzabile dai conduttori in sede di conclusione dell'asta diretta a terzi.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO prende atto con soddisfazione del fatto che la relatrice ha riconosciuto la dinamica costruttiva che si è instaurata negli anni tra Parlamento e Governo in relazione alla complessa materia degli alloggi della difesa e assicura che il Ministero della difesa intende persistere in questo spirito di collaborazione e valuterà pertanto con la massima attenzione le osservazioni della relatrice come pure le altre che emergeranno dal dibattito. Sottolinea in ogni caso che è essenziale mantenere fermo il cambio di disciplina previsto a decorrere dal 2010.

Elio VITO, *presidente*, si dice convinto che sussistano le condizioni perché la Commissione e il Governo lavorino d'intesa e proficuamente per un risultato soddisfacente per tutti.

Massimo ARTINI (Misto-AL), premesso che le considerazioni fin qui svolte dalla relatrice sono condivisibili, esprime l'auspicio che la proposta di parere che la stessa relatrice presenterà alla fine del dibattito sia idonea a riscuotere il più largo consenso tra i componenti la Commissione.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03925 Tofalo: Sul trattamento economico dei brevettati aerosoccorritori.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attribuzione dell'indennità supplementare al personale brevettato aerosoccorritore è stata, in passato, oggetto di un considerevole contenzioso, dapprima incentrato sul diritto alla percezione dell'indennità e, successivamente, sulla cumulabilità dell'indennità per incursori e operatori subacquei con le indennità di pronto intervento aereo.

La giurisprudenza, non sempre univoca, in qualche caso ha accolto in primo grado ricorsi proposti da alcuni interessati; tuttavia, il Consiglio di Stato ha affermato la non cumulabilità delle predette indennità « trattandosi di compenso per compiti da espletarsi nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità ».

A seguito di tale orientamento, la Direzione generale per il personale militare, con circolare del 2 maggio 2006, ha disciplinato la materia.

In ragione di tali disposizioni amministrative che recepiscono i principi stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il contenzioso si è ridotto a casi sporadici che riguardano, in particolare, l'attribu-

zione della misura giornaliera per il personale non in possesso del brevetto di aerosoccorritore.

Anche per tale ultima fattispecie il Consiglio di Stato si è pronunciato accogliendo l'appello dell'Amministrazione (sentenze della 4<sup>a</sup> sezione del Consiglio di Stato n. 2290 e n. 2291 del 2012).

In merito, poi, ai casi residui di attribuzione delle indennità derivanti dal precedente contenzioso, ove l'Amministrazione è risultata soccombente in giudizio, il personale interessato (da intendere, in via esclusiva, come personale ricorrente, stante il divieto di estensione del giudicato amministrativo) continua a percepire l'emolumento, fintantoché sarà in possesso dei requisiti previsti e impiegato nelle condizioni individuate dalla competente Direzione generale.

Si segnala infine che, anche alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, allo stato attuale le disposizioni per l'attribuzione dell'indennità non danno adito a controversie.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03862 Duranti: Sulle esercitazioni svolte nel poligono militare di Torre Veneri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività addestrativa *Eagle Joker 14*, si è svolta dal 6 al 18 ottobre 2014 e ha visto impegnato il Corpo d'Armata di Reazione Rapida di Solbiate Olona (NATO *Rapid deployable Corps Italy* - NRDC ITA).

Si è trattato di una esercitazione supportata da sistemi di simulazione che non prevedeva l'impiego di alcun tipo di munizionamento e/o di artifici, tantomeno movimenti di truppe sul terreno, bensì lo schieramento di un Posto Comando per addestrare i Comandanti e i relativi Staff all'utilizzo delle procedure di Comando e Controllo, oltre che per verificare l'operatività della struttura.

Con quest'attività l'Esercito Italiano ha avuto la possibilità di testare le procedure e le metodologie di lavoro del NRDC ITA, rafforzando sia la capacità di operare sul terreno sia di interagire con le principali Autorità istituzionali presenti sul territorio, in un ipotetico scenario di crisi.

L'esercitazione, così concepita, ha risposto all'esigenza della NATO di dotarsi di una struttura di Comando e Controllo in grado di operare con le diverse Forze armate dei Paesi alleati in contesti internazionali, ovvero di dotarsi di procedure e metodologie di addestramento standard, comuni a tutti i Paesi membri dell'Alleanza e, in generale, validi a livello internazionale.

In ordine all'opportunità di « bloccare le esercitazioni che incidono sulla area di interesse naturalistico di Torre Veneri », si premette, a carattere generale, che le attività addestrative sono indispensabili per preparare il personale e i reparti militari

devono necessariamente avvalersi di aree dove le situazioni operative devono essere quanto più vicine a quelle reali.

Non vi è dubbio che questa esigenza insopprimibile debba essere coniugata con quella di tutelare e di salvaguardare l'ambiente e il territorio interessato ed è per questo che la Difesa ha avviato, già dal 2005, una serie di attività, tra le quali l'adozione di « Disciplinari Ambientali » che prevedono il monitoraggio di tutte le componenti ambientali (acqua, aria, suolo, flora e fauna), il censimento dei materiali impiegati, le misurazioni per la verifica dei livelli d'inquinamento a cura di enti specializzati anche esterni.

Con particolare riferimento al poligono di Torre Veneri, il 23 settembre 2014, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è stato approvato il piano di caratterizzazione del sito, predisposto in collaborazione con l'Università del Salento e, recentemente, sono stati definiti gli aspetti tecnici relativi all'attuazione degli interventi contemplati nel Piano che, presumibilmente, saranno avviati nel prossimo mese di giugno.

Per quanto concerne, invece, l'area marina, il 20 novembre 2014 sono state approvate, in sede di Conferenza dei Servizi, le linee di indirizzo per il monitoraggio dei fondali marini prospicienti il poligono e avviati contatti tra i Ministeri della difesa, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per definire le modalità d'intervento che dovranno essere individuate in funzione dell'ecosistema, della necessità di ripristinare lo stato originario dei fondali e della sostenibilità tecnico-economica.

Riguardo alle problematiche ambientali del poligono, le risultanze della perizia tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Lecce hanno evidenziato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per il piombo e l'alluminio, mentre hanno escluso la contaminazione radiologica associabile a uranio impoverito o ad altri radionuclidi di origine artificiale.

L'attività d'indagine si è conclusa in data 10 dicembre 2014, con una richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari accolta dallo stesso con Ordinanza del 21 gennaio scorso, in linea con gli esiti della perizia dalla quale non sono emerse, come già detto, situazioni di rischio connesse alla presenza di rifiuti pericolosi o radioattivi.

Lo stesso Procuratore ha reso noto i risultati dello studio effettuato dall'Università di Lecce, dai quali emerge che l'area addestrativa in questione risulta « il sito migliore del Salento », con la presenza di una straordinaria biodiversità e un luogo in cui « flora e fauna risultano paradossalmente protette proprio dall'insediamento militare ».

Allo scopo, comunque, di garantire l'assenza di ogni possibile fonte inquinante è stata predisposta, altresì, una revisione del disciplinare ambientale del poligono che, oltre alle misure previste per la rimozione di ogni eventuale residuo derivante da esercitazioni, include anche cicli di « pulizia straordinaria ».

Fermo restando che non sono intervenuti, nel tempo, significativi mutamenti degli ambienti naturali floro-faunistici

protetti tali da giustificare una significativa incidenza delle attività militari condotte nel poligono, si precisa che la Difesa non si è mai sottratta alla disponibilità di incontri specifici con le competenti Autorità regionali, per definire appositi accordi o convenzioni al fine di minimizzare ogni possibile impatto per l'habitat.

Al riguardo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che la tematica concernente la presenza del poligono è già all'attenzione della Commissione europea e che il piano di gestione del sito Natura 2000 è stato approvato dalla Giunta regionale in data 8 giugno 2010.

La Regione Puglia, in piena sintonia con lo spirito collaborativo tra Dicastero e Amministrazione Territoriale – suggellato con il Protocollo d'Intesa tra la Difesa e la Regione Puglia, sottoscritto a Roma il 19 giugno 2014, al termine dei lavori della « 2<sup>a</sup> Conferenza nazionale sulle servitù militari » – ha, peraltro, informato il richiamato Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che è in fase di elaborazione la procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale delle attività esercitative svolte nei poligoni ricadenti in aree protette presenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEP del Consiglio del 21 maggio 1992 « Habitat », in materia di valutazione di incidenza ambientale.

Nello specifico, il documento relativo all'area di Torre Veneri è stato ultimato e sarà sottoposto all'approvazione delle competenti Autorità regionali entro il corrente mese di maggio.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	44
AVVERTENZA .....	45

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 21 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.**

**C. 2741 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 12 maggio 2015 la Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento in titolo parere favorevole con una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere l'introduzione di una specifica clausola di invarianza finanziaria in relazione all'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento medesimo. Ricorda, altresì, che la Commissione giustizia, nella seduta del 13 maggio 2015, ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la predetta condizione ed apportando un'ulteriore modifica al comma 3 dell'articolo 1, volta a inserire nel testo una specifica osservazione formulata sul testo dalla Commissione affari costituzionali. Poiché tale ultima modifica appare di carattere meramente ordinamentale e non presenta dunque profili dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul testo del provvedimento in esame parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese*

*per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.*

*Nuovo testo C. 1899.*

*DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.*

*C. 3104 Governo.*

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.*

*Nuovo testo C. 2977 Governo.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
AVVERTENZA .....	47

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanatti.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.**

**C. 3055 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato il

provvedimento e ha formulato su di esso una proposta di parere favorevole.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel preannunciare il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, sottolinea innanzitutto come l'Accordo incida su aspetti particolarmente ampi e complessi dei rapporti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

In tale contesto ritiene necessario chiarire preventivamente come saranno regolati i rapporti tra la Corea e i singoli Stati europei, rilevando inoltre l'opportunità che la ratifica dell'Accordo sia preceduta dalla sottoscrizione di un accordo, tra la stessa Corea del Sud e l'ONU, in tema di rispetto dei diritti umani, in quanto tale ultimo aspetto deve essere considerato determinante e propedeutico rispetto alla regolazione dei rapporti commerciali con tale Paese.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, nel rilevare come si sia giunti alla conclusione

di tale Accordo attraverso una procedura assolutamente corretta, sia dal punto di vista formale sia sostanziale, e come l'Accordo stesso non presenti profili di anomalia, evidenzia come esso rappresenti il più rilevante tra gli accordi di libero scambio sottoscritti finora dall'Unione europea, che gli Stati membri sono ora chiamati a ratificare.

In tale ambito ritiene, infatti, che esso, realizzando un'area di libero scambio con un Paese in forte crescita economica, comporterà certamente rilevanti benefici per il sistema produttivo italiano, in termini di espansione dei rapporti commerciali e, quindi, di maggiori opportunità di sviluppo e di impulso alle esportazioni.

Conferma quindi la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.*

*7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05048 Carnevali: Sul contrasto su scala nazionale del fenomeno del bullismo delle scuole ...	48
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	50
5-05330 Oliverio: Sulla preparazione alla prova di maturità nel liceo scientifico .....	49
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	52
5-05006 Rostellato: Sulla consistenza del personale addetto agli archivi di Stato .....	49
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-04763 Luigi Gallo: Sulla società « Arte lavoro e servizi – Ales Spa » .....	49
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	56

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 21 maggio 2015. Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica, quindi, che l'interrogazione 5-05184 Altieri, sul finanziamento dell'Auditorium « Nino Rota » di Bari, sarà svolta in altra data.

#### **5-05048 Carnevali: Sul contrasto su scala nazionale del fenomeno del bullismo delle scuole.**

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'in-

terrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta esaustiva e circostanziata resa dalla sottosegretaria, che indica sia le misure preventive sia quelle consequenziali ai fatti riportati nell'interrogazione. Dopo aver ricordato che la diffusione della violenza nelle scuole è ben più ampia di quella che potrebbe *prima facie* apparire, auspica che siano poste in essere tutte le iniziative necessarie alla prevenzione e il contrasto del fenomeno, di cui l'intera comunità educante si deve fare carico.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo rientrano fra gli obiettivi formativi individuati dal disegno di legge C. 2994, recante la riforma del sistema scolastico, appena approvato in prima lettura dalla Camera.

**5-05330 Oliverio: Sulla preparazione alla prova di maturità nel liceo scientifico.**

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), preliminarmente, dichiara il proprio apprezzamento per l'accurato lavoro svolto dalla VII Commissione in occasione del recentissimo esame del disegno di legge sulla « Buona scuola ». Replicando, si dichiara, poi, parzialmente soddisfatto per la risposta, in quanto, alla vigilia dell'esame di maturità, permangono ancora alcuni aspetti problematici che pregiudicano la corretta preparazione degli studenti del liceo scientifico all'esame di Stato.

**5-05006 Rostellato: Sulla consistenza del personale addetto agli archivi di Stato.**

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gessica ROSTELLATO (PD), replicando, dopo aver rilevato con soddisfazione che il MIBACT è a conoscenza dei problemi relativi agli archivi di Stato, osserva che, mentre gli aspetti concernenti le sedi degli stessi sono stati proficuamente affrontati nella risposta del Governo, non sono state prospettate ancora soluzioni relative al personale. Auspica, quindi, che, in virtù del fondamentale ruolo svolto dagli archivi di Stato, il per-

sonale a essi assegnato sia incrementato adeguatamente.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, assicura che il tema degli archivi storici sta particolarmente a cuore della Commissione.

**5-04763 Luigi Gallo: Sulla società «Arte lavoro e servizi – Ales Spa».**

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dalla sottosegretaria, che affronta tutte le questioni poste dall'interrogazione in oggetto. Osserva, quindi, che l'assunzione di personale da impiegare nel sito archeologico di Pompei, in precedenza affidata alla selezione da parte di soggetti privati, avviene ora, forse a seguito della presentazione della presente interrogazione, tramite procedura concorsuale. Assicura, quindi, che continuerà a vigilare su tale questione, che sarà oggetto di ulteriori atti di sindacato ispettivo, a tutela della massima trasparenza delle attività di competenza del Ministero.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**5-05048 Carnevali: Sul contrasto su scala nazionale del fenomeno del bullismo delle scuole.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema posto all'attenzione con l'interrogazione cui si risponde è oggetto di costante e intenso interesse da parte del Ministero. L'impegno profuso dall'Amministrazione nel promuovere l'educazione alla legalità e al rispetto delle regole e nel contrastare qualsiasi forma di violenza è ampio e di seguito si accennerà ad alcune misure.

Si può affermare che, così come a livello centrale sono numerosi gli strumenti di indirizzo adottati, l'azione degli uffici operativi è quanto mai tempestiva nell'affrontare i singoli episodi segnalati o dei quali si viene a conoscenza tramite i mezzi d'informazione.

Tanto è avvenuto anche nelle due situazioni ricordate dall'onorevole interrogante.

Con riferimento a quanto verificatosi presso l'istituto professionale « Pastore » di Varallo Sesia, l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha immediatamente disposto un'indagine ispettiva per chiarire la dinamica dei fatti e le responsabilità delle persone coinvolte. All'esito degli accertamenti, sono stati avviati procedimenti disciplinari sia nei confronti della docente presente in aula, sia verso gli studenti autori dei comportamenti violenti che nei confronti di coloro che hanno assunto un ruolo di spettatori passivi.

Inoltre, sono state realizzate attività informative e formative, dedicate a tutti gli studenti e a tutti i docenti dell'istituto. Tali iniziative, che hanno visto la partecipazione di esperti della materia, sono state organizzate dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, dalla competente Direzione generale di questo Ministero,

dall'Associazione « Telefono azzurro » e dalla Polizia postale e delle comunicazioni, in collaborazione tra loro.

Analogamente, il dirigente scolastico dell'Istituto « Carlo Livi » di Prato ha immediatamente avviato un'indagine conoscitiva su quanto avvenuto nella sezione staccata del liceo artistico di Montemurlo. Si è poi riunito il consiglio di classe in seduta straordinaria per l'istruttoria della procedura disciplinare nei confronti dell'allieva che si è conclusa con la comminazione della sospensione dalle lezioni per avere la stessa realizzato e messo in rete un video lesivo della dignità della compagna.

Come sopra accennato, il Ministero è fortemente impegnato a prevenire il fenomeno del cyberbullismo, che ha interessato in maniera significativa la generazione dei così detti *digital natives*.

Infatti, dall'obiettivo di dare sistematicità e omogeneità a tutti gli interventi preventivi e ai progetti finora realizzati sul territorio nazionale, finalizzati a prevenire ogni forma di violenza giovanile, è scaturita l'esigenza di definire linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo destinate al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie che contengano indicazioni e riflessioni per la conoscenza e la prevenzione del cyberbullismo e dei fenomeni ad esso correlati.

Per queste ragioni alle Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo adottate già il 5 febbraio 2007, hanno recentemente fatto seguito le nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione

e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Si tratta di un documento realizzato da esperti che ha visto il coinvolgimento di 30 enti e associazioni aderenti all'Advisory Board dell'iniziativa Safer Internet Centre. Tali Linee sono state pubblicate lo scorso 13 aprile e sono consultabili in rete.

Queste nuove Linee danno continuità e si innestano nelle politiche e negli strumenti già in uso da tempo quali, ad esempio, il numero verde; il sito *internet-smontailbullo.it* – che si occupa di inquadrare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale, fornendo utili strumenti e suggerimenti per fronteggiarlo, ed indicando una ricca bibliografia e filmografia sull'argomento; l'indirizzo mail *bullismo@istruzione.it* che, così come il numero verde, accoglie segnalazioni di casi ma anche richieste di informazioni e consigli; gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo attivi presso gli Uffici scolastici regionali, che rappresentano un importante riferimento a livello territoriale.

Alla luce delle nuove Linee, le scuole sono invitate a « favorire la costituzione di reti territoriali allo scopo di realizzare progetti comuni e di valutare processi e risultati prodotti ». La comunità scolastica è chiamata nel suo complesso ad aggiornare il regolamento di istituto, per esempio, anche sul fronte delle sanzioni disciplinari; ad aiutare famiglie e studenti con questionari; ad aprire sportelli di ascolto *on line* o dal vivo; a far entrare esperti in istituto a seconda delle esigenze del momento.

Oltre a ciò, i citati Osservatori regionali devono confluire nei Centri territoriali di supporto (CTS), già istituiti dagli USR in

accordo con il MIUR, ai quali spetta di coordinarsi con altri enti per gestire risorse e offrire servizi ai ragazzi che si confrontano con episodi di bullismo e *cyberstalking*.

Infatti, per dare concretezza alle indicazioni fornite, il MIUR, intende procedere ad una reinterpretazione della struttura organizzativa creata precedentemente, vale a dire gli Osservatori Regionali che, negli ultimi anni, hanno svolto un ruolo di supporto alle scuole e di raccordo con Enti pubblici e del Terzo Settore. Una « riorganizzazione della *governance* », quindi, con il trasferimento delle funzioni oggi in capo agli Osservatori regionali sia ai Centri territoriali di supporto, istituiti nell'ambito del Progetto « Nuove tecnologie e disabilità » dagli Uffici scolastici regionali in accordo con il MIUR e collocati a livello provinciale presso scuole-polo, sia alle loro ulteriori articolazioni territoriali.

Alla competente Direzione generale di questo Ministero è affidato, altresì, il compito di coordinare il progetto « Generazioni Connesse – Safer Internet Centre Italiano », cofinanziato dalla Commissione Europea in partenariato con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in rete. Il progetto, i cui dettagli sono consultabili sul sito *www.generazioniconnesse.it*, agisce su tre ambiti specifici: la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di *Internet* (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori); la Helpline, per supportare gli utenti su problematiche legate alla rete, e due Hotlines per segnalare la presenza *on line* di materiale pedopornografico.

## ALLEGATO 2

**5-05330 Oliverio: Sulla preparazione  
alla prova di maturità nel liceo scientifico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla prova simulata di matematica del 25 febbraio u.s. si precisa che il Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del 29 gennaio u.s. non ha mutato la tipologia della seconda prova, che quindi rimane identica a quella degli anni precedenti; essa consiste in due problemi, di cui lo studente deve svolgerne uno, e in dieci quesiti, di cui ne deve svolgere cinque.

L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, in materia di riordino dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ha invece ridefinito il profilo in uscita al percorso di studi relativo al liceo scientifico. Gli obiettivi specifici di apprendimento e le competenze in uscita al percorso sono conseguentemente elencate nelle relative «Indicazioni nazionali».

Con l'anno scolastico in corso, 2014/2015, si conclude, pertanto, il primo quinquennio di applicazione della riforma e l'esame di Stato non può non tener conto di quanto stabilito nelle Indicazioni nazionali, in particolare la seconda prova che verte su discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio (matematica e fisica). In particolare, la prova deve valutare la competenza in matematica oltre alle conoscenze e alle abilità nella soluzione di problemi che devono essere attinenti a situazioni di realtà. Quanto riportato nelle Indicazioni nazionali è stato recepito anche dagli autori di libri di testo che, ormai, propongono negli eserciziari problemi attinenti a situazioni di realtà.

Si riferisce inoltre che, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 821

dell'11 ottobre 2013, sono stati stanziati a livello nazionale fondi a favore di iniziative di formazione del personale docente della scuola secondaria di secondo grado in relazione all'esigenza di adeguare l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato alle modifiche introdotte dai regolamenti di riordino di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 2010. I corsi di formazione sono avviati dagli Uffici scolastici regionali a partire dal corrente anno scolastico.

Per quanto riguarda più specificamente la simulazione della seconda prova di matematica effettuata il 25 febbraio scorso oggetto dell'interrogazione in discussione, si evidenzia che in 716 istituti, coinvolgendo circa 47.263 allievi, è stato effettuato un monitoraggio dei risultati ottenuti dagli studenti. Gli esiti hanno dimostrato la capacità di soluzione dei problemi proposti con il 55 per cento di risultati oltre la sufficienza, il 30 per cento vicini alla sufficienza e il 15 per cento insufficienti.

Questi dati non si discostano molto dai risultati ottenuti nella seconda prova di esame nei precedenti anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, quando si era ottenuto il 15 per cento di risultati insufficienti. I dati presentano, inoltre, una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale. Analogo monitoraggio è stato effettuato per la seconda simulazione, svoltasi il 22 aprile scorso.

In conclusione, questo Ministero si impegna fin d'ora a monitorare anche i risultati della seconda prova di matematica negli esami di Stato attraverso un questionario disponibile nell'applicativo SIDI per tutte le commissioni d'esame.

## ALLEGATO 3

**5-05006 Rostellato: Sulla consistenza del personale addetto agli archivi di Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Valente, unitamente ad altri, chiede rassicurazioni in merito alla perdurante funzionalità degli Archivi di Stato nella loro attività di studio, ricerca e conservazione del patrimonio culturale in essi conservato.

Permettetemi di concordare, in via preliminare, con quanto osservato dagli Onorevoli interroganti circa gli effetti negativi della lenta erosione delle risorse dedicate al settore archivistico e del mancato *turn over*.

Desidero poi sottolineare che il compito istituzionale di conservazione dei beni archivistici statali è esercitato dall'Archivio Centrale dello Stato (per i documenti prodotti dagli organi centrali dello Stato unitario), da 97 Archivi di Stato e da 34 sezioni di Archivio di Stato (per i documenti prodotti dagli Stati preunitari e dagli organi periferici dello Stato unitario).

Il compito istituzionale di tutela del patrimonio archivistico non statale e di controllo sulla circolazione interna e internazionale è invece esercitato da 14 Soprintendenze Archivistiche, di cui 3 (Bologna, Genova e Palermo) svolgono anche i compiti di conservazione tipici degli Archivi di Stato.

Spettano invece all'istituto Centrale per gli Archivi compiti di coordinamento, consulenza e ricerca in materia di ordinamento e inventariazione, anche in rapporto allo sviluppo delle nuove tecnologie.

Gli Archivi di Stato italiani conservano un patrimonio senza uguali, che consiste in (dati Sistan 2012, ultimi disponibili):

13.475.877 unità cartacee;

1.347.364 pergamene, 803.785 mappe, 35.826 sigilli e tipari, 12.957 monete;

903.046 fotografie, 5.507.337 negativi, 506.476 microfilms, 549.105 microfiches;

154.537 audiovisivi.

Lo sviluppo delle relative scaffalature ammonta a 1.609.499 metri lineari.

A ciò si aggiunga che gli Archivi di Stato più importanti conservano raccolte bibliografiche non inferiori, per consistenza e pregio, a quelle di molte biblioteche pubbliche statali e per questo assoggettate al medesimo regime giuridico (regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917).

Purtroppo, molti Istituti non sono, però, da anni in grado di ricevere nuovi versamenti per carenza di spazio.

Occorre altresì rilevare che l'articolo 12, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha diminuito i termini per il versamento agli Archivi di Stato della documentazione prodotta dagli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e non più occorrente alle necessità del servizio.

Se quindi, in media, ogni anno l'incremento del patrimonio è quantificabile in 6.500 metri lineari di scaffalature, ciò imporrà, in fase di prima applicazione, l'obbligo di ricevere almeno metri lineari di documentazione.

L'abolizione delle Province, infine, creerà il problema della conservazione dei loro archivi.

Ove si stabilisse di assegnarli alla cura del Ministero, ed in particolare alla Direzione generale Archivi, la necessità di

spazi aumenterebbe in maniera esponenziale. A tal fine, la stessa Direzione generale ha proposto anche il trasferimento degli immobili demaniali in cui tali Enti hanno sinora operato, in funzione della nascita di poli archivistici.

Tengo ad assicurare in questa occasione che il Ministero è attivamente impegnato, con il Governo nel suo complesso, per affrontare al più presto, eventualmente ricorrendo anche alla decretazione d'urgenza, il tema degli Archivi e delle biblioteche delle Province e delle sedi in cui essi sono ospitati.

Attualmente, sono utilizzati, come sedi ad uso degli Istituti archivistici:

238 immobili, di cui:

82 in uso governativo;

19 in comodato d'uso;

137 assunti in locazione passiva (di cui 26 appartenenti a enti locali, 11 a altri enti e i restanti a privati) Il relativo stanziamento in bilancio ammonta, per il 2014, a euro 20.265.577,00.

Il problema dell'improficua spesa per locazioni passive, mediante un piano di acquisizioni, è stato più volte segnalato dalla stessa Direzione generale Archivi che aveva anche ipotizzato il ricorso all'istituto del *leasing* per finanziare la costruzione di edifici destinati appositamente a archivio e acquistare complessi non vincolati. Ipotesi tuttavia non praticabile allo stato dell'attuale legislazione.

La dismissione di ex caserme potrebbe però rendere ipotizzabile un piano di riutilizzo di tali immobili quali sedi di Archivio di Stato.

Anche se, come è noto, gli edifici adibiti a uso archivio devono essere conformi, non solo alla disciplina generale di prevenzione incendi e di sicurezza e igiene del lavoro ma devono anche corrispondere a specifici standard costruttivi, tecnici e di sicurezza, fissati sia a livello nazionale che a livello internazionale, dal Consiglio Internazionale degli Archivi.

Un ulteriore aspetto da evidenziare è quello connesso alla normativa in materia

di razionalizzazione degli spazi della P.A., che prevede, tra l'altro, una riduzione, in termini di spazio, del 30 per cento degli immobili demaniali utilizzati, nonché una riduzione, in termini economici, del 50 per cento della spesa per locazioni. Ciò contrasta con la missione istituzionale degli istituti archivistici, finalizzata alla corretta conservazione dei fondi documentari, a tutela sia delle situazioni giuridicamente rilevanti dei cittadini che dell'interesse, costituzionalmente protetto, alla ricerca storica, in specie dopo le innovazioni recate dal decreto-legge n. 83/2014.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si evidenzia come l'uso di un complesso demaniale non costituisce, quindi, una soluzione fattibile *tout court*, specie in una fase di tagli consistenti alle spese che rendono impossibile finanziare interventi onerosi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico, indispensabili per la destinazione ad archivio. Giova in proposito sottolineare la progressiva diminuzione, negli anni, dei finanziamenti disponibili per investimenti.

Vorrei rammentare che, nel 2004, furono assegnati complessivamente euro 28.317.339,46 tra programmazione ordinaria per i lavori pubblici, programmazione Fondi Lotto, risorse derivanti dal fondo unico degli investimenti e proventi derivanti dagli introiti dei biglietti; per l'anno 2014 sono stati invece stanziati complessivamente euro 3.535.488,00 (poco più del 12 per cento di quanto assegnato dieci anni fa).

Si precisa che questa Amministrazione ha sempre verificato l'eventuale disponibilità di immobili in uso governativo prima di assentire a nuove locazioni e procede tuttora a valutare attentamente ogni proposta di immobili demaniali, effettuando studi di fattibilità finalizzati a determinarne l'idoneità in rapporto alle risorse ottenibili.

Viene verificata, in via prioritaria, la disponibilità, sull'applicativo informatico messo a disposizione dell'Agenzia del Demanio (cosiddetto «Paloma» all'interno dell'applicativo «Ratio»), di immobili di proprietà pubblica, e/o di enti pubblici territoriali e non territoriali. In caso di assenza, nel predetto sistema, di beni ido-

nei all'uso, viene richiesta, alla locale Agenzia del Demanio, la prevista dichiarazione di indisponibilità di beni demaniali; contemporaneamente, si richiede alle Regioni ed agli Enti locali di verificare la disponibilità di immobili da concedere a titolo gratuito. Ove tutte le predette ricerche avessero esito negativo, viene esperita indagine di mercato mediante idonee e documentate forme di pubblicità attraverso la stampa; ci si avvale, altresì, delle informazioni presenti nell'applicativo « Paloma » relative a beni di proprietà privata; in questo modo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 2014, si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Giova altresì ricordare che alcuni Istituti sono tuttora ospitati a titolo oneroso in immobili di proprietà delle Amministrazioni Provinciali, cui fino al 1960 competeva l'onere per la fornitura di locali, suppellettili e servizi per gli Archivi di Stato e che per tale titolo avevano, a suo tempo, ricevuto contributi statali (legge 9 luglio 1959, n. 558).

In sede di applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, si sta valutando la proposta della Direzione generale di trasferimento di tali complessi immobiliari allo Stato e di altre iniziative normative che assicurino una migliore efficienza e efficacia dell'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico.

## ALLEGATO 4

**5-04763 Luigi Gallo: Sulla società  
« Arte lavoro e servizi – Ales Spa ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Gallo, unitamente ad altri suoi Onorevoli colleghi, richiede notizie in merito all'attività svolta nell'area archeologica di Pompei dalla Società Ales.

Nel concordare, preliminarmente, con la sintetica ricostruzione « storica » sulla istituzione di Ales Spa vorrei anticipare che la risposta, essendo puntualmente articolata sui punti evidenziati dagli onorevoli interroganti e risulterà, sotto alcuni aspetti, ridondante.

Inizio formulando alcune precisazioni laddove si afferma che « nella deliberazione n. 67 del 2011 l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha evidenziato come Ales ed Arcus abbiano le stesse funzioni e che nessuna delle due società avrebbe i requisiti per operare in *house providing*, nonostante la partecipazione totalitaria del MIBACT ».

L'affermazione infatti non restituisce il fatto nella sua completezza.

Successivamente alla citata deliberazione n. 67 del 6 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza, il Ministero per i beni culturali ha provveduto a variare lo Statuto di Ales (in data 3 agosto 2011) introducendovi il meccanismo del controllo analogo, costituendo un apposito e specifico Comitato e dotandolo di apposito e specifico regolamento.

Tali modifiche sono state invero prese in considerazione dalla Autorità di Vigilanza con una nota del 12 dicembre 2011 (indirizzata al Ministro *pro tempore*), ed in particolare, con specifico riferimento alla configurabilità giuridica di Ales quale società « in house » del MiBACT, la medesima Autorità ha preso atto dell'avvenuta

istituzione di un effettivo controllo analogo che ha consentito di raggiungere l'obiettivo di vincolare l'attività di gestione ordinaria e straordinaria della Società alle prescrizioni del Ministero con atti vincolanti provenienti dall'Amministrazione medesima.

È stato così attuato un meccanismo tale da sostanziare il controllo analogo in un « potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile », come più tardi affermato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione del 25 novembre 2013, n. 26283.

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che Ales e Arcus non hanno affatto le stesse funzioni: la prima è una società operativa che eroga servizi ed ha circa 700 dipendenti; la seconda è una società esclusivamente finanziaria ed ha 10 dipendenti.

Vorrei poi riferirmi alla parte dell'interrogazione ove si riporta il contenuto di una lettera della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche coordinamento nazionale (FLP).

Contenuto peraltro generico e privo di qualsiasi riferimento a fatti precisi e riscontrabili e, per di più, redatto da un Sindacato FLP che non aveva e non ha rappresentatività né iscritti in Ales – che fa capo al comparto « Servizi e Commercio » – e non ha mai partecipato a riunioni od avuto rapporti con Ales. Sindacato che non conosce, evidentemente, i limiti dei « poteri » di Ales, tra i quali non rientra

certamente quello di modificare e variare i contingenti di personale tra le varie Sedi del Ministero: tali variazioni, laddove ci siano state, sono state disposte esclusivamente dal Ministero. L'unica affermazione che nel testo contenuto nel decimo capoverso dell'interrogazione attiene ad un fatto specifico è quella secondo cui « non sarebbero stati inseriti nell'organico della società i lavoratori socialmente utili, che vedevano così calpestati i propri diritti ». Tale affermazione non risponde al vero: infatti tutti tali lavoratori sono dipendenti di Ales a tempo indeterminato.

Nel capoverso successivo si afferma, a proposito di assegnazione di incarichi di consulenze esterne, che i costi di Ales spa avrebbero subito un aumento a dismisura e la Società avrebbe registrato una perdita fiscale residua di 1.330.605 di euro, nonostante un utile di esercizio di 462.503 di euro ».

Quanto alle consulenze, si rappresenta che quelle a favore di Ales sono state, nel 2014, tre.

Tutte e tre sono state disposte sotto la tipologia contrattuale delle consulenze dalla Direzione generale Valorizzazione, presso la quale hanno operato; le tre unità sono state individuate con apposito avviso pubblico e da una Commissione composta da tre membri del Ministero (per le seguenti attività:

Raccolta ed analisi della documentazione relativa ai Piani di gestione dei Siti UNESCO italiani conclusi, in via di definizione, ed in fase di aggiornamento finalizzata alla pubblicazione di uno stato dell'arte sulla gestione dei siti Unesco italiani;

Supporto per il monitoraggio tecnico-amministrativo dei progetti finanziati a valere sulla legge 77/2006, comprensivo di attività di help desk per le attività di presentazione delle domande e delle attività di rendicontazione;

Supporto per il monitoraggio tecnico-amministrativo dei progetti finanziati a valere sulla legge 77/2006, comprensivo di aggiornamento ed implementazione delle schede dei progetti).

Le tre consulenze hanno avuto un ammontare complessivo di euro 63.000,00; pari, cioè, allo 0,002 per cento del fatturato complessivo della Società.

Per quanto riguarda l'« aumento a dismisura dei costi della Società », vorrei precisare che Ales, a partire dal 2011, ha raddoppiato il proprio fatturato ed il proprio personale a seguito di nuove commesse.

Il preciso riferimento ai presunti rapporti tra i costi della Società e la « perdita fiscale residua di euro 1.330.605,00, nonostante un utile di esercizio di euro 462.503,00 riportata nella Nota Integrativa al Bilancio 2012 », mi obbliga, come già anticipato, ad una risposta dettagliata della cui prolissità mi scuso fin d'ora con la Presidenza e con gli Onorevoli presenti, ma vorrei evidenziare che tale perdita fiscale costituisce la parte residua di un totale di perdite fiscali accumulate nel corso degli esercizi 2008, 2009 e 2010, in un periodo quindi antecedente all'attuale amministrazione.

Ancora: tale perdita è stata riportata in bilancio, prevedendone la deducibilità dall'imponibile secondo quanto previsto nella « Manovra correttiva 2011 » (di cui al decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011) che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina fiscale delle perdite in ambito IRES, mediante la riformulazione del testo dell'articolo 84, comma 1 e 2, del TUIR; nonché nella normativa di cui all'articolo 2, comma 1 del « Decreto Salva-Italia », decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, con cui è stata data la possibilità di dedurre l'Irap sul costo del personale dalle imposte sui redditi (Irap e Ires).

L'esercizio 2010 è stato l'ultimo anno in cui Ales rileva una perdita sia civilistica che fiscale. Dall'esercizio 2011, la società ha chiuso bilanci in utile, sia civilistico che fiscale, dopo aver operato variazioni in aumento per costi indeducibili. Dall'esercizio 2011, pertanto, si è provveduto a

compensare ai fini IRES le perdite fiscali, nei limiti dettati dal TUIR, del reddito imponibile dell'anno.

Alla luce di quanto sopra esposto circa gli anni di generazione della perdita fiscale e delle modalità di utilizzo della stessa perdita negli anni in cui c'è stato un utile fiscale, la perdita residua a bilancio al 31 dicembre 2012, costituita dalle perdite 2008/2009/2010, di euro 1.330.605 è stata correttamente imputata.

Fino al 31 marzo 2011, data di nomina della presente Amministrazione di Ales, la Società aveva chiuso i propri bilanci con perdite rispettivamente di: euro 809.440,00 per il 2007; euro 1.030.571,00 per il 2008; euro 2.381.435,00 per il 2009; euro 1.102.324,00 per il 2010. Successivamente la Società ha chiuso i propri bilanci con utili netti pari a: euro 98.552,00 per il 2011; euro 462.503,00 per il 2012; euro 1.842.237,00 per il 2013; l'utile netto previsto per il 2014 è di 1.906.000,00 di euro.

Ales è altresì passata dai 333 Dipendenti nel 2010 ai 634 Dipendenti del 2014; a questi vanno aggiunti i 37 lavoratori « interinali » dei quali si dirà dopo, a copertura dei posti in attesa di essere ricoperti previa autorizzazione del Controllo analogo ministeriale per un totale di n. 671 unità.

In merito alle « agitazioni sindacali, con turisti in fila davanti agli ingressi e con danni per l'immagine dell'Italia intera » ed alla selezione di 30 addetti per l'assistenza al pubblico e per la vigilanza, vorrei precisare che Ales, a fronte dell'elevatissimo numero di candidature pervenute (ottomila trecento) e dei tempi previsti per le relative verifiche, ha immediatamente affidato ad un'Agenzia di lavoro interinale l'incarico di fornire i trenta addetti, dotati degli stessi requisiti richiesti nel bando ed all'unica condizione che non avessero presentato la propria candidatura per la selezione pubblica (onde evitare la creazione di condizioni di vantaggio).

Tali trenta addetti hanno preso servizio presso gli Scavi di Pompei in data 4 agosto 2014 e vi hanno prestato la loro opera fino al 22 dicembre 2014, giorno in cui hanno assunto servizio i selezionati dall'avviso

pubblico. Per la qualità del servizio prestato (tutti laureati e plurilingue) hanno ricevuto attestati da visitatori e stampa ed un encomio formale da parte del Soprintendente.

Dell'esito di tale selezione si è data regolare comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito web della Società.

Nell'atto parlamentare si afferma inoltre che « Ales, che già precedentemente aveva offerto tale servizio per gli scavi di Pompei, e quindi dovrebbe avere al suo interno già personale qualificato ed esperto, dimostra quindi di perseverare, nella logica di creare migliaia di elenchi di giovani tirocinanti e precari per far fronte a presunte esigenze "temporanee", in netto contrasto con l'esigenza istituzionale di garantire stabilmente la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale ».

Permettetemi di sottolineare che tale affermazione nasce dall'errato convincimento che Ales abbia un proprio « organico » di dipendenti, stabili ma senza mansioni assegnate e quindi trasferibili in gruppo da una parte all'altra delle undici Regioni nelle quali essa eroga al Ministero i servizi richiesti.

In realtà Ales è una Società per azioni ovvero un soggetto imprenditoriale che, secondo quanto stabilito dal Codice Civile opera secondo i criteri di produttività, economicità ed efficienza. Ogni singolo dipendente di Ales è impiegato nelle specifiche mansioni previste nelle singole commesse affidate dalle strutture del Ministero in oltre novantasei siti lavorativi (Musei, Aree archeologiche, Biblioteche, Archivi di Stato, Soprintendenze, Uffici).

Tutti i dipendenti, ad oggi, sono assunti a tempo indeterminato. Ciò non toglie, però, che se qualche commessa ministeriale dovesse venir meno (cosa mai accaduta negli anni ma, in ipotesi, possibile) i relativi dipendenti dovrebbero essere licenziati. Questa premessa mi consente di dimostrare che Ales, proprio per questi motivi, non poteva e non può avere al proprio interno una « riserva » di personale in attesa di essere destinato a nuovi incarichi.

Si sostiene inoltre che l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici con la già citata delibera n. 67 del 2011, aveva sottolineato che « l'affidamento ad Ales della gestione di servizi per il pubblico di siti museali di primaria rilevanza appare travalicare quanto consentito per gli affidamenti *in house*. Peraltro, affidamenti diretti senza una preventiva verifica della situazione di mercato potrebbe comportare ripercussioni sul grado di concorrenza, sottraendo quote di contratti pubblici al mercato ed escludendone l'accesso ai soggetti economici privati potenzialmente interessati. Infine, si osserva che Ales non può svolgere attività ulteriori rispetto a quelle (già ampie) espressamente previste dallo statuto sociale atteso che, sottraendo le stesse attività al confronto concorrenziale del mercato, si lederebbero i principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, di cui all'articolo 2 del Codice dei Contratti Pubblici ».

Anche su questo argomento evidenzio quanto già dianzi ricordato circa la riconsiderazione compiuta dall'Autorità in data 12 dicembre 2011, sullo Statuto di Ales e sulla qualificazione della Società ad operare nella gestione di servizi per il Pubblico. Per quanto riguarda il confronto concorrenziale del mercato, vorrei richiamare il seguente esempio specifico: nel 2011 il Ministero affidò ad Ales tre commesse (Servizio di Comunicazione Patrimonio Culturale – Gestione Tutela e Sicurezza di siti archeologici insediamenti culturali – Servizio di riordino e gestione informatizzata archivi) per un corrispettivo complessivo di euro 14 milioni 144 mila 900 euro.

Le tre commesse erano in precedenza affidate a tre Associazioni Temporanee d'impresa, private, per un corrispettivo complessivo di euro 17.081.306,32.

L'affidamento ad Ales (che ha assunto tutti i 264 Lavoratori Socialmente Utili che venivano impiegati dai privati) ha comportato per le Finanze Pubbliche un risparmio di euro 2.936.406,32, pari al 17,20 per

cento della spesa prima sostenuta attraverso l'affidamento al confronto concorrenziale del mercato.

Circa la presunta incompatibilità (o, comunque, inopportunità) fra i due ruoli, che fanno capo a Giuseppe Proietti, di Amministratore Unico di Ales e di Sindaco di Tivoli mi preme evidenziare che ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), non esiste alcuna incompatibilità tra le cariche di Amministratore Unico di Ales Spa (Ente di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale) e di Sindaco del Comune di Tivoli nella stessa persona.

L'esperienza acquisita dallo stesso Proietti presso il Ministero, ai massimi vertici della gestione amministrativa, costituisce, piuttosto, un vantaggio nella gestione dell'attività di supporto al Ministero svolta dalla Società.

Vorrei poi precisare, per quanto qui possa rilevare, che Giuseppe Proietti, fin dalla sua elezione a Sindaco di Tivoli, ha rinunciato (per sua libera scelta e non per obbligo di legge) a tutte le indennità spettanti a tale carica, che vengono destinate direttamente dal Comune ad opere e lavori di pubblica utilità.

In merito alla trasparenza da garantirsi, sui siti *web* delle Pubbliche Amministrazioni, alle informazioni sui procedimenti amministrativi e sui bilanci nonché sui costi di produzione dei servizi erogati ai cittadini evidenzio, al riguardo, che sia il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI), sono stati approvati con Determina dell'Amministratore Unico in data 30 gennaio 2015.

Tutti i dati sono attualmente presenti sul sito *web* della Società.

Per quanto riguarda i controlli ed il monitoraggio effettuati dal Ministero per garantire il rispetto del criterio del controllo analogo disciplinato dalla giurispru-

denza comunitaria e nazionale preciso che, successivamente alla modifica apportata in data 3 agosto 2011 allo Statuto di Ales, articolo 19, il Ministero ha approvato, in data 7 settembre 2011, il « Regolamento per il controllo analogo su Ales Spa »; ha poi costituito l'apposito « Comitato per il controllo analogo », attraverso il quale il Ministero medesimo ha vincolato l'attività di gestione ordinaria e straordinaria della Società alle proprie prescrizioni, al proprio controllo ed alla propria vigilanza. Statuendo addirittura, ad esempio, che tutti gli atti contrattuali e negoziali di importo superiore ad euro 10.000,00, di qualsiasi natura e corredati da tutta la documentazione tecnico/amministrativa (bandi, capitolati, disciplinari) siano sottoposti al suddetto Comitato per ottenere la preventiva autorizzazione alla stipula. A tale Regolamento ed a tutte le sue procedure si è dato immediato e puntuale adempimento.

In merito alla richiesta relativa a quanti sono i dipendenti di Ales appartenenti o appartenuti alla categoria di Lavoratori socialmente utili in percentuale rispetto al personale complessivo della società e se esista un monitoraggio sui costi delle consulenze esterne e sul personale assunto per le consulenze, si fa presente che gli attuali dipendenti di Ales appartenuti alla categoria dei Lavoratori socialmente utili sono 454 ovvero il 67 per cento del personale complessivo della Società.

In merito a che « criteri seguiranno le assunzioni citate per gli scavi di Pompei e

come saranno o sono state selezionate le 75 persone che dovevano essere assunte entro dicembre » si evidenzia che le suddette assunzioni sono state effettuate attraverso la pubblicazione di un bando di selezione pubblicato sul sito internet della società, sui principali siti internet di ricerca di personale e sul *Il Mattino*. Le procedure di selezione, che sono state effettuate secondo criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, sono state affidate a due distinte società (una per i trenta « Addetti alla accoglienza e vigilanza » ed una per le seguenti posizioni: « Addetti Ufficio Amministrativo Gare e Appalti », « Fabbri », « Operatori Ufficio Contenzioso », « Addetto Ufficio Contenzioso », « Geometra per monitoraggio stato avanzamento lavori », « Responsabile Gestione Operativa », « Assistente ESPI », « Operatori amministrativi per rendicontazioni amministrative », « Supervisor », « Esperti Area Web », « Operatore ESPI », « Tecnico Informatico ») per la selezione del personale. I candidati sono stati sottoposti ad un test tecnico a risposta multipla con correzione ottica e ad un successivo colloquio conoscitivo, all'esito del quale le società che hanno effettuato le selezioni hanno trasmesso ad Ales una graduatoria con i candidati ritenuti idonei. Tale graduatoria è stata utilizzata in rigoroso ordine di scorrimento da Ales, che ha così effettuato le assunzioni.

L'esito di tutte le selezioni di personale è pubblicato sul sito internet nella sezione « Lavorare in Ales ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
---	----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05660 Matarrese: Iniziative del Governo a tutela del sito di interesse comunitario « Valle Ofanto – lago di Capacciotti » .....	62
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-05661 Zaratti: Sulle modalità di impiego e di ripartizione dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas a effetto serra .....	63
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-05662 Segoni: Sull'emanazione delle linee guida in materia di utilizzazione delle risorse geotermiche .....	63
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	67
5-05663 Terzoni: Iniziative del Governo per la messa in sicurezza della ex strada statale 452 della Contessa .....	63
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	68

#### INTERROGAZIONI:

5-02732 Fiorio: Urgenti iniziative del Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella regione Piemonte.	
5-02779 Fiorio: Urgenti iniziative del Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella regione Piemonte .....	63
5-05586 Braga: Sull'affidamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ..	64
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	69
5-02468 Mannino: Sull'attuazione della circolare del Ministero dell'ambiente del 6 agosto 2013, relativa ai sistemi di trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti .....	64
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	71

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, attestata la presenza della relatrice Stella Bianchi, fa notare che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Chiede quindi alla rappresentante del Governo che la Commissione possa disporre di un ulteriore congruo termine per la conclusione dell'esame del provvedimento in questione, considerato che, in assenza del richiamato parere della Conferenza Stato-regioni, non ha potuto pronunciarsi.

La sottosegretaria Silvia VELO dichiara la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione fino alla prima settimana di giugno.

Con riferimento ai contenuti dello schema di decreto in esame, osserva che la direttiva 2003/87/CE prevede, all'articolo 18, che gli Stati membri designino una Autorità nazionale competente per la gestione del complesso sistema di scambio quote EU-ETS. Fa notare che all'articolo 10, lettera i), la medesima direttiva prevede che parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di CO<sub>2</sub> destinati a finalità ambientali possa essere impiegato per « coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario ». Nel caso italiano, la normativa di recepimento (articolo 4, comma 15, del decreto legislativo n. 30 del 2013) ha stabilito che il Comitato ETS, cioè l'Autorità nazionale competente, svolga le proprie funzioni senza che ai componenti venga riconosciuto alcun emolumento, compenso, né rimborso spese.

Tale previsione non appare, a suo avviso, oggettivamente coerente con i numerosi compiti e responsabilità assegnate al Comitato dallo stesso articolo 4 del richiamato decreto legislativo, tra i quali rientrano le procedure per l'assegnazione e il rilascio delle quote a titolo gratuito nonché le attività connesse al ciclo di « *compliance* » da parte delle imprese rispetto agli obblighi previsti. Ritiene quindi che, per ottemperare correttamente, i compo-

nenti del Comitato debbano garantire un impegno costante e continuativo difficilmente reperibile da parte di figure professionali esperte senza alcun riconoscimento di tipo economico. Rileva, inoltre, che la possibilità di prevedere una spesa per il funzionamento del Comitato ETS consente di mantenere in capo a quest'ultimo la funzione di irrogazione delle sanzioni, senza trasferire la completa gestione delle procedure ai prefetti, come invece previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera f) del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05660 Matarrese: Iniziative del Governo a tutela del sito di interesse comunitario « Valle Ofanto – lago di Capacciotti ».**

Giovanni FALCONE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, testé sottoscritta.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni FALCONE (SCpI), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta, auspica che gli enti territoriali, segnatamente la Regione Puglia, adottino tempestivamente le iniziative di competenza, per far fronte allo stato di degrado dell'area in questione.

**5-05661 Zaratti: Sulle modalità di impiego e di ripartizione dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas a effetto serra.**

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filiberto ZARATTI (SEL), nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, manifesta dubbi sull'effettiva destinazione delle risorse derivanti dai proventi delle aste relative all'anno 2013 a programmi di carattere ambientale, prospettando l'eventualità che le stesse siano invece destinate ad altre finalità, tra le quali il pagamento delle retribuzioni del personale ministeriale. Propone che la questione sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione, anche attraverso uno specifico atto di indirizzo.

**5-05662 Segoni: Sull'emanazione delle linee guida in materia di utilizzazione delle risorse geotermiche.**

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), nel prendere atto delle rassicurazioni della rappresentante del Governo circa il rispetto degli impegni assunti con la risoluzione n. 8-00103 in materia di impianti geotermici, si dichiara soddisfatto della risposta.

**5-05663 Terzoni: Iniziative del Governo per la messa in sicurezza della ex strada statale 452 della Contessa.**

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Patrizia TERZONI (M5S), nel prendere positivamente atto della disponibilità delle risorse necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino della fruibilità della ex strada statale 452, rileva la necessità che l'Esecutivo monitori comunque attentamente la questione, in ragione della rilevante pericolosità di tale asse viario.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-02732 Fiorio: Urgenti iniziative del Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella regione Piemonte.**

**5-02779 Fiorio: Urgenti iniziative del Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella regione Piemonte.**

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, per accordi intercorsi tra il presentatore ed il rappresentante del Governo, lo svolgimento delle interrogazioni 5-02732 e

5-02779 dell'onorevole Fiorio avrà luogo in altra seduta.

**5-05586 Braga: Sull'affidamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).**

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta resa dalla rappresentante del Governo. Richiama, infatti, l'attenzione sulla necessità di superare l'attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si è rivelato oneroso ed inefficiente. Manifesta, inoltre, dubbi circa l'effettiva idoneità del SISTRI, oltre che ad assicurare l'effettiva tracciabilità dei rifiuti ed il loro corretto smaltimento, anche a contrastare la pervasività del fenomeno delle ecomafie, che rappresenta una delle priorità dell'azione di Governo.

**5-02468 Mannino: Sull'attuazione della circolare del Ministero dell'ambiente del 6 agosto 2013, relativa ai sistemi di trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti.**

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, ritenendo comunque che il Ministero dell'ambiente debba vigilare attentamente sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**5-05660 Matarrese: Iniziative del Governo a tutela del sito di interesse comunitario « Valle Ofanto – lago di Capacciotti ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le problematiche rappresentate dagli onorevoli interroganti afferiscono alla compromissione della tutela degli *habitat* e delle specie che caratterizzano l'area in argomento, riconducibili a motivazioni di varia origine, soprattutto ascrivibili, a prescindere da eventuali condotte criminali, al mancato rispetto delle più elementari buone pratiche ambientali.

Solo di recente, peraltro, la gestione del Parco naturale regionale « Fiume Ofanto », in parte ricompresa nel SIC 1T9 120011 « Valle Ofanto – Lago di Capacciotti », è stata accordata alla provincia Barletta-Andria-Trani (BAT), mentre la gestione del sito Natura 2000 risulta di competenza della regione Puglia.

Sono queste, pertanto, le autorità pubbliche nei cui confronti sono incardinate le attività di controllo e vigilanza in ordine ai territori posti sotto la loro gestione.

In merito alle possibili misure di tutela, la regione Puglia ha riferito di aver affidato nello scorso mese di febbraio l'incarico per la redazione delle Misure di Conservazione per i SIC della regione Puglia – ivi incluso il SIC che qui interes-

sa – la cui definizione è prevista entro il termine del corrente anno a livello regionale, per poi proseguire con la fase di designazione dei SIC come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) da parte del Ministro dell'ambiente.

A favore dell'area, è stato inoltre avviato il progetto LIFE NATURA IT/000175 « Aufidus », per un valore economico di oltre 2,3 milioni di euro, il cui obiettivo è quello di realizzare un restauro ambientale globale dell'area di progetto e aumentare la sensibilizzazione delle popolazioni locali al fine di proteggere le zone umide e gli *habitat* prioritari.

In ogni caso, rimane fermo e costante l'impegno profuso dal Ministero dell'ambiente nei confronti di tutti i siti Natura 2000, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, anche favorendo, laddove possibile, un rafforzamento delle attività di controllo a livello locale per contrastare i fenomeni di degrado del territorio, nonché promuovendo iniziative volte al potenziamento di una cultura ambientale che tuteli le zone di maggiore pregio ambientale e naturalistico.

## ALLEGATO 2

**5-05661 Zaratti: Sulle modalità di impiego e di ripartizione dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas a effetto serra.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I proventi delle aste di competenza dell'anno 2013, sono così ripartiti in base alla legge:

a) il 50 per cento, pari a 213,2 milioni di euro, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il rimborso dei crediti spettanti agli operatori degli impianti ETS (*Emissions Trading System*) cosiddetti « nuovi entranti ». Per tali somme, il Ministero dello sviluppo economico sta procedendo alla liquidazione dei crediti spettanti agli operatori aventi diritto;

b) il restante 50 per cento, è destinato alle finalità ambientali ed è suddiviso come segue:

il 70 per cento, pari a 149,2 milioni di euro, è assegnato al Ministero dell'ambiente;

il rimanente 30 per cento, pari a 64 milioni di euro, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico.

Proprio con riferimento a queste ultime risorse destinate a finalità ambientali, il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico stanno dando seguito alla realizzazione di programmi per l'efficienza energetica (di cui al decreto legislativo n. 102/2014), la lotta ai cambiamenti climatici e la mobilità sostenibile. In particolare:

1. per il programma « Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione centrale » sono destinati fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015/2020;

2. per il « Fondo nazionale per l'efficienza energetica » sono destinati fino a 50 milioni annui dal 2014 al 2020;

3. per il « Programma di promozione delle diagnosi energetiche presso le Piccole e Medie Imprese » sono destinati fino a 15 milioni annui dal 2014 al 2020;

4. per il « Programma di informazione e formazione per promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia » sono destinati fino a 1 milione annuo dal 2015 al 2017;

5. per il « Programma di verifiche e controlli in relazione alla diagnosi energetica per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia » sono destinati fino a 0,3 milioni annui dal 2014 al 2020;

6. per il « *Il Green Climate Fund* (GCF) » è destinata una somma pari a 50 milioni di euro nell'ambito dell'impegno preso dall'Italia;

7. per il « Fondo mobilità sostenibile » sono destinati fino a 35 milioni di euro (il disegno di legge cosiddetto « Collegato ambientale », come è noto, è in corso di approvazione al Senato).

In merito all'assegnazione di risorse a Ispra, si rileva che la direttiva comunitaria di riferimento e il decreto legislativo n. 30 del 2013 elencano determinate « attività con finalità ambientale » cui destinare il 50 per cento dei proventi delle aste. Sebbene non sia dunque prevista una assegnazione diretta a enti e istituti, laddove siano individuate attività e programmi specifici rientranti nell'elenco previsto dal citato decreto legislativo, potranno essere stipulati appositi accordi e convenzioni anche con Ispra.

## ALLEGATO 3

**5-05662 Segoni: Sull'emanazione delle linee guida in materia di  
utilizzo delle risorse geotermiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di corrispondere nei tempi previsti agli impegni assunti dal Governo con la risoluzione n. 8-00103 recante « Produzione di energia da impianti geotermici », si sono sin da subito intensificati i contatti e i rapporti tra le competenti Strutture tecniche dei Ministeri interessati.

Più in particolare, per quanto attiene alla individuazione di « linee guida » che definiscano i criteri generali di valutazione, finalizzati allo sfruttamento in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al bilancio idrologico complessivo, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro sismicità, tali incontri informali si sono alla fine concretizzati nell'incontro ufficiale tenutosi lo scorso 18

maggio tra i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente.

In occasione di tale incontro – il primo, peraltro, finalizzato alla elaborazione delle « linee guida » – è stato definito un ben preciso programma di lavoro, stabilendo, in particolare, i criteri generali con cui si procederà alla predisposizione del documento, al fine di definire su tutto il territorio nazionale aree idonee per lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuando tra i criteri prioritari, lo sfruttamento in sicurezza della risorsa.

In relazione al cronoprogramma che il « tavolo » si è dato, allo stato non si ritiene di poter dubitare in alcun modo circa il rispetto dei tempi convenuti nella risoluzione richiamata dagli onorevoli interroganti.

## ALLEGATO 4

**5-05663 Terzoni: Iniziative del Governo per la messa in sicurezza della  
ex strada statale 452 della Contessa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda il tratto umbro della strada regionale 452 «della Contessa», il problema sembra avviato a soluzione. È stato riferito, infatti, dal Commissario delegato all'emergenza in Umbria che in ordine alla gara indetta dalla provincia di Perugia per appaltare i lavori per ripristinare la fruibilità dell'asse viario, la prossima settimana si provvederà all'apertura delle buste delle offerte e che, prevedibilmente, nella prima metà di luglio verranno consegnati i lavori.

Il tempo per realizzare l'intervento è di 180 giorni, per cui, salvo imprevisti, le opere saranno completate entro e non oltre il 31 gennaio 2016.

Le risorse necessarie per realizzare l'intervento sono pari a complessivi 750 mila euro. Di esse, poco più di 530 mila euro sono stati reperiti nell'ambito del primo piano di interventi predisposto dal Commissario delegato e quasi 220 mila euro sono stati stanziati a carico del bilancio regionale.

Per quanto attiene al tratto marchigiano della medesima arteria stradale, è stato riferito dalla regione Marche che in esito alla richiesta del Commissario delegato all'emergenza dell'Umbria di contribuire economicamente alla sistemazione definitiva dei danni causati dalla frana sull'intero tratto interessato, non è stata ancora adottata nessuna determinazione ufficiale.

Si è deciso, tuttavia, con legge regionale n. 15 del 2015, di destinare un « Contributo straordinario per la manutenzione delle strade » alle cinque province marchigiane, ripartendo con delibera di giunta l'importo complessivamente stanziato di 2,9 milioni di euro.

Nei prossimi giorni, con decreto dirigenziale, sarà trasferita alla provincia di Pesaro la somma di circa euro 660 mila euro, parte della quale potrà essere destinata, con decisione autonoma della stessa provincia, ai lavori di sistemazione del tratto di strada interessato dalla frana.

## ALLEGATO 5

**5-05586 Braga: Sull'affidamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Occorre innanzitutto segnalare che nel settembre 2013 è stata istituita la Commissione prevista dall'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, avente il compito di verificare e certificare la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto SELEX, nonché la funzionalità delle tecnologie componenti l'infrastruttura centrale e periferica, il cui esito si sostanzia nel Certificato di verifica di conformità del 31 dicembre 2013 che riporta le seguenti conclusioni: «La Commissione, a seguito dell'analisi delle registrazioni di collaudo sul funzionamento del sistema SISTRI (...) ritiene che non ci siano difetti e/o carenze tali da precludere l'erogazione dei servizi».

A ciò si aggiungono le ulteriori verifiche di funzionalità e monitoraggio del sistema condotte da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale sin dal 2013 per valutare lo stato di efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema, nonché per definire eventuali linee evolutive.

Per quanto attiene all'utilizzo del SISTRI, le analisi dei dati evidenziano un *trend* di crescita negli ultimi 12 mesi che si attesta, nel marzo 2015, a n. 875.759 schede movimentazioni svolte e n. 923.030 registrazioni cronologiche, a fronte di circa 609.666 utenti attivi, ovvero unità produttive, presenti sul sistema.

Tale dato tendenziale avvalorava la scelta operata dal Governo e formalizzata con le disposizioni normative introdotte con il decreto-legge n. 91 del 2014. La sospensione della operatività del SISTRI, così

come la moratoria circa il pagamento dei contributi annuali ed il relativo regime sanzionatorio, è una opzione che è stata a suo tempo considerata ma ritenuta non percorribile, in quanto avrebbe potuto, tra l'altro, indebolire le iniziative volte ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti e il loro corretto smaltimento, appunto in relazione alla grave pervasività delle ecomafie nel ciclo dei rifiuti che vogliamo tutti contrastare.

Con riferimento alle procedure per l'affidamento del servizio, sulla base dell'articolo 11, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013, nel ricordare che la CONSIP Spa è una società per azioni interamente in mano pubblica che svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, si precisa che le attività da essa condotte, in qualità di centrale di committenza, si svolgono nel rispetto delle procedure dettate dal Codice degli appalti.

Si segnala, a tal proposito, che nell'ambito della procedura di definizione del servizio, la CONSIP ha avviato una consultazione quanto più allargata possibile, con l'obiettivo di acquisire informazioni in ordine alle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi, e ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza degli aspetti organizzativi, tecnologici e di processo relativi al servizio.

Nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 15 aprile tra il Ministero dell'am-

biente e i rappresentanti del Tavolo di concertazione e monitoraggio del SISTRI, sono state illustrate le linee evolutive del progetto per identificare i requisiti funzionali del sistema e le relative proposte migliorative, tutte in completa adesione

alle istanze formulate dalle associazioni di categoria, che una volta messe a punto nella versione definitiva, potranno costituire la base del nuovo contratto di affidamento e del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

## ALLEGATO 6

**5-02468 Mannino: Sull'attuazione della circolare del Ministero dell'ambiente del 6 agosto 2013, relativa ai sistemi di trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I dati pubblicati dall'Ispra e riferiti al 2013 evidenziano una situazione diversa rispetto a quella illustrata dall'interrogante. In particolare, solo per le regioni Basilicata, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Marche risultano smaltiti in discarica rifiuti non trattati in misura superiore al 70 per cento, mentre per le regioni Piemonte, Veneto, Campania e Calabria le percentuali sono superiori al 50 per cento.

Tuttavia, occorre evidenziare che molte delle regioni citate presentano percentuali molto elevate di raccolta differenziata e riciclaggio, tali da essere all'avanguardia a livello europeo e, pertanto, la percentuale dei rifiuti non trattati smaltiti in discarica, sebbene elevata, deve ritenersi una frazione residuale rispetto allo smaltito che le predette regioni producono.

Inoltre, nel computo percentuale deve tenersi conto che, fino ad agosto 2013, era consentito, ai sensi della circolare del 30 giugno 2009, inviare in discarica i rifiuti che residuavano da una elevata raccolta differenziata senza ulteriore pre-trattamento e le regioni che si sono avvalse di tale deroga hanno necessariamente bisogno di tempo per adeguare i sistemi di gestione alle nuove disposizioni.

Circa le iniziative adottate dalle regioni e dalle province autonome per adeguare i rispettivi sistemi di trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, si rappresenta che, essendo la competenza in materia esclusivamente regionale senza obblighi di rendicontazione al Ministero del-

l'ambiente, solo con l'invio da parte delle regioni al Ministero dell'ambiente dell'adeguamento dei piani di gestione si viene a conoscenza delle iniziative adottate per l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti inviati in discarica.

Per alcune regioni (Campania, Lazio, Calabria e Sicilia) c'è invece una attenzione particolare da parte del Ministero (anche correlata al contenzioso comunitario pendente), il quale sta svolgendo un ruolo di indirizzo e coordinamento sollecitando le amministrazioni competenti all'adozione di tutte le misure necessarie all'adeguamento del sistema di gestione dei rifiuti.

Soltanto con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C 323/13 relativa alla gestione dei rifiuti nel Lazio il Giudice europeo ha fornito una interpretazione autentica del concetto di pre-trattamento dei rifiuti. Lo Stato italiano, con la predetta circolare del 2009, aveva anticipato tale interpretazione autentica fornendo alle regioni lo strumento per l'adeguamento del sistema. Ciò non toglie che il legislatore nazionale potrebbe valutare l'opportunità di inserire tale definizione nella normativa primaria.

Nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, il Ministero sta svolgendo il ruolo conferitogli dall'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che è principalmente quello di indirizzo e coordinamento necessario alla corretta attuazione della normativa in materia di rifiuti.

2013				% RU avviati in discarica senza trattamento
	Quantità smaltita t/a	RU tal quali	RU pretrattati	
Piemonte	712.510	463.003	249.506	65
Valle d'Aosta	39.640	39.640	0	100
Lombardia	268.159	9.093	259.067	3
Trentino A. A.	93.645	80.427	13.217	86
Veneto	203.549	111.526	92.023	55
Friuli V. G.	37.181	1.233	35.948	3
Liguria	568.820	421.896	146.924	74
Emilia Romagna	857.418	369.520	487.898	43
Toscana	832.683	356.557	476.125	43
Umbria	257.248	23.664	233.584	9
Marche	396.829	296.334	100.495	75
Lazio	1.446.470	503.439	943.031	35
Abruzzo	92.736	3.255	89.482	4
Molise	140.692	3.058	137.634	2
Campania	493.432	323.537	169.895	66
Puglia	1.283.852	92.021	1.191.831	7
Basilicata	118.534	89.601	28.933	76
Calabria	591.169	358.069	233.100	61
Sicilia	2.224.547	1.039.335	1.185.212	47
Sardegna	255.239	39.909	215.331	16
<b>Italia</b>	<b>10.914.353</b>	<b>4.625.116</b>	<b>6.289.237</b>	<b>42</b>

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di <i>media</i> audiovisivi e radiofonici ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	73
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici.

*(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).*

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che ha apportato alcune limitate modifiche e integrazioni alla proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva già presentata nella seduta del 14 maggio scorso, al fine di aggiornarla e, in particolare, di dar conto della comunicazione « Strategia per un mercato unico digitale in Europa » adottata dalla Commissione europea in data 6 maggio 2015.

Avverte altresì che la deputata Bergamini, a nome del proprio Gruppo, ha trasmesso alcune proposte di modifica e

integrazione, riferite ai paragrafi della parte ricostruttiva, che, se non vi sono obiezioni, ritiene che possano essere accolte.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, come riformulato sulla base delle modifiche e integrazioni proposte nella seduta odierna (*vedi allegato*).

La Commissione approva il documento conclusivo come riformulato (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi  
di *media* audiovisivi e radiofonici.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO**

INDICE

1. Finalità e svolgimento
2. Quadro normativo
  - 2.1 *La normativa dell'Unione europea*
  - 2.2. *La normativa nazionale*
3. Gli elementi emersi nell'indagine: il contesto tecnologico, le iniziative *de jure condendo* dell'Unione europea e il settore dei media audiovisivi in Italia
  - 3.1. *Il processo di convergenza*
  - 3.2. *Le risposte all'evoluzione tecnologica: la fase de jure condendo dell'Unione europea*
  - 3.3. *Il mercato audiovisivo in Italia*
4. Gli elementi emersi dall'indagine: profili problematici
  - 4.1. *Le conseguenze della « rivoluzione tecnologica »: regolamentazione degli OTT; neutralità della Rete e tutela del diritto d'autore on line*
  - 4.2. *La regolamentazione dei contenuti audiovisivi*
  - 4.3. *La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*
  - 4.4. *La gestione delle frequenze*
  - 4.5. *L'emittenza locale e la numerazione automatica dei canali (LCN)*
  - 4.6. *La radio digitale*
5. Conclusioni
  - 5.1. *Ripensare il quadro normativo complessivo del settore radiotelevisivo*
  - 5.2. *Parità di regole in un mercato unico*
  - 5.3. *Un quadro normativo semplice e di principio*

- 5.4. *Affrontare a livello di Unione europea alcune questioni fondamentali*
- 5.5. *Specifiche questioni del settore radiotelevisivo da affrontare a livello legislativo e amministrativo*
- 5.6. *L'assegnazione delle frequenze*
- 5.7. *L'emittenza televisiva locale*
- 5.8. *L'emittenza radiofonica*
- 5.9. *Il servizio pubblico radiotelevisivo*

### 1. Finalità e svolgimento.

L'indagine conoscitiva sul sistema dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici è stata deliberata dalla IX Commissione Trasporti nella seduta del 30 aprile 2014.

L'indagine si è proposta di verificare l'efficacia dell'attuale quadro normativo nel settore, a distanza di oltre tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 44 del 2010, che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, facendo riferimento non più al sistema radiotelevisivo, ma al sistema dei media audiovisivi e radiofonici. In particolare, la IX Commissione ha inteso riflettere sull'idoneità dell'attuale normativa ad affrontare l'attuale rivoluzione tecnologica, per effetto della quale i contenuti audiovisivi e radiofonici possono essere trasmessi attraverso una molteplicità di strumenti e di modalità sconosciuta fino ad un recente passato.

Ciò anche alla luce delle iniziative in materia dell'Unione europea: la Commissione europea ha sottoposto a consultazione pubblica, nell'aprile 2013, il libro verde *Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori* (la consultazione si è conclusa nel mese di agosto 2013). La consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea ha avuto per oggetto aspetti importanti della regolazione del settore, quali l'individuazione di nuovi modelli di allocazione e condivisione delle frequenze per offrire opportunità di sviluppo alla radiodiffusione, alla banda larga mobile e ad altre applicazioni veicolate nelle stesse

bande di frequenza; le eventuali distorsioni provocate dalla differenza di regolamentazione tra servizi lineari e non lineari; l'opportunità di adattare la definizione di servizi di media audiovisivi e il campo di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi per assoggettare a tutti o a parte dei suoi obblighi coloro che adesso ne sono esclusi. Gli esiti della consultazione pubblica sono confluiti nella comunicazione della Commissione europea *Una strategia per il mercato unico digitale europeo* del 6 maggio 2015 (COM(2015)192).

In questo quadro si è inteso inoltre verificare quale incidenza il passaggio al digitale terrestre in Italia abbia avuto nell'assegnazione agli operatori della capacità trasmissiva e prendere in considerazione gli sviluppi che potranno verificarsi per quanto attiene sia alla ripartizione e all'utilizzo delle frequenze sia alla regolazione delle modalità di trasmissione mediante Internet.

Nell'indagine sono stati coinvolti soggetti istituzionali (ministeri ed autorità di regolazione), imprese ed operatori del settore, centri di ricerca ed esperti della materia.

Nel corso dell'indagine si sono svolte in particolare le audizioni dei rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni; Sky Italia; Mediaset; RAI; MTV; Aeranti-Corrallo; CNT – Terzo polo digitale; ANICA; rappresentanti delle associazioni datoriali e professionali (sceneggiatori e registi; giovani produttori; autori cinematografici; industrie cinematografiche e affini; produttori televisivi; registi televisivi; produttori

documentari; piccole e medie imprese audiovisive); Associazione dei provider indipendenti; Federazione industria musicale italiana; Discovery Italia; SIAE; Persidera; Google Italy; Confindustria digitale; ALPI Radio TV; Gruppo editoriale L'Espresso; Associazione produttori televisivi; rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UIL-COM-UIL e UGL Telecomunicazioni; rappresentanti di FAPAV e CONNA; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito indicata come AGCOM), Fastweb, Vodafone, Telecom Italia. Il ciclo di audizioni è stato concluso con l'intervento del sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni. È stata altresì acquisita una memoria di IT-Media Consulting.

Le audizioni programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono state avviate il 3 luglio 2014 e si sono concluse il 25 marzo 2015.

## 2. Quadro normativo.

L'indagine conoscitiva ha consentito in primo luogo di operare una ricognizione dell'attuale assetto normativo del settore dei media audiovisivi. Tale assetto risulta determinato dalla disciplina dell'Unione europea e dalla legislazione nazionale.

### 2.1. La normativa dell'Unione europea.

Il fondamento dell'interesse dell'Unione per la materia audiovisiva risiede in una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 1974 (sentenza del 30 aprile 1974 nella causa C-155/73, cd. « sentenza Sacchi »): questa sentenza qualificò infatti le attività radiotelevisive come servizi assoggettabili al principio della libera circolazione dei servizi previsto dal Trattato CEE; rispetto a tali servizi si poneva pertanto l'esigenza di un'armonizzazione normativa a livello comunitari.

Il primo significativo risultato dell'opera di armonizzazione comunitaria nel settore fu rappresentato dalla direttiva 89/552/CEE (cd. « TV senza frontiere »).

L'aspetto transfrontaliero delle trasmissioni televisive (presupposto tra l'altro per legittimare un intervento comunitario in materia) era risolto facendo ricorso al principio del paese di origine (secondo il criterio dello stabilimento, articolato sulla base di una molteplicità di parametri che indicassero l'effettivo stabilimento dell'emittente) e su quello del mutuo riconoscimento, in base al quale una volta armonizzata la disciplina a livello comunitario ciascun Paese membro doveva consentire la ritrasmissione sul proprio territorio di un contenuto legittimamente operante in altro Stato membro.

La direttiva 89/552/CEE è stata successivamente oggetto di varie modifiche, tra cui particolare rilievo hanno assunto quelle apportate dalla direttiva 97/36/CE e dalla direttiva 2007/65/CE. Infine la direttiva 2010/13/UE, indicata comunemente come « direttiva sui servizi di media audiovisivi » (direttiva SMAV), ha riunito e coordinato in un unico testo codificato la disciplina dettata a livello di Unione europea in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi.

Come segnalato nel corso dell'indagine dall'AGCOM e dall'Accademia italiana per il codice di Internet, i servizi di media audiovisivi sono definiti dal diritto UE, come servizi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico attraverso reti di comunicazione elettroniche. Il servizio deve consistere in immagini in movimento e può essere offerto in modalità lineare (quindi televisione analogica e digitale, la trasmissione televisiva su Internet quale il *webcasting* e il *near video on demand*) o non lineare (servizi a richiesta).

La regolazione più consistente ed articolata riguarda le norme esclusivamente applicabili alle trasmissioni televisive lineari. Vengono disciplinati aspetti come il regime degli eventi di particolare rilevanza (che devono essere trasmessi su canali liberalmente accessibili); le quote di investimento e promozione di opere europee e di produzioni indipendenti; il regime della

pubblicità televisiva (interruzioni e affollamenti); presidi a tutela dei minori; il regime relativo al diritto di rettifica.

Per i servizi a richiesta, invece, la direttiva 2007/65/CE ha previsto una regolazione meno intrusiva in quanto, come ribadito dal considerando 58 della direttiva 2010/13/UE (che riproduce il considerando 42 della direttiva 2007/65/CE), « i servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle emissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e di controllo che l'utente può esercitare nonché in relazione all'impatto che hanno sulla società ». Per i media non lineari sono comunque previste norme minime in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale, di divieto della pubblicità occulta.

In realtà, alla luce dell'evoluzione tecnologica, la disciplina dei media audiovisivi costituisce solo uno dei tre pilastri chiamati a regolamentare, in ambito UE, la circolazione dei contenuti audiovisivi in ambito digitale.

Un secondo pilastro è rappresentato dalla disciplina dei « mezzi tecnici » vale a dire la connessione e i servizi correlati ad essa: si tratta della materia delle reti di comunicazione elettronica, la cui disciplina è ora recata del pacchetto di direttive del 2002 (direttive 2002/19/CE, « direttiva accesso »; 2002/20/CE, « direttiva autorizzazioni », 2002/21/CE, « direttiva quadro », 2002/22/CE, « direttiva servizio universale », 2002/77/CE « direttiva concorrenza »), come successivamente integrato dalla direttiva 2009/140/CE. La disciplina dell'Unione si è caratterizzata in materia per il superamento dei tradizionali monopoli pubblici nei servizi di telecomunicazione ma, dal 2002, si estende a tutte le reti e i sistemi utilizzati per la circolazione dei contenuti digitali. Finalità della disciplina risulta quella di garantire un adeguato livello competitivo dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, a fianco di quella di garantire un accesso universale alle reti.

L'articolo 2, primo paragrafo, lettera a) della direttiva quadro definisce reti di comunicazione elettronica tutti i sistemi di

trasmissione che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito o a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato (principio di neutralità tecnologica).

Caposaldo delle direttive del 2002 è la previsione di un'autorizzazione generale, in luogo di una concessione, per lo svolgimento dell'attività di operatore di rete (direttiva autorizzazioni). È stato inoltre stabilito (direttiva accesso) l'obbligo per i gestori di rete (in particolare per quelli che detengono un significativo potere di mercato) di offrire ad altre imprese l'accesso e l'interconnessione alla propria rete, rispettando parametri e condizioni imposte dalle Autorità nazionali di regolamentazione. Con la direttiva servizio universale, infine, il legislatore dell'Unione europea ha posto alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico l'obbligo di garantire al pubblico stesso, in tutti gli Stati membri, servizi di comunicazione elettronica di buona qualità, sulla base dei parametri individuati dalla medesima direttiva o stabiliti dalle autorità di regolamentazione nazionali.

Un terzo pilastro è rappresentato dalla disciplina di alcune attività che si svolgono in Internet e che trovano (direttiva 2000/31/CE) una disciplina armonizzata a livello europeo: si tratta della disciplina del « commercio elettronico » che in realtà si applica a tutti i servizi della società dell'informazione, come definiti dalla direttiva: che realizzino scambi di beni e servizi dietro corrispettivo, che siano prestati a distanza, che avvengano su reti elettroniche, e siano forniti a richiesta.

Per i servizi della società dell'informazione non è prevista un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, sono previsti alcuni

requisiti per la disciplina dei contenuti (trasparenza del fornitore, trasparenza e correttezza, pubblicità) ed un regime di generale irresponsabilità per le informazioni fornite da terzi e meramente trasportate o memorizzate dagli intermediari (*Internet service provider*).

## 2.2. La normativa nazionale.

Nel recepire la disciplina dell'Unione europea, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 (di seguito indicato come TUSMAR), come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 2010, suddivide i soggetti della comunicazione in: 1) « operatori di rete », cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda; 2) « fornitori dei servizi di media », cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione.

L'attività tanto di operatore di rete quanto di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, è soggetta a un regime autorizzatorio e non più concessorio, come avveniva precedentemente al Testo unico. Le autorizzazioni sono rilasciate a livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico sulla base dei criteri stabiliti dall'AGCOM e a livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle province; si tratta, ai sensi dell'articolo 15 (per gli operatori di rete) e 16 (per i fornitori di servizi) del TUSMAR, di autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso, analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003). Le autorizzazioni generali previste dall'articolo 15 hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici.

Per i detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri che il Testo unico (articolo 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, predisposto dal Ministero e aggiornato ogni cinque anni, e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, predisposto dall'AGCOM sentito il parere delle regioni.

Il quadro legislativo italiano in materia audiovisiva è stato chiamato nello scorso decennio a disciplinare il passaggio, concluso nel luglio 2012, dalla tecnologia analogica alla tecnologia del digitale terrestre. In base alla tecnologia del digitale terrestre, il segnale radiotelevisivo, una volta digitalizzato (ossia trasformato in una sequenza numerica), può essere trasmesso « compresso » sulle frequenze terrestri: la compressione del segnale audiovisivo premette di moltiplicare il numero di canali trasmessi contemporaneamente da un'unica frequenza; conseguentemente, ogni singola frequenza (o *multiplex*) può trasportare un numero elevato di canali televisivi.

Pertanto, il passaggio alla tecnologia del digitale terrestre ha determinato un « dividendo digitale esterno » e un « dividendo digitale interno ».

Il « dividendo digitale esterno » è rappresentato dalle frequenze in tecnica analogica liberate dal passaggio delle trasmissioni televisive alla tecnica digitale. I commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) hanno destinato le frequenze nella banda da 790 a 862 Mhz (cd. « banda 800 Mhz ») alla telefonia mobile. La gara, conclusasi il 29 settembre 2011, ha fatto registrare un incasso complessivo per l'Erario di quasi 4 miliardi di euro (3.945.295.100 euro).

Il « dividendo digitale interno » è invece rappresentato dalle frequenze in tecnica digitale terrestre disponibili per le trasmissioni televisive, in quanto non già assegnate agli operatori nazionali esistenti.

L'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 16 del 2012 ha previsto che le frequenze siano assegnate mediante gara pubblica onerosa. Le procedure per l'espletamento della gara sono state disciplinate dall'AGCOM con la delibera 277/13/Cons dell'11 aprile 2013. La gara si è svolta nel giugno 2014 con l'assegnazione di uno dei tre lotti per un importo di poco più di 31 milioni di euro (31.626.000 euro).

L'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 16 del 2012 prevede inoltre l'approvazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGCOM, di un nuovo sistema di contribuzione per i diritti d'uso delle frequenze televisive, da applicare progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013, superando il precedente sistema previsto dalla legge n. 488 del 1999 basato su un versamento annuale legato al fatturato dell'operatore. I criteri in questione sono stati definiti dall'AGCOM con la delibera 494/14/Cons.

Come segnalato dall'AGCOM nella delibera 277/13/Cons i criteri di assegnazione e remunerazione delle frequenze risultano rilevanti per l'esito della procedura di infrazione dell'Unione europea n. 2005/2086, ancora aperta nei confronti dell'Italia ed avente ad oggetto l'incompatibilità di alcune disposizioni della legge n. 112 del 2004 (« Norme di principio in materia di riassetto radiotelevisivo ») e del TUSMAR con la direttiva 2002/21/CE (« direttiva quadro »), la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/UE (« direttiva concorrenza »). Al riguardo la delibera ricorda che « nel parere motivato del luglio 2007 la Commissione europea ha ritenuto la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario nella misura in cui garantisce agli operatori già attivi in tecnica analogica una chiara e sostanziale protezione dalla concorrenza nel mercato radiotelevisivo digitale terrestre, escludendo la possibilità di accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale ad imprese che non fossero già operanti in analogico e concedendo agli operatori già attivi in tecnica analogica le frequenze per le tra-

smisioni in tecnica digitale senza procedure obiettive, proporzionate e non discriminatorie ».

In materia di assetto dello spettro frequenziale italiano sono inoltre recentemente intervenute, specifiche disposizioni del decreto-legge n. 145 del 2013 (cd. « DL destinazione Italia ») e della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

In particolare, i commi 8, 9 e 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013, come modificati da ultimo dai commi da 146 a 148 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 prevedono l'esclusione da parte di AGCOM dalla pianificazione ed il rilascio, entro il 30 aprile 2015, delle frequenze del servizio digitale terrestre che abbiano causato situazioni di interferenza con i Paesi confinanti (comma 8), nonché un indennizzo per gli operatori interessati (comma 9) e l'obbligo dei titolari di diritti d'uso delle frequenze radio televisive locali di cedere almeno un programma agli operatori locali che abbiano volontariamente rilasciato le frequenze o a cui sia stato revocato il diritto d'uso (comma 9-*bis*).

I commi 144-145 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) prevedono inoltre l'avvio da parte di AGCOM delle procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche della banda 1452-1492 MHz (cd. « banda L »), banda da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni *Supplemental Down Link* (cioè le tecnologie che consentono agli operatori di aumentare la velocità di *download* su rete mobile; attualmente la « banda L » è destinata per la TV su piattaforma mobile senza tuttavia che gli operatori la utilizzino in concreto per tale servizio).

Il TUSMAR prevede anche una disciplina anticoncentrazione (articolo 43). Questa individua limiti al cumulo dei programmi ed alla raccolta delle risorse, questi ultimi calcolati innovativamente in rapporto ai ricavi dei settori che compongono il « sistema integrato delle comunicazioni » (SIC, ossia settore economico che comprende la stampa quotidiana e periodica,

l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni). In particolare, la legge prevede che un medesimo fornitore di contenuti, anche attraverso società controllate o collegate, non possa essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale. Si prevede inoltre che il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni sia individuato nel 20 per cento dei ricavi complessivi e che gli organismi di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni siano superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possano conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi del settore integrato delle comunicazioni. Merita segnalare che da ultimo il decreto-legge n. 63 del 2012 ha incluso nei ricavi rilevanti anche quelli derivanti dalla pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatto infine divieto ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2010, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 3 del decreto-legge n. 192 del 2014.

Il TUSMAR ha anche rivisto la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (Articoli 45-49). Il TUSMAR (articolo 49) ha confermato l'affidamento di tale servizio mediante concessione fino al 6 maggio 2016 alla società RAI S.p.A. (a totale azionariato pubblico: 99,56 per cento Ministero dell'economia; parte rimanente SIAE). L'articolo 49 non fornisce peraltro indicazioni sulle modalità di rinnovo della concessione per il periodo successivo al 2016. I rapporti tra Stato e RAI per l'erogazione del servizio pubblico sono regolati da contratti di servizio pubblico di durata triennale. Il contratto di servizio pubblico radiotelevisivo per il periodo 2013-2015 (atto n. 31) è attualmente all'esame della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

In materia, il TUSMAR ha poi introdotto l'obbligo per la società concessionaria di destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico, prevedendo, a tale scopo, la tenuta di una contabilità separata, soggetta al controllo di una società di revisione in posizione di indipendenza.

Il TUSMAR è anche intervenuto in materia di organizzazione e amministrazione della società RAI, con la modifica della composizione e della procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché della procedura di nomina del presidente, prevedendo meccanismi di tutela delle minoranze. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri; la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.

Le previsioni in materia di disciplina dei servizi di media audiovisivi recate, a

livello di Unione europea, dalla direttiva 2007/65/CE, sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 44 del 2010, che ha ampiamente modificato il TUSMAR.

In particolare, il decreto legislativo ha previsto quote di riserva a favore della diffusione di opere europee indipendenti degli ultimi cinque anni (10 per cento degli introiti netti annui per le emittenti televisive private, compresa la *pay per view*, e 15 per cento per la RAI);

Il decreto legislativo n. 44 del 2010 ha anche previsto la predisposizione da parte di AGCOM di un piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. In materia, al termine di un lungo contenzioso, la sentenza n. 4541/2014 dell'8 settembre 2014 del Consiglio di Stato, rigettando anche i ricorsi per revocazione, ha definitivamente confermato l'annullamento del piano approvato da AGCOM con la delibera n. 366/10/CONS, che era stato disposto con la sentenza n. 4660/2012 del 31 agosto 2012. Alla predisposizione del piano dovrà ora procedere un commissario «*ad acta*», nominato dallo stesso Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, con la sentenza n. 6021/2013 del 16 dicembre 2013.

Il decreto legislativo n. 44 del 2010 ha infine previsto l'imposizione ai servizi di media audiovisivi del rispetto dei diritti di autore nonché l'attribuzione all'AGCOM del potere di emanare disposizioni regolamentari in materia. In attuazione di tale disposizione l'AGCOM ha adottato, con la delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, il regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, entrato in vigore il 1° aprile 2014.

La questione è stata da ultimo rimessa alla Corte costituzionale dal TAR del Lazio con due diverse ordinanze pubblicate il 26 settembre 2014, nell'ambito di ricorsi con i quali veniva chiesto l'annullamento dello stesso regolamento. Il TAR, pur giudicando infondate nel merito le censure rivolte ai poteri dell'AGCOM in esso previsti, in particolare gli strumenti amministrativi di rapido intervento per le viola-

zioni su Internet, ha tuttavia rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità in relazione ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 70 del 2003 (decreto sul «commercio elettronico») e del TUSMAR sulla base delle quali è stato emanato il Regolamento. Il TAR nelle ordinanze ritiene tra le altre cose che la legislazione vigente attribuisca ad AGCOM, in veste di amministrazione vigilante come previsto dalla legge, il potere di adottare provvedimenti recanti l'ordine di rimozione dei contenuti del *web* o di oscuramento dei siti immediatamente precettivi nei confronti degli operatori della rete. Le ordinanze segnalano tuttavia la tendenziale non coincidenza, rispetto ai soggetti che hanno effettivamente violato il diritto d'autore, dei soggetti destinatari del gravoso ordine amministrativo di rimozione dei contenuti dalla rete o di oscuramento dei siti (gli operatori e gli utenti del *web*), con il coinvolgimento di altri diritti costituzionalmente protetti, quale la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 Cost. In altre parole, secondo la valutazione del TAR in sede di rimessione alla Corte costituzionale, la legislazione vigente non consentirebbe un'adeguata ponderazione fra i diversi interessi costituzionalmente protetti, risultando la norma imperniata solo sulla necessità di adeguatezza e tempestività dell'intervento.

3. *Gli elementi emersi nell'indagine: il contesto tecnologico, le iniziative de jure condendo dell'Unione europea e il settore dei media audiovisivi in Italia.*

3.1. *Il processo di convergenza.*

Il quadro normativo che si è fin qui ricostruito appare, questa è la valutazione unanime dei soggetti auditi nel corso dell'indagine, fortemente messo in discussione dagli sviluppi della tecnologia del settore, sviluppi che appaiono caratterizzati dal fenomeno della convergenza.

La consultazione bandita dalla Commissione europea, sopra richiamata, definisce la convergenza come la fusione pro-

gressiva tra i servizi tradizionali di emittenza televisiva e Internet, da cui emergono molteplici possibilità di visione, dai televisori a cui è aggiunta la connettività a Internet (entro il 2016 la maggioranza delle famiglie che vivono nell'Unione europea, secondo le indicazioni contenute nello stesso libro verde, sarà in possesso di un televisore dotato di connettività) alla fruizione dei contenuti audiovisivi mediante computer fissi e portatili, *tablet*, *smartphone* e altri dispositivi mobili.

L'indagine conoscitiva in corso da parte di AGCOM in vista della redazione di un libro bianco sulla *Televisione 2.0 nell'era della convergenza* rileva come nel 2013 oltre il 30 per cento degli apparecchi televisivi distribuiti in tutto il mondo appartenga alla categoria delle *smart tv*. Si tratta cioè di apparecchi con funzioni che ne rendono possibile la connessione immediata, tramite collegamento *wi-fi* o *ethernet*, a una rete a banda larga, oltre che alle reti *broadcasting* tradizionali. Le *smart tv* mettono quindi sostanzialmente sullo stesso livello la fruizione di servizi *on line* e di quelli televisivi tradizionali. Ciò avviene attraverso standard tecnologici, come l'MHP (*Multimedia Home platform*) e l'HBBTV (*Hybrid-Broadband-Broadcasting TV*) che consentono la diffusione di entrambe le tipologie di contenuti (*on line* e *broadcasting*).

In Italia, nel 2013, il 17 per cento della popolazione risulta in possesso di una *smart tv*; valori analoghi si registrano nel Regno Unito (17 per cento), in Spagna (16 per cento) e in Germania (19 per cento), mentre più bassa risulta la diffusione di queste apparecchiature in Francia (12 per cento) e negli USA (12 per cento).

Per quanto riguarda l'utilizzo, sempre sulla base dei dati AGCOM relativi al 2013, si registra peraltro che l'85 per cento degli utenti seguono i programmi televisivi mediante apparecchi tradizionali, il 35 per cento utilizza la TV satellitare, il 20 per cento dichiara di guardare la TV utilizzando un computer (fisso o portatile), mentre guardano la TV utilizzando le possibilità di connessione ad Internet delle *smart tv* soltanto l'8 per cento degli utenti

e usano lo *smartphone* o il *tablet* rispettivamente il 7 per cento e il 6 per cento degli utenti. Questi ultimi dati dimostrano, come rilevato dall'AGCOM, che un'ampia fetta di utenti, pur essendo in possesso di apparecchiature all'avanguardia, come è il caso delle *smart tv*, non usano o usano assai raramente le caratteristiche specifiche di tali strumenti.

Inoltre, come segnalato nel corso dell'indagine da Fastweb, si registra un'asimmetria di sviluppo tra USA ed Europa occidentale: se negli USA il traffico video rappresenta il 78 per cento del traffico Internet totale (con il 49 per cento per il traffico video in alta definizione), in Europa occidentale la percentuale del traffico video scenda al 59 per cento e quella del traffico video in alta definizione è al 37 per cento. In Italia la percentuale di traffico video in alta definizione su Internet scende al 16 per cento.

Il processo tecnologico di convergenza ha dato vita, osserva l'indagine AGCOM, a diverse piattaforme idonee a veicolare sia contenuti *on line* sia *broadcasting*. In particolare, *Internet Protocol Television* (IPTV) è il termine usato per il segnale televisivo e/o audiovisivo che viene distribuito ai sottoscrittori/utenti usando il protocollo Internet. La IPTV è trasmessa su una rete a banda larga che, controllata direttamente dal *service provider* (operatore delle telecomunicazioni o operatore televisivo), opera sulla base di livelli garantiti (almeno a livello minimo) di qualità del servizio.

Dalla IPTV si distingue la *Web TV* che infatti è trasmessa direttamente sulla rete Internet e non può essere quindi controllata direttamente da un *service provider*.

Una fattispecie ancora diversa è rappresentata dagli *Over The Top Television* (OTT). Con questa espressione si fa riferimento a quelle piattaforme televisive o audiovisive gestite da società i cui servizi sono primariamente veicolati attraverso infrastrutture di rete di terzi e che in tal senso agiscono al di sopra (*over the top*) delle reti.

A livello internazionale sono proprio gli *Over the top* ad apparire in grande espansione, come segnalato dalla continua cre-

scita di piattaforme come Youtube (acquistata nel 2006 da Google), per la condivisione di filmati, Netflix, per la fornitura in *streaming* di film e altro materiale audiovisivo, *Google Play*, come servizio di *video on demand*. A questi operatori si devono aggiungere operatori *over the top* ibridi, come Apple, Amazon, Microsoft, Samsung, che provengono da altre attività (come la produzione di *hardware* o di *software*), ma che conseguono quote crescenti di profitto dalla diffusione di contenuti audiovisivi *on line*. Si tratta di un'espansione che testimonia l'affermazione di modelli di business sempre più *content-oriented* e volti anche allo sfruttamento dei *big data* e delle nuove tecniche di profilazione dell'*audience*, che è consentita dall'evoluzione tecnologica e dalla struttura verticalmente integrata di molte società che operano nel settore, assommando funzioni di motore di ricerca e di prestazione di servizi di diversa natura (ad esempio Google). La fornitura dei medesimi servizi su dispositivi mobili rende ancora più agevole la profilatura dell'utente.

### 3.2. *Le risposte all'evoluzione tecnologica: la fase de jure condendo dell'Unione europea.*

Come emerso nell'indagine, l'evoluzione tecnologica in corso risulta centrale nelle proposte legislative attualmente all'esame delle istituzioni UE.

Come già si è accennato, il recente libro verde sui media audiovisivi prospetta interventi di assoluta rilevanza come l'adattamento della definizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi in modo da includervi i soggetti (come gli OTT) attualmente esclusi. Il Libro verde prospetta anche l'attribuzione di un significativo spazio, nella disciplina della materia, all'autoregolamentazione e alla coregolamentazione. Il Libro verde invita inoltre ad approfondire se non sia opportuno un intervento delle autorità pubbliche sui meccanismi di filtraggio predefiniti, per esempio nei motori di ricerca, per evitare l'eventuale interferenza dei fornitori delle

piattaforme *web* con le scelte degli utenti. Altri temi all'attenzione del legislatore europeo attengono alle modalità per garantire l'accesso, in un ambiente tecnologico « convergente », ai contenuti di interesse generale e per garantire un'adeguata tutela delle opere indipendenti europee.

Alla materia audiovisiva si collegano poi le proposte legislative già *in itinere* contenute nel pacchetto « Continente connesso ». In particolare, la proposta di regolamento che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 23) da un lato fissa il diritto di tutti gli utenti ad un accesso aperto ad Internet, dall'altro prevede la possibilità per gli operatori di differenziare l'offerta con servizi di qualità superiore rispetto all'Internet access (*paid prioritization*) ma a patto che questo non pregiudichi la normale qualità di quei servizi di accesso di base. Per il *traffic management*, si fissa il principio dell'eguale trattamento di tutto il traffico ma al contempo si ammette la possibilità di misure ragionevoli di gestione del traffico, subordinandole però ad alcune circostanze di carattere specifico ed eccezionale. Si tratta di proposte che hanno suscitato un ampio dibattito, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di garantire la neutralità della rete.

Il tema della neutralità della Rete è affrontato dal legislatore dell'Unione europea in connessione con quello della regolamentazione degli OTT. Il ruolo attivo delle istituzioni UE a tutela di una rete aperta, libera e non discriminatoria è infatti giustificato anche dall'esigenza di evitare che eventuali accordi diretti tra operatori e OTT creino barriere finanziarie per i nuovi entranti, a detrimento dell'innovazione che è all'origine dello sviluppo di Internet.

Da ultimo, la Commissione europea, in data 6 maggio 2015, ha adottato la comunicazione *Strategia per un mercato unico digitale in Europa*, con cui si annuncia la presentazione di una riforma della direttiva sui servizi dei media audiovisivi in modo da prevedere, per tutti gli operatori del mercato audiovisivo (con una specifica

attenzione ai nuovi modelli di diffusione dei contenuti), un unico quadro regolatorio, in particolare per quanto concerne la promozione delle opere europee, la protezione dei minori e la pubblicità.

La strategia annuncia anche, entro la fine del 2015, la pubblicazione di un'analisi dettagliata sul ruolo delle piattaforme *on line* (quali motori di ricerca, *social media*, *app store*); tale analisi affronterà, tra gli altri aspetti, anche quelli relativi alla mancanza di trasparenza dei risultati di ricerca e delle politiche in materia di prezzi e alle relazioni tra piattaforme e fornitori.

### 3.3. Il mercato audiovisivo in Italia.

Nel contesto italiano, l'evoluzione tecnologica in atto si è andata a sovrapporre con la transizione della trasmissione televisiva alla tecnologia del digitale terrestre. L'indagine conoscitiva ha consentito di « fotografare » l'assetto del sistema audiovisivo all'esito di questo processo.

In base ai dati forniti alla Commissione da Confindustria Radio TV, il settore radiotelevisivo esprime (anno 2012) un valore economico pari a 9,5 miliardi di fatturato, dà lavoro a 30.000 addetti diretti, oltre a circa 90.000 nell'indotto. Ammontano ad oltre 2 miliardi gli investimenti della TV nella produzione indipendente negli ultimi quattro anni. Sono 192 i canali/servizi nazionali. Nelle TV nazionali un dipendente su dieci è giornalista professionista, mentre nelle TV locali lo è uno su tre.

Ulteriori dati sono stati forniti da AGCOM. Sulle dimensioni economiche complessive del settore la pubblicità raccolta attraverso i media audiovisivi e radiofonici tradizionali rappresenta ancora la quota assolutamente preponderante, mentre risulta in crescita la raccolta pubblicitaria *on line* (8 per cento del totale delle risorse). Di poco inferiore è l'incidenza delle offerte a pagamento, mentre il peso del canone televisivo incide per il 20 per cento.

La raccolta pubblicitaria nel suo complesso incide per il 40 per cento. Come rilevato dall'indagine conoscitiva svolta dall'Autorità nel 2012 il settore registra un elevato livello di concentrazione nella raccolta pubblicitaria per l'esistenza di un sistema di relazioni triangolari tra inserzionisti, centri media e *broadcaster*, che incide negativamente sul funzionamento del mercato.

Più in generale, l'AGCOM ha segnalato l'elevato grado di concentrazione nel settore audiovisivo italiano. Oltre il 90 per cento di tutti i ricavi televisivi risulta detenuto da tre soggetti: Sky, con una posizione di assoluta leadership nella televisione a pagamento (con una quota di mercato di oltre il 75 per cento nella TV a pagamento), RAI e Mediaset (con una quota di mercato di oltre l'85 per cento nella TV *free*). Altri operatori nuovi entranti nella TV digitale terrestre come il gruppo Cairo (La7 e La7d) e Discovery raggiungono comunque quote di ascolti non marginali, a testimonianza di un ampliamento dell'offerta conseguente all'introduzione del digitale terrestre.

L'AGCOM ha anche segnalato alla Commissione come la televisione in chiaro si configuri ancora come l'unico mezzo in grado di raggiungere tutte le fasce della popolazione, indipendentemente dalla loro connotazione sociale, economica, culturale e geografica.

Nel panorama italiano, il mezzo televisivo classico rimane lo strumento ancora prevalente di intrattenimento e comunicazione mentre Internet si candida ormai a diventare il secondo mezzo di intrattenimento (scavalcando la radio) e di informazione (scavalcando i giornali), in una situazione caratterizzata in particolare dalla crisi della comunicazione a stampa.

Come già si è accennato le *smart tv* occupano in Italia allo stato solo il 17 per cento del mercato (e solo il 16 per cento del traffico Internet è rappresentato da contenuti video in alta definizione). In Italia infatti i tradizionali fornitori di contenuti audiovisivi, sempre in base alle risultanze dell'indagine AGCOM, appaiono ancora occupare una posizione prevalente

nel panorama complessivo dell'offerta di contenuti audiovisivi. I medesimi fornitori hanno peraltro avviato iniziative nel settore delle nuove tecnologie. Attraverso IPTV Mediaset ha lanciato l'offerta «Infinity», svincolata dall'offerta *pay-tv* tradizionale e utilizzabile da qualsiasi terminale connesso ad Internet. Sky ha la propria offerta *on demand* e anche Telecom Italia opera mediante IPTV. Tuttavia l'offerta di IPTV in Italia appare ostacolata dalla forte offerta di televisione generalista e di televisione satellitare *pay*. Un riscontro di queste difficoltà può essere individuato nel fatto che nella gara indetta dalla Lega Calcio per i diritti in esclusiva relativi alla trasmissione mediante Internet delle partite del campionato per gli anni 2015-2018 non sono pervenute manifestazioni di interesse, neanche da parte degli OTT.

#### 4. Gli elementi emersi dall'indagine: profili problematici.

Da quanto si è fin qui esposto emerge chiaramente come il processo di evoluzione tecnologica in atto vada nella direzione di un superamento della distinzione tra comunicazioni elettroniche e media audiovisivi, distinzione sulla quale si è invece fin qui fondato l'assetto normativo. L'indagine conoscitiva ha fatto chiaramente emergere i delicati problemi di regolazione del settore che questa evoluzione pone, in coerenza con le valutazioni in materia delle istituzioni dell'Unione europea.

In generale, il Parlamento europeo nel suo rapporto *The Challenges of connected TV* (2013) ha indicato questi principali «temi regolamentari»: tutela della *privacy* (in relazione alla *data retention*, alla tutela dei minori, alla diffamazione, al diritto di replica e al diritto all'oblio); profili *anti-trust* (possibili abusi di posizione dominante o di discriminazione di prezzo derivanti dall'integrazione verticale di fornitori di contenuti o dall'aspirazione al consolidamento sul mercato, attraverso la distribuzione di contenuti premium, dei *player* OTT); tutela delle produzioni co-

munitarie (ruolo delle produzioni originali dei *player* OTT non europei e capacità dei *player* tradizionali di investire nei contenuti alla luce della crescita del consumo non lineare); accesso e visibilità dei contenuti (*listing* dei contenuti e posizionamento possono influenzare, specie sui motori di ricerca, l'accesso ai contenuti da parte degli utenti finali); *standard* tecnici ed interoperabilità (l'alta frammentazione degli *standard* e delle soluzioni tecnologiche potrebbe comportare problemi di interoperabilità per le *smart tv*).

Con riferimento più specifico ai temi oggetto dell'indagine, i problemi in questione sono opportunamente indicati dagli esiti della consultazione pubblica sul libro verde *Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori* avviata dalla Commissione europea.

In base a tali esiti, in realtà, solo un piccolo numero di autorità pubbliche allo stato risulta favorevole ad una revisione della differenza di regolamentazione prevista dalla direttiva per i servizi lineari e non lineari (cosiddetto approccio graduato). I favorevoli alla revisione in alcuni casi optano per una liberalizzazione dei servizi lineari (per esempio con l'eliminazione dei limiti quantitativi alla pubblicità), mentre in altri casi richiedono il livellamento verso l'alto dei servizi non lineari (per esempio aumentando gli *standard* di protezione per i minori). Altre autorità pubbliche sostengono l'attuale approccio graduato, non registrando distorsioni del mercato o ritenendo che servizi lineari e non lineari appartengano a mercati separati. Il settore privato ha opinioni miste, con una tendenza a sostenere l'attuale differenza di regolamentazione. Alcuni soggetti richiedono una regolamentazione più stringente del lineare da applicare soltanto a pochi servizi di interesse generale (vedi le *news*) o a quelli con maggiore *audience*.

Sull'opportunità di un intervento delle autorità pubbliche sui meccanismi di filtraggio predefiniti, alcuni fra autorità statali, regolatori e altri soggetti interessati sono favorevoli alla possibilità di un in-

tervento pubblico, senza tuttavia specificare nel dettaglio a quale livello debba essere condotto. In generale, gli esiti della consultazione propongono di puntare sulla trasparenza del meccanismo di funzionamento del filtraggio. Altri considerano il quadro giuridico attuale sufficiente. Altri ancora vedono in un'azione del genere un potenziale pericolo per la libertà dei media ed il pluralismo e suggeriscono che questi temi siano affrontati dalla comunità dei tecnici e dal mercato.

#### 4.1. *Le conseguenze della « rivoluzione tecnologica »: regolamentazione degli OTT; neutralità della Rete e tutela del diritto d'autore on line.*

Tra i temi sopra richiamati, nel corso dell'indagine conoscitiva ha trovato in primo luogo spazio quello della regolamentazione degli OTT. Si tratta di un aspetto che peraltro si colloca all'interno della più ampia riflessione sulla tutela dei diritti in Internet, oggetto di riflessione nell'ambito dell'apposita Commissione di studio istituita dalla Presidenza della Camera. Questa riflessione ha un'importanza fondamentale per gli sviluppi della vita democratica, come testimoniato dalle diverse proposte, presentate su iniziativa parlamentare, di inserire nella Parte Prima della Costituzione il diritto di accesso gratuito e universale alla Rete.

Per quanto attiene gli aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva, numerosi soggetti intervenuti nell'indagine (Rai, Mediaset, Sky, Confindustria digitale, Confindustria Radio-TV, Viacom) hanno infatti segnalato come, per quanto la televisione rimanga di gran lunga il principale mezzo di intrattenimento e di informazione, operatori OTT quali Google, Amazon, Netflix ed Apple si trovano a competere con i tradizionali operatori televisivi da una posizione di vantaggio che attiene anche a specifici aspetti regolamentari. Ciò in un contesto in cui peraltro, come rilevato da AGCOM, le condizioni di offerta mostrano anche segnali di aumento della concorrenza tra servizi lineari e non lineari, che

offrono sullo stesso schermo lo stesso contenuto allo stesso pubblico. Il quadro complessivo prefigura pertanto un « abbattimento dei confini » tra le diverse modalità di diffusione di contenuti audiovisivi, con la conseguenza di rendere necessaria una nuova individuazione del « mercato rilevante » sotto il profilo della concorrenza e del pluralismo (su tale punto ha convenuto anche IT-Media Consulting).

In proposito, Wind e Telecom hanno sottolineato come tutti i principali operatori del settore audiovisivo si stiano accordando con i principali *player* di telecomunicazioni per veicolare offerte cd « 4-play » (telefonia fissa, mobile, Internet e televisione), caratterizzate da contenuti via via crescenti. Esperienze in tal senso sono state citate anche nelle audizioni di Sky (che ha creato l'offerta « Sky on demand ») e di Mediaset (che ha creato « Infinity »). Una valutazione critica su queste ultime offerte è stata avanzata da Fastweb che ha rilevato il rischio che si tratti di operazioni « di carattere difensivo », non finalizzate a sviluppare un mercato di *video on demand*, bensì ad evitare la cannibalizzazione delle proprie offerte principali e a tutelare la fonte principale di ricavo, attraverso offerte che risulterebbero spesso « timide o poco pubblicizzate, in ogni caso non finalizzate a conquistare ampie fette di pubblico ma più che altro ad occupare uno spazio di mercato ».

In questo quadro gli operatori OTT non sono vincolati dalle medesime norme previste per i *broadcaster* tradizionali in tema di autorizzazioni, quote di investimento e produzione, tutela dei minori e tetti pubblicitari. L'AGCOM ha segnalato, sulla base dei risultati della recente indagine conoscitiva sul settore dei servizi di Internet e sulla pubblicità *on line*, la struttura tendenzialmente oligopolistica dei diversi mercati ove si muovono i maggiori operatori del *web*, sia nei mercati a monte (sistemi operativi, *browser*, *device* fissi e mobili) sia nei mercati a valle (*search*, *social*, raccolta pubblicitaria *on line*, *e-commerce*); si registra inoltre un incessante processo di integrazione verticale

che risponde ad una strategia di *platform envelopment*, in cui l'acquisizione dei dati personali degli utenti costituisce sempre più l'*asset* strategico essenziale. Più in generale, si delinea una tendenza alla creazione di « *walled garden* », di modelli chiusi basati sullo sviluppo di interfacce proprietarie, in cui coloro che creano o gestiscono i portali hanno il potere di decidere a monte quali contenuti veicolare e a quali di essi garantire priorità attraverso le funzioni di filtraggio e di ricerca.

A questo si collegano, come evidenziato nel corso dell'indagine in particolare dal gruppo « L'Espresso », le conseguenze sul mercato pubblicitario derivante dalla gestione da parte di OTT come Google o Facebook dei dati personali degli utenti. Si tratta del *programmatic advertising*, o « pubblicità automatizzata », vale a dire la vendita in tempo reale attraverso aste (*Real-Time Bidding*) di spazi pubblicitari destinati ad utenti « profilati » (dei quali cioè si conoscono già, ad esempio attraverso le ricerche svolte dall'utente stesso su motori di ricerca, gusti e preferenze). Per gli inserzionisti il vantaggio è di pagare solo per il pubblico che vogliono raggiungere, evitando sprechi, con effetti di « spiazzamento » rispetto al tradizionale mercato pubblicitario sui media audiovisivi.

L'AGCOM ha altresì segnalato come l'operato degli OTT ponga profili problematici anche rispetto al principio di territorialità dei contenuti audiovisivi trasmessi *on line*: questi infatti, anche se destinati al mercato UE sono spesso originati in mercati extra-UE, con la conseguente possibile elusione di obblighi fiscali e di altra natura.

Al riguardo, Sky ha quindi proposto una nuova complessiva « regolamentazione leggera » che coinvolga sia gli operatori OTT sia i *broadcaster* tradizionali. Anche Discovery Italia ha rilevato che sia gli operatori tradizionali sia i nuovi entranti si muovono ormai in un unico mercato per il quale è necessario prevedere una nuova normativa unica.

Sull'altro versante, Google Italy nella sua audizione ha concordato sull'esigenza

di una nuova « regolamentazione leggera » per tutti i contenuti audiovisivi che si « muovono » nell'ambiente digitale, richiamando le valutazioni dell'ex-commissario Kroes sulle opportunità offerte, in un settore caratterizzato dalla rapida evoluzione tecnologica, dagli strumenti di autoregolamentazione e coregolamentazione (l'importanza della coregolamentazione è stata segnalata anche da Confindustria digitale). Google Italy ha comunque sottolineato il carattere pluralistico di Internet, per cui il motore di ricerca della società USA rappresenta comunque solo uno dei possibili strumenti di accesso ai contenuti, in concorrenza con l'accesso diretto ai siti o con le *apps*. Inoltre, la società ha sottolineato il valore positivo, nell'ottica di promozione del pluralismo, rappresentato dalla maggiore facilità di accesso alla produzione e diffusione di contenuti audiovisivi che Google, attraverso la sua controllata Youtube, garantisce. Nell'audizione Google Italy si è anche espressa sulla risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014, che ha segnalato l'esigenza, ai fini di tutelare la concorrenza sulla Rete, di una separazione societaria tra l'attività di Google come motore di ricerca (settore nel quale detiene una posizione dominante) e le altre attività commerciali del gruppo. In proposito, Google Italy, nel segnalare la necessità di attendere comunque le conclusioni dell'indagine avviata dalla Commissione europea sul punto (in realtà aperta fin dal 2010), ha rilevato di non ritenere necessario l'applicazione nel settore di strumenti *antitrust*, sostenendo che, in un comparto caratterizzato da un alto tasso di innovazione, sono pressoché inesistenti barriere all'ingresso di nuovi operatori. Al riguardo deve essere peraltro segnalato che l'indagine nei confronti di Google ha conosciuto un significativo sviluppo il 15 aprile 2015 con l'addebito formale da parte della Commissione europea alla società di un presunto abuso di posizione dominante da parte dell'azienda sui mercati dei servizi generali di ricerca *online* nello Spazio economico europeo (SEE). Secondo la Commissione, Google favorirebbe sistema-

ticamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi nelle sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche. La formalizzazione delle «accuse» nei confronti di Google non pregiudica comunque l'esito dell'indagine.

Il tema della regolamentazione degli OTT si collega, come si è visto in precedenza, a quello della neutralità della Rete. In proposito, l'Accademia italiana del codice di Internet ha osservato come, rispetto alla proposta di regolamento UE, un approccio più netto in difesa della neutralità della Rete sia stato espresso dalla Federal Communications Commission USA che ha deciso di regolare l'accesso alla banda larga come un servizio di telecomunicazione sotto il *Telecommunication Act* del 1934. Questo significa il superamento della precedente regolazione USA, che invece ammetteva la *paid prioritization*, considerata ora contraria alla garanzia di un Internet veloce, equo e aperto per tutti.

Sul tema, tra i soggetti auditi, Wind ha invitato ad un approccio non ideologico, segnalando la necessità di una gestione intelligente del traffico secondo logiche di ottimizzazione, mentre Confindustria digitale ha sostenuto che la fornitura attraverso la Rete di livelli specifici di qualità per l'utente finale sulla base di accordi fra i diversi soggetti coinvolti nella fornitura di applicazioni/servizi/contenuti può avvenire liberamente, a condizione però che sia garantito per tutti un livello adeguato di qualità dell'accesso Internet. Assoprovider ha sottolineato invece l'esigenza di una forte difesa della neutralità della Rete.

Nell'indagine è chiaramente emersa infine la preoccupazione per la tutela del diritto d'autore nel nuovo ambiente tecnologico determinato dall'«abbattimento dei confini» tra televisione, Internet e telefonia.

La crescita di Internet e la convergenza hanno infatti portato con sé un'esplosione della pirateria informatica e del fenomeno, diverso per dimensioni e modalità, ma altrettanto dannoso negli effetti, dello sfruttamento commerciale abusivo tramite Internet di contenuti che dovrebbero in-

vece essere protetti sulla base della normativa a tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. Si tratta di attività che arrecano danni economici pesantissimi, in particolare, agli investimenti nella produzione di contenuti, con la conseguenza di disincentivare l'impegno del settore televisivo nella realizzazione di opere che abbiano rilevanza culturale. In base ai dati forniti alla Commissione dalla FAPAV, i ricavi persi in Italia nel 2011 a causa della pirateria informatica ammontano a 496 milioni di euro, mentre nel 2014 si sono registrate in media ogni giorno in Italia 1.239.000 visioni illecite di contenuti audiovisivi.

L'AGCOM, sulla base di una specifica disposizione del TUSMAR che affida all'Autorità tale compito, ha adottato un regolamento volto a definire una procedura amministrativa, che, pur assistita dalle necessarie garanzie, permetta di tutelare in modo efficace e rapido il diritto d'autore *on line*, contrastando la pirateria digitale. Per quanto l'iniziativa adottata da AGCOM abbia ricevuto, nel corso dell'indagine conoscitiva, numerosi apprezzamenti, molti soggetti auditi (FAPAV, SIAE, FIMI, associazioni datoriali e professionali, Mediaset, Sky, Confindustria Radio-TV, Viacom, CGIL-SLC, Vodafone) hanno invitato a porre in essere gli interventi necessari perché la protezione del diritto d'autore contro ogni forma di utilizzazione abusiva a mezzo Internet possa essere resa ancora più efficace, rapida e veramente tempestiva. Si è infatti osservato che proprio sulla base del presupposto per cui le tecnologie di trasmissione devono essere considerate come mezzi alternativi per veicolare contenuti audiovisivi, occorre, quale che sia la tecnologia utilizzata, tutelare i diritti di esclusiva, a difesa di chi investe nella produzione e acquisizione di tali contenuti. Per questo, si è altresì sostenuto, che non possono essere condizionate le pretese di limitazione di responsabilità di soggetti che sfruttano, per raccogliere pubblicità, contenuti audiovisivi su Internet, coperti da diritti di esclusiva.

Al tempo stesso, come segnalato tra gli altri da AGCOM, si pone l'esigenza di un

adattamento al nuovo contesto tecnologico del concetto di responsabilità editoriale: nel mondo della Rete, infatti, il concetto di responsabilità editoriale tende a «sfumare» e tutta una serie di operatori tendono ad operare in «un'area grigia». Nel corso dell'indagine è stata ad esempio evidenziata la difficoltà di qualificare il tipo di responsabilità imputabile ad un motore di ricerca che pur non essendo editorialmente responsabile in senso tradizionale dei contenuti veicolati attraverso le ricerche, compie, attraverso i suoi algoritmi di funzionamento, scelte di priorità dei risultati della ricerca sempre più rilevanti (si consideri ad esempio la recente decisione di Google, poi ritirata, di non condividere pubblicamente immagini e video sessualmente espliciti o che mostrano nudità sulla sua piattaforma di blog, Blogger, a meno che il contenuto non risulti di pubblica utilità, in un contesto artistico, didattico, documentario o scientifico).

#### 4.2. *La regolamentazione dei contenuti audiovisivi.*

L'indagine ha fatto poi emergere profili problematici specificamente connessi con la disciplina italiana dei contenuti audiovisivi. L'Accademia italiana per il codice di Internet ha sottolineato nella sua audizione la necessità di una modifica della disciplina del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), in modo da individuare un ambito che contempra tutte le forme di informazioni via Internet (e sopprimere la previsione che è inclusa nel SIC solo l'editoria elettronica). Anche Confindustria Radio-TV ha segnalato la necessità di un adattamento della normativa sul SIC alle mutate condizioni tecnologiche.

Sky ha inoltre contestato l'attuale disciplina dei tetti pubblicitari, che, in base al decreto legislativo n. 44 del 2010 prevedono, senza che la direttiva 2007/65/CE lo richieda, limiti orari all'affollamento pubblicitario differenziato per gli operatori a pagamento (12 per cento) rispetto agli altri operatori «free» (18 per cento).

La proposta di Sky al riguardo è stata quella di allineare i tetti pubblicitari di tutti gli operatori privati, a pagamento e non al 18 per cento o, in alternativa, di elevarlo, come misura di stimolo, finalizzata a recuperare le risorse perdute a causa della crisi, al 20 per cento (il limite massimo consentito dalla direttiva 2007/65/CE).

Altri soggetti intervenuti nell'indagine conoscitiva hanno invece rilevato che la differente disciplina in ordine all'affollamento pubblicitario è giustificata dal modello commerciale della televisione a pagamento, per la quale l'utente versa un corrispettivo in cambio della fruizione del servizio.

Ad esempio, al contrario di quanto proposto da Sky, CGIL-SLC ha segnalato l'opportunità di più stringenti tetti pubblicitari, al fine di promuovere la concorrenza nel settore.

Altro profilo oggetto di attenzione nel corso dell'indagine è stato rappresentato dalla quota di investimenti da destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti. A questo proposito, alcuni soggetti intervenuti in audizione (Confindustria Radio-TV, Viacom, editore di MTV Italia, Discovery Italia) hanno rilevato un'asimmetria tra la direttiva 2007/65/CE, che fa riferimento ad una quota del 10 per cento del bilancio destinato alla programmazione, e la normativa italiana (articolo 44 TUSMAR), che prevede invece il vincolo più stringente del 10 per cento degli introiti netti annui.

Di contro, l'associazione produttori televisivi ha rilevato la necessità di un incremento del sostegno economico alle produzioni indipendenti. In questa ottica, dovrebbe ad esempio essere soppressa l'esclusione, prevista a legislazione vigente, dal computo degli introiti netti delle somme derivanti da somme televisive a pagamento di programmi di carattere sportivo.

Sul tema l'AGCOM ha peraltro annunciato l'avvio di un'indagine conoscitiva (delibera 20/2015/CONS) per valutare l'adeguatezza e la coerenza dell'attuale quadro

normativo e regolamentare in materia di « quote europee » alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie.

Altro aspetto affrontato (in particolare da Fastweb e da Vodafone) è stato quello delle finestre di programmazione, ovvero il meccanismo per cui i diritti relativi a film e serie TV sono resi disponibili in periodi diversi per ciascuna piattaforma distributiva. I diritti per le piattaforme non lineari di video *on demand* sono messi a disposizione tre o anche sei mesi dopo l'uscita del film nelle sale, determinando così « un'artificiale » indisponibilità di contenuti che rischia di pregiudicare i risultati economici delle piattaforme video *on demand*.

In questo ambito di riflessione, alcuni soggetti auditi hanno infine sottolineato l'esigenza di una riforma di Auditel. Sky ha segnalato come la società di rilevazione degli ascolti abbia attualmente una *governance* ed un assetto proprietario ritenuta eccessivamente squilibrata a vantaggio di Rai e Mediaset e ha, di conseguenza proposto una rappresentanza paritaria, nella società, delle diverse componenti del lato della domanda e dell'offerta. A tal proposito si segnala che nel consiglio di amministrazione del 1° aprile scorso è stato deliberato l'aumento del numero dei consiglieri e l'ingresso di rappresentanti di Discovery Italia e Sky.

Sul medesimo tema, Sky ha altresì rilevato i limiti quantitativi delle rilevazioni effettuate da Auditel. Sullo stesso tema, anche Discovery Italia, pur apprezzando la recente decisione di Auditel di triplicare il campione delle famiglie da 5000 a 15000, ha osservato che sarebbe opportuno affidare il rilevamento degli ascolti ad una società o un ente che sia composta unicamente da soggetti indipendenti (prospettando anche la possibilità di un coinvolgimento diretto dell'AGCOM) o, in alternativa, ad una società che veda rappresentati al suo interno tutti gli editori del mercato. Vodafone ha infine sottolineato l'esigenza di una riforma di Auditel che tenga conto dei dati di ascolto delle piattaforme tecnologiche non televisive.

#### 4.3. *La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.*

Una specifica attenzione è stata rivolta, nel quadro sopra descritto, alle caratteristiche della concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo. In proposito, RAI ha fornito elementi informativi sul processo di trasformazione della società da tradizionale *broadcaster* a *media company* centrata sui contenuti e presente su tutte le piattaforme (TV, radio, *web*). In questa ottica, si colloca il processo di separazione tra le funzioni della RAI come operatore di rete e quelle come fornitore di contenuti, avviato con la cessione sul mercato di quote della controllata Rai-way (l'operatore di rete dell'azienda), cessione autorizzata dall'articolo 21 del decreto-legge n. 66/2014 e disciplinata dal DPCM 2 settembre 2014 (che prevede che comunque almeno il 51 per cento della società rimanga di proprietà RAI). Tale trasformazione ha luogo sulla base di linee di indirizzo gestionali finalizzate al controllo dei costi e alla concentrazione delle risorse nelle aree più strategiche in termini di impatto di servizio pubblico e di competitività di ascolti e di raccolta pubblicitaria.

Altri soggetti auditi sono intervenuti sul tema. L'obiettivo di trasformazione della RAI in *media company* e la difesa del ruolo specifico del servizio pubblico sono stati evidenziati nell'audizione di Confindustria Radio-TV. Vodafone ha anche sottolineato il ruolo che la RAI potrebbe avere nella promozione dell'Internet TV. Altri soggetti che hanno partecipato all'indagine conoscitiva hanno invece auspicato modifiche profonde degli assetti della RAI, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento. Ad esempio, Discovery Italia ha prospettato la necessità di riqualificare la RAI come *media company* con uno o due canali finanziati solo dal canone e non più di tre o quattro canali di genere tematico, finanziati solo con la pubblicità (in luogo degli attuali undici canali di cui la RAI dispone sulla piattaforma digitale terrestre). RAI, inoltre, secondo Discovery Italia e i rappresentanti delle associazioni

professionali e datoriali, dovrebbe dotarsi di una *governance* idonea a sottrarre l'azienda alle pressioni della congiuntura politica.

I rappresentanti delle associazioni datoriali e professionali hanno anche rilevato come le dimensioni della società RAI risultino in realtà (ad esempio per numero di dipendenti) paragonabili a quelle del servizio pubblico radiotelevisivo francese e più ridotte di quelle del servizio pubblico britannico (BBC e Channel Four hanno il doppio dei dipendenti della RAI); si tratterebbe pertanto di rivedere la *mission* dell'azienda piuttosto che di intervenire sulle dimensioni della stessa.

#### 4.4. La gestione delle frequenze.

Con riferimento alla gestione delle frequenze, una prima questione affrontata nel corso dell'indagine attiene all'eventualità della destinazione della banda 700 Mhz, attualmente utilizzata per le frequenze radiotelevisive, ai servizi di telefonia mobile, in analogia a quanto già avvenuto per la banda 800 Mhz. Si è trattato del cd. « dividendo digitale esterno », vale a dire le frequenze televisive analogiche « liberate » dal passaggio al digitale, per il quale nel 2011, sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2011, si è svolta una gara per un totale d'asta di quasi 4 miliardi di euro. Nella sua audizione, l'Accademia italiana per il codice di Internet ha ricordato che nella *World Radiocommunication Conference* dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU) svoltasi a Ginevra nel febbraio 2012 molti paesi in via di sviluppo della Regione 1 (della quale fa parte anche l'Europa) e in particolare i paesi africani ed arabi hanno richiesto che la banda di frequenza 700 Mhz, generalmente assegnata alla televisione, venisse assegnata invece alla banda larga mobile.

La richiesta di tali Paesi appare legata al fatto che la banda 700 Mhz non risulta utilizzata negli stessi, a differenza di quanto avviene in Europa, per le trasmissioni televisive (essendo maggiormente sviluppate le trasmissioni satellitari), mentre

la banda 800 Mhz (che in Europa è stata destinata alla telefonia mobile di banda larga) è occupata per altri servizi e quindi non utilizzabile. La conferenza ha quindi deciso che il passaggio di tale banda dalla trasmissione televisiva alla banda larga mobile avvenisse a partire dal 2015, su base facoltativa (utilizzo coprimario della banda). A livello di Unione europea, è prevalso l'orientamento di un passaggio graduale della banda 700 Mhz ai servizi di telefonia mobile di banda larga, da concludersi entro il 2020.

L'AGCOM nella sua audizione ha segnalato come l'esigenza di diffusione *on line* di contenuti audiovisivi ad alta efficienza richieda un aumento della larghezza della banda, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale europea (copertura totale della popolazione entro il 2020 con velocità di almeno 30 Mbps e, entro la stessa data, copertura del 50 per cento della popolazione con velocità di almeno 100 Mbps), e un aumento delle frequenze disponibili per la banda larga mobile.

L'Accademia per il codice di Internet ha sottolineato che per l'Italia la destinazione della banda 700 Mhz alla telefonia mobile appare comunque ineludibile, posto che su tale banda persistono numerose situazioni interferenziali con trasmissioni di altri Stati. Pertanto, quando tali Stati decidessero la destinazione della banda alla telefonia mobile, le situazioni interferenziali provocherebbero danni alle trasmissioni degli operatori italiani.

In tal senso, il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, nella sua audizione sulle linee programmatiche del Dicastero in materia di poste e telecomunicazioni del 3 luglio 2014, ha rilevato l'importanza della nuova *World Communication Conference* che si svolgerà nel novembre 2015 per una definizione più precisa dei tempi di liberazione della banda 700 Mhz. Il rappresentante del Governo ha anche sottolineato che per la saturazione dello spettro radioelettrico non risulta allo stato disponibile un numero tale di frequenze libere da destinare

ai soggetti che attualmente operano sulla banda 700 Mhz. La necessità del passaggio della banda 700 Mhz alla banda larga di telefonia mobile è stata sostenuta anche da Confindustria digitale. Wind ha peraltro specificato che in realtà l'attuale assegnazione dello spettro ai gestori di telefonia mobile è sufficiente a soddisfare la domanda di servizi proveniente dai cittadini, rilevando al tempo stesso che entro cinque anni potrebbe risultare necessaria l'assegnazione di altro spettro solo se dovesse « esplodere » il video streaming in maniera diffusa. Anche Vodafone ha sottolineato l'esigenza di un maggiore efficientamento dello spettro frequenziale nell'ottica dello sviluppo dei contenuti video veicolati da Internet (un altro possibile utilizzo della banda, come segnalato dall'Accademia italiana per il codice di Internet, potrebbe essere quello per le comunicazioni *wireless* tra oggetti, il cd. « Internet delle cose »).

Un orientamento contrario all'utilizzo della banda 700 Mhz per la telefonia mobile è stato invece espresso da Mediaset, da Confindustria Radio-TV, da Aeranti-Corallo, mentre Persidera ha raccomandato che le decisioni sulla banda 700 Mhz non penalizzino comunque i soggetti che hanno investito.

A livello di Unione europea, un indirizzo di programmazione, anche sotto il profilo temporale, con l'esplicito obiettivo di garantire una coesistenza duratura nell'utilizzo dello spettro frequenziale da parte delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi mobili a banda larga, è stato definito nel rapporto del *High Level Group* presieduto da Pascal Lamy, consegnato alla Commissione europea il 1° settembre 2014. Nel rapporto si prospetta che la banda di frequenze 700 MHz sia assegnata alla banda larga mobile nel 2020 (con la possibilità di anticipare o posticipare tale data di due anni), che la banda inferiore, vale a dire la banda di frequenze 470-694 MHz, sia mantenuta per l'utilizzo radiotelevisivo fino al 2030 e che si compia una verifica intermedia sull'evoluzione delle tecnologie e del mercato nel 2025. Tale percorso è stato valutato in modo favorevole, nel corso dell'indagine, sia da-

gli operatori televisivi (tra cui, in particolare, Mediaset), sia anche da alcuni operatori delle telecomunicazioni (Telecom).

Il tema della banda 700 Mhz dimostra come sia necessario avere un quadro più chiaro e definito della gestione dello spettro frequenziale. D'altra parte in tal senso si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua segnalazione sulle proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (giugno 2014), in cui ha proposto di prevedere, attraverso una modifica del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), il periodico svolgimento dell'analisi del livello di utilizzo delle risorse frequenziali, soprattutto con riguardo alle bande di maggior interesse commerciale, e definire un percorso certo e celere in grado di assicurare, qualora venga decisa, la riallocazione delle risorse ai servizi che generano il maggior valore per la collettività. La necessità di una revisione complessiva dell'assetto delle frequenze è stata segnalata anche da CGIL-SLC.

Peraltro la chiarezza sull'assetto frequenziale è il prerequisito essenziale, come rilevato dalla stessa CGIL-SLC, per la tutela dei livelli occupazionali nel settore, che risultano già a rischio a causa della riduzione simultanea, anche per effetto della grave crisi economica, dei ricavi da pubblicità e dei contributi pubblici.

La situazione italiana presenta poi alcune peculiarità, come rilevato anche dalla procedura di infrazione della Commissione europea, legata alle modalità di passaggio al digitale terrestre. In proposito, nel corso dell'indagine, Sky ha rilevato che all'inizio del processo di *switch-off* le frequenze sono state assegnate ai *broadcaster* secondo un rapporto di 1 a 1 fra canale e multiplex. In questo modo RAI e Mediaset hanno ottenuto ciascuno cinque multiplex e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo risulta presente sulla piattaforma digitale terrestre con ben 14 canali. Lo stesso numero complessivo di canali della piattaforma digitale terrestre risulta per Sky (una va-

lutazione analogica è stata espressa dalle associazioni professionali e datoriali) in Italia particolarmente elevato (86), con una significativa presenza di canali tematici; ciò a detrimento dello sviluppo delle trasmissioni satellitari. Sky ha quindi sostenuto l'esigenza di un riequilibrio delle frequenze, riportando anche la recente esperienza spagnola dove, nel maggio 2014 sono state interrotte le trasmissioni di ben 9 dei 24 canali digitali terrestri sulla base di una decisione del 2012 della Corte suprema spagnola (la Corte ha ritenuto illegittima la presenza di tali canali, non già presenti in analogico e assegnati gratuitamente agli operatori tradizionali). Anche Discovery Italia, come già sopra accennato, ha giudicato eccessiva la presenza di quindici canali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sulla piattaforma digitale terrestre. Una posizione diversa è stata sostenuta da Mediaset, che ha difeso il valore dell'ampia offerta garantita dalla piattaforma digitale terrestre, dove, peraltro, hanno trovato spazio operatori diversi dai due operatori tradizionali, come ad esempio proprio Discovery.

Oggetto di attenzione da parte dell'indagine è stata anche la delibera AGCOM 494/14/CONS per la determinazione dei criteri per il pagamento dei contributi per l'uso delle frequenze da parte dei titolari dei diritti d'uso ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2012. La delibera, a seguito del passaggio al digitale terrestre, riferisce il pagamento dei contributi agli operatori di rete. La soluzione individuata è stata peraltro giudicata da molti soggetti auditi (H3G, Discovery Italia, Persidera, Aeranti-Corallo, Telecom) particolarmente onerosa e favorevole in maniera ingiustificata agli operatori verticalmente integrati e quindi ai principali operatori del settore (Rai, Mediaset). In particolare, H3G ha proposto che i contributi siano allineati alla capacità del multiplex di generare profitto e non parametrato sul prezzo di aggiudicazione delle frequenze TV all'asta decisa dal decreto-legge n. 16 del 2012.

Il rappresentante del Governo, nella sua audizione del 3 luglio 2014, ha rilevato come, per ovviare a tutti i problemi fin qui

evidenziati nella gestione dello spettro frequenziale italiano, si possa contare sullo sviluppo della tecnologia DVB-T2, oltre che su strumenti miranti alla riduzione della congestione dello spettro radio destinato alla radiodiffusione televisiva in Italia, definendo una serie di misure equamente bilanciate tra rispetto dei vincoli di uso efficiente dello spettro ed incentivi all'associazionismo. Anche AGCOM, Confindustria digitale e Confindustria Radio-TV hanno sottolineato che la tecnologia DVB-T2, abbinata allo standard di codifica e di compressione HEVC, potrà aumentare di oltre il 50 per cento il numero di canali trasmissibili sulla medesima frequenza.

#### 4.5. *L'emittenza locale e la numerazione automatica dei canali (LCN).*

Parti significative dell'indagine conoscitiva sono state dedicate a due temi che, nell'ambito del sistema radiotelevisivo, si caratterizzano per la loro specificità: l'emittenza locale e l'emittenza radiofonica.

Per quanto concerne l'emittenza locale, l'indagine ha permesso di evidenziare le difficoltà di varia natura che affliggono il settore. A giudizio di ALPI, infatti, il passaggio al digitale terrestre si è risolto in un rafforzamento del duopolio televisivo esistente, con una tutela smisurata per le reti nazionali a danno dell'emittenza locale. Secondo ALPI (ma valutazioni analoghe sono state espresse anche da Aeranti-Corallo), se il testo unico dei media audiovisivi (articolo 8) prevede che un terzo di capacità trasmissiva sia assegnato, nell'ambito del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, all'emittenza locale, l'AGCOM (delibera 300/10/CONS) ha calcolato il terzo facendo riferimento al complesso delle frequenze disponibili e non al complesso delle frequenze coordinate a livello internazionale, con la conseguenza che all'emittenza locale sono state assegnate in molti casi frequenze interessate da situazione interferenziali con l'estero, conducendo alla necessità

dell'intervento legislativo previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013. La gravità della situazione determinatasi con l'attribuzione a molte emittenti locali di frequenze caratterizzate da problemi di interferenze con l'estero è stata evidenziata anche da CGIL-SLC. ALPI e Aeranti-Corallo hanno proposto che le emittenti interessate dalle procedure di rilascio previste dal decreto-legge n. 145 del 2013 possano avere accesso, come misura compensativa, al « dividendo digitale interno » attualmente oggetto di gara ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2012. Più in generale, ALPI (ma sul punto valutazioni analoghe sono state proposte anche da Aeranti-Corallo) ha sottolineato l'opportunità di ripristinare il livello di finanziamento del settore previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, rilevando come attualmente gli stanziamenti previsti risultino meno di un quarto degli stanziamenti degli anni 2008-2009.

Anche i rappresentanti di REA (Radiotelevisioni europee associate) hanno segnalato l'opportunità di assegnare all'emittenza locale almeno un terzo della capacità trasmissiva effettivamente coordinata a livello internazionale, da utilizzare prioritariamente nelle aree di confine, e di assicurare il diritto d'uso di un programma a tutte le emittenti ex analogiche con reti gestite da consorzi o da intese. REA ha anche contestato la procedura in corso, ai sensi del decreto-legge n. 145 del 2013, per il rilascio delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l'estero.

In materia di emittenza locale, Confindustria Radio-TV ha prospettato l'esigenza che sia disposta la revoca delle autorizzazioni all'esercizio nei confronti di quei soggetti che non abbiano attivato nei tempi previsti dalla legge gli impianti/frequenze loro assegnati. Ha altresì osservato che la proliferazione del numero delle emittenti locali rappresenta un elemento di debolezza del settore. Per questo ha auspicato che siano adottate misure per favorire la riduzione degli operatori di rete in ambito locale, anche mediante compensazioni di natura economica finalizzate a liberare

parte delle frequenze. Confindustria Radio-TV ha altresì prospettato l'adozione di norme per favorire la condivisione, su base volontaria, da parte di più soggetti in ambito locale, di porzioni della banda trasmissiva dello stesso *multiplex*, in modo da liberare un consistente numero di frequenze e risolvere le problematiche interferenziali con i paesi confinanti. Ha infine segnalato l'opportunità di prevedere forme di defiscalizzazione per le imprese che intendono investire in pubblicità sulle emittenti televisive locali (proposta analoga è stata avanzata anche da Aeranti-Corallo).

Nel corso dell'indagine conoscitiva è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato dell'8 settembre 2014 che (come segnalato nel paragrafo 2.2) ha definitivamente rimesso al commissario *ad acta* il compito di completare il piano di numerazione automatica dei canali (usualmente indicata con l'acronimo inglese LCN, *Logical Channel Number*). Soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato è stata espressa da alcuni soggetti auditi, quali Terzo polo digitale e CONNA. Si tratta di un tema strettamente connesso a quello dell'emittenza locale. REA (Radiotelevisioni europee associate) ha contestato il piano originariamente predisposto da AGCOM (delibera 366/10/CONS) perché, ignorando i dati degli ascolti, aveva assegnato i numeri immediatamente successivi a quelli delle emittenti analogiche « storiche », cioè i numeri 8 e 9, a due emittenti non generaliste come MTV e DeeJay TV. Anche ALPI ha richiesto che all'emittenza locale siano assegnate posizioni nel primo arco di numerazione, da 1 a 9.

Viacom, editore di MTV, ha in proposito osservato che il posizionamento di MTV al numero 8 è conseguente ai rilevamenti compiuti da AGCOM sulle abitudini di sintonizzazioni degli utenti, dalle quali è risultato che la quasi totalità degli utenti visualizzava l'emittente appunto sul numero 8. Anche Discovery Italia ha giudicato un'incongruenza il numero eccessivo di posizioni LCN assegnato alle emit-

tenti locali nel primo arco di numerazione, invocando in materia un intervento legislativo di modifica del Testo unico.

Per Confindustria Radio-TV il dato degli ascolti deve essere criterio prioritario per il posizionamento nel LCN. Persidera ha auspicato un intervento legislativo volto a garantire un sistema di numerazione capiente e rispettoso delle preferenze e delle abitudini espresse dagli utenti. In proposito, H3G ha infine proposto la messa a gara dei posizionamenti successivi ai primi sei.

Da ultimo il Commissario *ad acta*, con propria determinazione del 27 aprile 2015, ha confermato la pianificazione dei numeri LCN 7, 8 e 9 già adottata dall'Autorità con la delibera n. 366/10/CONS, riservando pertanto tali numeri ad emittenti nazionali.

#### 4.6. La radio digitale.

Oggetto di attenzione nel corso dell'indagine è stato anche il tema della radio digitale. Come è noto, si tratta dei servizi di radiodiffusione che utilizzano la tecnologia T DAB+ e la banda di frequenza VHF III. Il digitale radiofonico è stato regolamentato dall'AGCOM con la delibera 664/09/CONS.

Attualmente sono previsti tre *multiplex* nazionali, ciascuno gestito da una società consortile (RAI-Way, Club DAB Italia, EuroDAB Italia) e fino a undici *multiplex* locali.

Nel 2013, come previsto dalla delibera AGCOM, è stata avviata la sperimentazione del servizio in provincia di Trento, poi estesa alla provincia di Bolzano. Gli operatori del settore intervenuti (Club DAB Italia, Terzo polo digitale, WRA), così come altri soggetti auditi (Confindustria Radio-TV, Aeranti-Corallo), hanno sottolineato l'esigenza di una maggiore spinta allo sviluppo del settore. Per il passaggio alla radio digitale non è previsto, infatti, a differenza di quanto avvenuto per la televisione, un esplicito *switch off*, ma avrà luogo piuttosto una coesistenza delle due modalità di trasmissione (*switch over*).

Con la finalità di sostenere la diffusione della radio digitale, l'AGCOM ha segnalato

che, intervenendo a livello normativo, potrebbero essere destinate alla radiofonia digitale le frequenze della banda 230-240 MHz, che attualmente il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze attribuisce alle telecomunicazioni e assegna al Ministero della Difesa (una proposta analoga è stata avanzata anche da Aeranti-Corallo).

Gli operatori hanno quindi evidenziato l'opportunità di forme di incentivazione come quella di vincolare al passaggio al digitale l'erogazione dei finanziamenti di sostegno all'emittenza radiofonica locale. Peraltro, come rilevato da AGCOM, lo sviluppo della radio digitale risulta necessario anche per poter poi affrontare la necessaria modifica della pianificazione della banda FM, che risulta attualmente affetta da notevoli problemi di qualità del servizio dovuti alla congestione di utilizzazioni.

#### 5. Conclusioni.

Il settore radiotelevisivo, come attestano anche i dati forniti nel corso dell'indagine conoscitiva, ha grande rilevanza dal punto di vista economico e anche occupazionale. Al di là di questo, è un settore che riveste un ruolo essenziale in relazione sia al pluralismo dell'informazione, sia alla produzione e alla diffusione della cultura. Il ruolo sociale e culturale del sistema radiotelevisivo si esplica nella capacità di trasmettere contenuti, in modo omogeneo, in tutto il Paese e, per l'altro, nello spazio che può offrire alle specificità culturali e informative dei singoli territori.

Gli anni recenti sono stati caratterizzati per il sistema radiotelevisivo da poderose e rapide trasformazioni tecnologiche, che ne stanno modificando in profondità gli assetti fondamentali. Nel 2012 si è conclusa, con sei mesi di anticipo rispetto al calendario originario, la transizione dalla trasmissione con modalità analogica a quella mediante segnale digitale terrestre. Il passaggio al digitale ha moltiplicato i canali e l'offerta televisiva e ha comportato la netta distinzione tra la figura del « fornitore di servizi di media audiovisivi »

e quella dell'« operatore di rete ». In una prospettiva assai ravvicinata, lo standard di diffusione del digitale terrestre DVB-T2 e lo standard di codifica video di nuova generazione HEVC permetteranno di aumentare di circa il 50 per cento la capacità trasmissiva di un singolo *multiplex* e di supportare in modo assai più adeguato la trasmissione di programmi HD e UltraHD.

Per altro verso, è in pieno dispiegamento il processo di convergenza tecnologica tra televisione, telecomunicazioni e Internet, in virtù del quale i contenuti audiovisivi sono diventati fruibili, attraverso Internet, anche su strumenti diversi dal televisore, quali *pc*, *tablet*, *smartphone*, ecc... e, viceversa, i televisori *smart* sono il terminale per ricevere non soltanto i programmi delle emittenti televisive, ma i contenuti audiovisivi presenti in Internet.

L'indagine conoscitiva svolta dalla IX Commissione della Camera ha tratto origine dalla consapevolezza delle radicali trasformazioni che gli sviluppi della tecnologia stanno determinando nel settore radiotelevisivo e dalla volontà, oltre che di disporre di un'analisi tecnicamente puntuale ed esauriente, di trarre alcune indicazioni sugli interventi, anche di carattere normativo, che possono essere posti in atto per governare nel modo migliore queste trasformazioni.

### 5.1. *Ripensare il quadro normativo complessivo del settore radiotelevisivo.*

Di fronte agli effetti della convergenza tecnologica dall'indagine conoscitiva sono emersi due distinti ordini di valutazioni.

Da una parte, come evidenziato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la televisione, alla quale accede il 95 per cento della popolazione italiana, rappresenta lo strumento ancora largamente prevalente di intrattenimento e di informazione. La televisione in chiaro, in particolare, costituisce l'unico mezzo in grado di raggiungere tutte le fasce della popolazione.

La prevalenza della trasmissione attraverso digitale terrestre è determinata an-

che dalla minore competitività di altre piattaforme, dal momento che il satellite registra, con Sky, una posizione di preminenza delle trasmissioni a pagamento e la televisione attraverso Internet risente in negativo della scarsa diffusione della banda larga, come si ricava dai dati in base ai quali l'Italia risulta in forte ritardo rispetto agli obiettivi previsti dall'Agenda digitale europea.

D'altra parte, nonostante queste difficoltà a livello infrastrutturale, la crescita dell'utilizzo di Internet è un processo che si dispiega con forza sempre maggiore, per cui già adesso Internet è diventato o sta per diventare il secondo mezzo più diffuso di intrattenimento e di informazione.

La convergenza tecnologica ha l'effetto di « abbattere i confini » nella diffusione dei contenuti audiovisivi tra le diverse piattaforme tecnologiche, con la conseguenza di modificare la stessa fisionomia del settore radiotelevisivo. L'attività « tradizionale » delle emittenti televisive si trova collocata in un mercato ben più ampio, in cui competono con nuovi soggetti (tra i quali i cosiddetti *Over the top*), che si sono sviluppati e operano in Internet, e che, nei casi più rilevanti, si caratterizzano per la dimensione globale della loro attività.

L'unicità del mercato trova riscontro sia sul piano normativo sia sul piano economico. Per il primo aspetto, la direttiva sui servizi di media audiovisivi (di seguito direttiva SMAV), a livello di Unione europea, e il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 (di seguito TUSMAR), a livello nazionale, già definiscono i servizi di media audiovisivi a prescindere dalla tecnica di trasmissione.

Per l'aspetto economico, i « nuovi » operatori offrono contenuti video e vendono al mercato pubblicitario i contatti ottenuti dalla visione di tali contenuti, entrando così in competizione con le emittenti televisive, sia per quanto riguarda il tempo dedicato alla visione dei video, sia per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria,

di cui stanno acquisendo quote crescenti (probabilmente sottostimate a causa dell'incompletezza dei dati disponibili).

Gli stessi operatori cosiddetti « tradizionali » hanno sviluppato e stanno sviluppando importanti attività di offerta dei propri contenuti mediante Internet. Durante l'indagine conoscitiva, i principali protagonisti del settore televisivo in Italia hanno rivendicato con forza il fatto di configurarsi oggi come *media company*, che operano in una logica multiplatforma e che individuano l'elemento centrale della propria attività nell'offerta di contenuti, quale che sia la modalità di trasmissione.

Questi processi rendono necessario un ripensamento complessivo del quadro normativo che regola il settore radiotelevisivo. Dall'indagine conoscitiva è emersa l'esigenza di una disciplina più omogenea in relazione ai diversi soggetti che operano nel settore, semplificata rispetto all'eccessivo dettaglio che caratterizza per molte parti la normativa vigente e, al tempo stesso, più idonea ad affrontare le questioni di fondo poste dall'evoluzione tecnologica.

## 5.2. Parità di regole in un mercato unico.

Frequentemente e con grande nettezza nell'indagine conoscitiva è stata avanzata la richiesta di un quadro normativo che sia comune, vale a dire che assicuri parità di regole e di condizioni per tutti i soggetti che concorrono nello stesso mercato, al fine di evitare che la disparità normativa produca di per se stessa un'alterazione della concorrenza e vanifichi gli strumenti a tutela dei consumatori e della produzione nazionale ed europea.

La vigente normativa, a livello europeo e nazionale, prevede, con prescrizioni anche molto articolate nel dettaglio, molteplici obblighi e vincoli a carico delle emittenti televisive, quali quelli in materia di protezione dei minori, limiti alla pubblicità, regole sulle comunicazioni commerciali, promozione di opere audiovisive europee, *par condicio* dell'informazione. Queste prescrizioni non si estendono, o si

estendono in misura assai più limitata, a chi diffonde contenuti audiovisivi tramite Internet.

Questa premessa induce a porre in discussione alcuni degli elementi portanti della disciplina del settore radiotelevisivo, come è definita attualmente.

Uno di questi elementi è la netta differenziazione normativa tra servizi lineari, vale a dire servizi forniti sulla base di un palinsesto di programmi, e servizi non lineari (in sostanza « i servizi a richiesta »). È vero, come è stato osservato da AGCOM, che il servizio a richiesta costituisce una condizione di maggiore tutela per l'utente, che può rendere non necessarie tutte le prescrizioni previste a tal fine per la programmazione lineare. Tuttavia, con il progressivo ampliamento del consumo dei prodotti audiovisivi digitali anche tramite strumenti diversi dal televisore o tramite *smart TV*, la rilevanza della differenza tra le due tipologie di servizi si sta attenuando e il processo è destinato ad accentuarsi in tempi rapidi. Occorre pertanto interrogarsi sulle misure più idonee per assicurare che anche nei confronti dei servizi non lineari e, in generale, di qualunque offerta con finalità commerciali di contenuti audiovisivi siano rispettati alcuni principi fondamentali, quali quelli relativi alla tutela di categorie deboli, in primo luogo i minori, o siano perseguite finalità irrinunciabili, come la promozione dell'identità culturale europea.

Ad un livello ancor più basilare, lo stesso concetto di « responsabilità editoriale », che è elemento essenziale della definizione di « fornitore di servizi di media audiovisivi », deve essere oggetto di un'approfondita riflessione e deve essere rideterminato in termini che tengano conto anche delle modalità di fornire contenuti attraverso Internet. Se appare controversa l'imputazione di una piena responsabilità editoriale per i contenuti veicolati, si avverte l'esigenza di introdurre disposizioni che comunque garantiscano forme di trasparenza e di neutralità riguardo al funzionamento degli algoritmi di ricerca, pur tenendo conto del fatto che gli

algoritmi stessi in alcuni casi rappresentano un *asset* fondamentale per le imprese in questione.

Dovrebbe essere altresì definita in modo più netto la linea di demarcazione, già individuata dalla direttiva 2007/65/CE, relativa al carattere commerciale o meno dell'attività svolta, in modo da ricondurre alle attività di fornitura di servizi di media audiovisivi e alla relativa disciplina tutte le attività di produzione e immissione di contenuti video *on line* che si pongano finalità commerciali.

In una prospettiva generale si potrebbe perfino valutare se i tempi non siano maturi per integrare la disciplina del settore televisivo in quella delle comunicazioni elettroniche, in modo che la prima diventi una sezione, caratterizzata da un numero limitato di specificità, della seconda.

### 5.3. *Un quadro normativo semplice e di principio.*

In secondo luogo, un ripensamento complessivo della disciplina che riguarda l'offerta di servizi audiovisivi deve tener conto del fatto che, come molti dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato, la normativa attuale relativa all'attività televisiva risulta eccessivamente rigida e dettagliata e il sistema di monitoraggio e di sanzioni da essa previsto macchinoso e inefficace. Ciò risulta ancor più evidente in confronto a una sostanziale assenza di vincoli per chi opera su Internet.

Una richiesta comune di tutti gli operatori del settore è stata pertanto quella di pensare un assetto normativo più leggero, che sia costituito principalmente da una normativa di principio e che demandi la disciplina di numerosi aspetti specifici a forme di autoregolamentazione e coregolamentazione.

Come è stato osservato nell'indagine conoscitiva, le sfide che gli sviluppi della tecnologia pongono in termini di ripensamento complessivo del quadro normativo non devono essere intese nel senso di imbrigliare i nuovi operatori.

Devono invece rappresentare uno stimolo positivo per una nuova legislazione, che, disciplinando in modo più equilibrato l'attività di tutti gli operatori che offrono servizi di media audiovisivi, individui le regole fondamentali, di cui deve comunque essere garantito il rispetto da parte di tutti, senza un eccesso di prescrizioni di dettaglio che interferiscono con le modalità tecniche di svolgimento dell'attività. Si tratterà di regole che, tra l'altro, potranno risultare più facili da controllare e da applicare.

### 5.4. *Affrontare a livello di Unione europea alcune questioni fondamentali.*

Paradossalmente, l'eccesso di dettaglio che caratterizza la normativa sul settore radiotelevisivo non impedisce che questa stessa normativa risulti palesemente carente e inadeguata, quando si tratta di affrontare alcune questioni di fondo che, per effetto dell'innovazione tecnologica, hanno assunto una portata e un'urgenza sconosciute in passato.

Su tali questioni il silenzio o la lacunosità della normativa di rango primario ha l'effetto di demandare scelte di fondo alle pronunce giurisprudenziali o all'intervento delle autorità di regolazione del settore, con la conseguenza di determinare un assetto regolatorio comunque debole, proprio perché non sorretto adeguatamente a livello legislativo.

Un tema emblematico è da questo punto di vista la tutela del diritto d'autore e, più in generale, dei diritti esclusivi relativi a servizi audiovisivi. In relazione al regolamento adottato dall'AGCOM sulla tutela del diritto d'autore *on line*, in attuazione di una apposita disposizione del TUSMAR che affida all'Autorità tale compito, è stato osservato, anche dalla stessa AGCOM, come sarebbe auspicabile (al di là di quanto deciderà sul punto la Corte costituzionale) che, proprio per le dimensioni e la stessa rilevanza economica dei fenomeni in questione, tali fenomeni fossero affrontati a livello legislativo in modo più articolato.

Occorre infatti che le scelte fondamentali su come tutelare il diritto d'autore e contrastare lo sfruttamento abusivo di contenuti audiovisivi protetti siano effettuate a livello legislativo, proprio per definire a quel livello i confini dell'ambito dell'intervento e, al tempo stesso, assicurare la massima efficacia degli strumenti di tutela. Occorre altresì che, a fronte della dimensione globale di Internet, anche le regole e le modalità di intervento siano condivise quanto più ampiamente possibile su scala internazionale.

Un secondo aspetto di grande rilievo e complessità evidenziato nell'indagine, risiede nel fatto che gli operatori in Internet svolgono attività che hanno una capacità, di cui naturalmente sono privi i tradizionali operatori televisivi, di acquisire dati inerenti al profilo personale degli utenti, che risultano particolarmente pregiati per il mercato pubblicitario. Come già indicato in questo documento, si tratta di potenzialità già adesso ampiamente sfruttate attraverso strategie operative (integrazione di attività diverse nell'ambito del medesimo gruppo) e commerciali (*programmatic advertising, programmatic marketing platform*).

Anche in questo caso si è in presenza di processi che hanno rilevante impatto non solo dal punto di vista commerciale. Per quanto riguarda l'aspetto commerciale, come si è detto, possono determinarsi effetti di « spiazzamento » rispetto al tradizionale mercato pubblicitario sui media audiovisivi.

Al tempo stesso notevolissime sono le implicazioni che la raccolta dei dati relativi al profilo personale di chi accede a un determinato sito Internet, assai spesso per fruire di contenuti audiovisivi, comporta sotto il profilo di tutela della *privacy*. È necessario regolare questi temi con un'apposita legislazione, sulla base di scelte che dovranno essere condivise a livello sovranazionale.

È a livello di Unione europea, infatti, che potranno essere adottate misure come quelle finalizzate a introdurre forme di separazione tra le attività di motori di ricerca e altre attività commerciali svolte

dal medesimo soggetto. Il primo destinatario di simili decisioni non potrebbe che essere Google e, proprio per questo, risulteranno decisivi gli esiti della indagine in corso da parte della Commissione europea sul rispetto da parte di Google delle norme europee sulla concorrenza.

Un ulteriore aspetto che, pur assumendo caratteristiche specifiche, risulta connesso all'esigenza di una competizione equa è quello della tassazione dei soggetti che sviluppano la propria attività in Internet. È stata infatti segnalata l'esigenza di contrastare fenomeni per cui gruppi imprenditoriali che, tramite Internet, operano su scala globale, pur traendo profitti di dimensioni assai rilevanti dai singoli territori, li convogliano negli Stati a più bassa tassazione, con l'effetto di ridurre considerevolmente le ricadute positive della loro attività, in termini di risorse economiche impiegate, occupazione prodotta, tasse pagate, nei singoli Paesi in cui operano. Si è in proposito auspicato che si proceda, a livello sovranazionale, e specificamente di Unione europea, a una revisione dei criteri sulla base dei quali viene individuata l'imponibilità delle prestazioni, ad esempio adottando il criterio del luogo di fruizione del servizio.

I temi cruciali che sono stati evidenziati (tutela del diritto d'autore, tutela della *privacy*, tutela della concorrenza, criteri di definizione dell'imponibilità delle prestazioni) mostrano come qualunque intervento legislativo, a livello nazionale, che interessi il settore radiotelevisivo non possa prescindere dalle scelte che saranno adottate, su queste e su altre questioni, a livello di Unione europea. Proprio le dimensioni globali dei processi che sono stati richiamati impongono, come è stato in più punti evidenziato, che un'adeguata regolazione sia stabilita a livello sovranazionale. Per quanto attiene agli aspetti tecnici, la definizione di *standard* omogenei e le connesse decisioni possono essere assunte dai competenti organismi internazionali. Si tratta di una attività decisiva, in quanto può promuovere la definizione di soluzioni che favoriscano la standardizzazione e l'interoperabilità, contrastando

l'orientamento verso modelli di *business* di tipo *walled garden*. Per quanto concerne invece gli aspetti che coinvolgono scelte di carattere politico, la sede in cui fissare regole adeguate ad affrontare le questioni sopra indicate risulta essere in primo luogo l'Unione europea.

Le indicazioni formulate in questo documento trovano significativo e positivo riscontro nella recentissima adozione, da parte della Commissione europea, in data 6 maggio 2015, della comunicazione *Strategia per un mercato unico digitale in Europa*, con cui si annuncia la presentazione di una riforma della direttiva sui servizi dei media audiovisivi (si veda il paragrafo 3.2).

Sulle questioni evidenziate nella comunicazione della Commissione europea, il Parlamento dovrebbe intervenire, oltre che attraverso l'esame « in fase ascendente » delle proposte della stessa Commissione europea, attivando tutti gli strumenti disponibili per definire precisi indirizzi per il Governo sulle posizioni da assumere nel Consiglio dell'Unione europea in materie strategiche quali quelle della neutralità della Rete e della regolamentazione degli OTT.

#### 5.5. *Specifiche questioni del settore radiotelevisivo da affrontare a livello legislativo e amministrativo.*

Una riflessione sull'intera disciplina che concerne il settore radiotelevisivo non esime da affrontare, a livello legislativo e normativo, alcune specifiche questioni evidenziate nel corso dell'indagine, sia al fine di dare certezza su temi che sono o sono stati oggetti di contenzioso, sia al fine di superare alcune asimmetrie regolatorie.

Un primo tema è rappresentato dagli obblighi relativi alla destinazione di quote di programmazione e di investimento alle opere europee realizzate da produttori indipendenti. È stato più volte sottolineato nell'indagine conoscitiva, e affermato con chiarezza dalla stessa AGCOM, che gli obblighi in questione rappresentano uno strumento efficace per promuovere la pro-

duzione di contenuti di qualità, idonei ad esprimere la specificità culturale europea.

Proprio per queste ragioni obblighi analoghi dovrebbero essere estesi a tutti gli operatori che offrono al pubblico, con finalità commerciali, servizi di media audiovisivi.

Un carattere particolarmente puntuale e rigido assume la disciplina relativa alla pubblicità televisiva dettata dal TUSMAR, come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 2010, con riferimento alle emittenti televisive sia nazionali, sia locali. Le inserzioni pubblicitarie *on line* in connessione con l'offerta di servizi audiovisivi risultano invece sottoposte a una disciplina lacunosa e scarsamente applicata. In questo ambito è particolarmente forte l'esigenza di una regolazione omogenea, che semplifichi la disciplina e, al tempo stesso, ne garantisca l'applicazione a tutte le forme di offerta, anche attraverso Internet, di servizi di media audiovisivi.

Occorrerà altresì valutare se mantenere le previsioni in merito ai tetti pubblicitari, introdotte nel TUSMAR dal decreto legislativo n. 44 del 2010, sia per quanto riguarda la differenziazione tra televisione a pagamento e televisione in chiaro, sia per quanto riguarda la definizione di tetti comunque più basse rispetto al limite massimo previsto, a livello di Unione europea, dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Anche le regole particolarmente dettagliate e vincolanti a tutela dei minori sono riferite esclusivamente alle emittenti televisive. Al contrario l'offerta di contenuti audiovisivi attraverso Internet non è soggetta ad alcun tipo di filtro all'accesso. La revisione della disciplina in materia e, in particolare, del Codice di autoregolamentazione Media e Minori dovrà tener conto dell'ampliamento e della diversificazione dell'offerta di servizi di media audiovisivi.

Per quanto concerne la definizione del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), connesso alla disciplina volta ad evitare, a tutela del pluralismo, la formazione di posizioni dominanti, un recente intervento normativo (articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2012,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012, che ha modificato il comma 10 dell'articolo 43 del TUSMAR) ha previsto che in esso siano compresi anche i ricavi «da pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione». Dai dati emerge, come più volte sottolineato nel corso dell'indagine, che la pubblicità *on line* ha già raggiunto una dimensione superiore a quella del cinema (l'8 per cento del totale). È stato tuttavia segnalato che i dati sono incompleti e sottostimati, proprio con riferimento all'attività degli OTT e ai limiti molto ristretti con cui tale attività risulta fiscalmente imponibile nel territorio nazionale.

Potrebbe pertanto risultare opportuno l'adozione di misure finalizzate ad assicurare la piena inclusione dei servizi digitali, come le piattaforme di distribuzione dei contenuti audiovisivi su Internet, nell'ambito del SIC. Una simile opzione andrebbe bilanciata con la previsione di soglie anticoncentrazione più basse, per impedire che l'ampliamento del mercato di riferimento si traduca in un «annacquamento» della disciplina *antitrust*.

Un'altra questione che attiene specificamente l'ambito regolatorio riguarda l'ordinamento automatico dei canali (usualmente indicato, come detto, con l'acronimo inglese LCN, *Logical Channel number*). Si è dato conto degli esiti del lungo e complesso contenzioso in sede amministrativa su questa materia e, da ultimo, della determinazione assunta dal Commissario *ad acta* in data 27 aprile 2015. In ogni caso dall'indagine è emersa l'esigenza di pervenire, eventualmente anche con interventi normativi di rango primario, ad un quadro regolatorio relativo allo specifico punto in questione che sia stabile e certo.

Un ultimo problema specifico del sistema radiotelevisivo concerne la *governance* e le modalità di funzionamento di Auditel, anche per le ricadute sui ricavi pubblicitari. È stata auspicata, in particolare da Sky Italia, una *governance* ispirata

al criterio della terzietà ed è stato ritenuto assolutamente opportuno l'ampliamento del campione delle rilevazioni.

#### 5.6. *L'assegnazione delle frequenze.*

La convergenza tecnologica rende ancora più rilevanti le decisioni in merito all'allocatione delle frequenze. L'indagine conoscitiva ha confermato il rilievo assolutamente strategico che assumeranno le decisioni in merito alla ripartizione tra l'utilizzo radiotelevisivo e quello per telefonia mobile a banda larga, con particolare riferimento alla banda 700 MHz (dopo che, in conformità con quanto previsto a livello di Unione europea, la banda 800 Mhz è stata destinata in via definitiva al radiomobile).

La fruizione ottimale di contenuti video tramite Internet richiede infatti requisiti di connessione sempre più elevati, che comportano, tra l'altro, l'assegnazione di quote dello spettro frequenziale adeguate alla domanda crescente di banda larga in mobilità.

Le emittenti televisive hanno d'altra parte osservato come la revisione dell'assegnazione delle frequenze non può assumere semplicemente come criterio la riduzione di un'ulteriore porzione dello spettro da esse utilizzato.

Un indirizzo di programmazione, anche sotto il profilo temporale, con l'esplicito obiettivo di garantire una coesistenza duratura, è stato definito nel rapporto del *High Level Group* presieduto da Pascal Lamy, consegnato alla Commissione europea il 1° settembre 2014. Nel rapporto si prospetta, che la banda di frequenze 700 MHz sia assegnata alla banda larga mobile nel 2020 (con la possibilità di anticipare o posticipare tale data di due anni), che la banda inferiore, vale a dire la banda di frequenze 470-694 MHz, sia mantenuta per l'utilizzo radiotelevisivo fino al 2030 e che si compia una verifica intermedia sull'evoluzione delle tecnologie e del mercato nel 2025.

Per quanto riguarda, in particolare la gestione delle frequenze in Italia, occorre tener conto che l'assegnazione delle fre-

quenze ha lasciato molti problemi aperti per quanto concerne le emittenti radiotelevisive locali, per cui sono state sollecitati interventi di razionalizzazione ulteriori rispetto a quelli di recente adottati, anche al fine di ridurre problemi di interferenza con Stati confinanti (commi da 8 a 9-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, come successivamente modificato dal comma 147 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014). L'attuazione delle misure già adottate dovrebbe accompagnarsi alla realizzazione di un catasto delle frequenze che offra finalmente una chiara rappresentazione delle effettive modalità di utilizzo delle frequenze, eliminando le molte situazioni « grigie » che ancora sussistono.

In quest'ottica appare altresì condivisibile la proposta dell'AGCOM in ordine alla necessità di introduzione di disposizioni legislative che comportino il periodico svolgimento dell'analisi del livello di utilizzo delle risorse frequenziali, soprattutto con riguardo alle bande di maggior interesse commerciale, e la riallocazione delle risorse ai servizi che generano il maggior valore per la collettività.

Una tale attività di analisi permetterebbe, tra l'altro, di valutare le possibilità di una razionalizzazione dell'utilizzo delle frequenze connessa con l'aumento delle capacità trasmissive derivante dal passaggio alla tecnologia DVB-T2.

#### 5.7. *L'emittenza televisiva locale.*

Le emittenti locali rappresentano una realtà che in Italia, anche per le caratteristiche geografiche e la pronunciata articolazione territoriale, ha dimensioni assai più ampie di quanto non accada in altri Stati europei. Con il passaggio dall'analogico al digitale terrestre, il numero dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive locali si è ulteriormente accresciuto.

Ciò ha creato, per numerose di queste realtà, condizioni di difficoltà e di precarietà che la crisi economica, di cui le piccole e medie emittenti locali hanno risentito in misura assai accentuata, ha gravemente inasprito.

Da qui l'esigenza di una politica specificamente rivolta all'emittenza locale, che valorizzi la capacità di quest'ultima di rappresentare adeguatamente il territorio in cui opera. A tal fine devono essere individuati e posti in essere interventi che, riservando una specifica disciplina alle emittenti locali comunitarie, promuovano, quanto alle emittenti commerciali, la concentrazione del numero dei soggetti operanti, rafforzando quelli che, in termini di struttura di impresa, consistenza patrimoniale, occupazione, livello di ascolti, offrono le maggiori garanzie di solidità.

In questo modo sarà possibile favorire la qualità della programmazione delle emittenti locali e consentire ad esse di svolgere effettivamente quella funzione di « voce del territorio » che giustifica anche il sostegno economico pubblico.

#### 5.8. *L'emittenza radiofonica.*

Come l'emittenza locale, anche il settore radiofonico ha subito le pesanti conseguenze della crisi, che si sono manifestate attraverso una forte riduzione degli investimenti pubblicitari. Il sostegno alle emittenti radiofoniche può passare attraverso una revisione delle modalità di attribuzione dei contributi pubblici.

Dal punto di vista tecnologico, è importante favorire, anche tenendo conto di quanto accaduto in altri Paesi europei, il processo di digitalizzazione della radio, accelerandone i tempi e promuovendo iniziative che valorizzino la radio digitale. La digitalizzazione del segnale potrà, oltre a migliorare la qualità del servizio, permettere un riassetto del settore radiofonico, anche con riferimento alla pianificazione della banda FM.

A tal fine, anche superando resistenze che finora si sono registrate, la pianificazione del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale dovrà essere rapidamente estesa all'intero territorio nazionale, favorendo in particolare la copertura delle grandi direttrici di traffico automobilistico.

Sotto il profilo normativo, come suggerito dall'AGCOM, potrebbero essere de-

stinate alla radiofonia digitale le frequenze della banda 230-240 MHz, che attualmente il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze attribuisce alle telecomunicazioni e assegna al Ministero della Difesa.

### 5.9. Il servizio pubblico radiotelevisivo.

La consapevolezza del ruolo che il sistema radiotelevisivo riveste dal punto di vista sociale, culturale e informativo ha indotto ad affrontare anche il tema del servizio pubblico. Dall'indagine conoscitiva sono state confermate le ragioni che giustificano l'individuazione di un servizio pubblico radiotelevisivo. Si è al tempo stesso osservato che la scadenza della concessione del servizio pubblico (6 maggio 2016) può offrire l'occasione per un ripensamento del modo con cui il servizio stesso è organizzato e fornito. È senz'altro opportuno anticipare, rispetto a tale scadenza, la riflessione sulla materia, tanto più che a luglio 2015 si conclude anche il mandato del consiglio di amministrazione della Rai.

Come è risultato con chiarezza, il mondo delle comunicazioni è sempre più al centro della vita democratica. Si stanno imponendo le condizioni per immaginare una nuova responsabilità pubblica. I doveri di regolazione e di indirizzo crescono enormemente.

La Costituzione già afferma all'articolo 21 che « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». Nella società dell'informazione nella quale viviamo, tuttavia, non è un principio fondamentale soltanto la libertà di espressione, ma lo è anche il poter comunicare « in entrata e in uscita ». L'accesso al mondo delle comunicazioni è diventato un diritto analogo a quello per l'istruzione e per la salute. Al punto che non sarebbe né stravagante né inopportuno inserire nella Carta, come è stato già suggerito da proposte di iniziativa parlamentare, questo nuovo diritto, come diritto meritevole di riconoscimento costituzionale. Analogamente a quanto la Costituzione già prevede per le « cure agli

indigenti » e per l'istruzione obbligatoria, si potrebbe stabilire a livello costituzionale il diritto all'accesso alla Rete gratuito e universale.

Ritornando al tema del servizio pubblico, le modalità di esercizio di tale servizio non potranno non tenere conto delle evoluzioni tecnologiche in atto. In tal senso, la concessionaria del servizio pubblico dovrà qualificarsi principalmente per i contenuti che trasmetterà sulle diverse piattaforme. Il servizio pubblico del prossimo decennio dovrà essere crossmediale e dovrà rappresentare il Paese in un contesto diventato ormai internazionale. Non basta più produrre e diffondere programmi per il mercato interno. In rapporto con i produttori indipendenti, il servizio pubblico sempre più deve essere il volano di un'industria produttiva nazionale capace di esportare e di essere presente su tutte le piattaforme internazionali.

Da qui l'esigenza di impegnarsi in un progetto motivato e coerente di nuovo servizio pubblico. Occorre che la Rai diventi una *media company* in grado di fornire un servizio pubblico delle comunicazioni crossmediale e interattivo, presente su tutte le piattaforme con contenuti sia lineari sia a richiesta, nel contesto di una riorganizzazione del sistema delle comunicazioni nazionali.

Per raggiungere questo obiettivo è preliminare prendere in considerazione il tema della *governance* della Rai. Proprio nella prospettiva dell'evoluzione che dovrà interessare la Rai, c'è bisogno di una *governance* più snella dell'attuale e più rispondente ad obiettivi di efficienza gestionale ed efficacia delle prestazioni. Il tema della *governance* permette tra l'altro di affrontare una delle cause a cui sono ricondotte in larga misura le criticità che presenta oggi il servizio pubblico, vale a dire l'intervento diretto e l'eccessiva interferenza della classe politica nella gestione della Rai.

Deve essere valutata in relazione a queste considerazioni anche l'iniziativa del Governo di intervenire con un proprio disegno di legge su quelli che sono gli

elementi essenziali della disciplina della *governance* della Rai. Si tratta, in particolare, della composizione e delle modalità di nomina del consiglio di amministrazione; dell'istituzione della figura dell'amministratore delegato e della definizione del suo ruolo, in linea con le attribuzioni che sono proprie di tale figura nelle società per azioni; dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; delle necessarie misure di semplificazione, con particolare riferimento alla gestione dei contratti e al reclutamento del personale.

Le soluzioni da adottare rispetto ai singoli aspetti emergeranno dall'esame delle proposte del Governo da parte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. È comunque innegabile l'esigenza di una profonda revisione della *governance* della Rai, che, avvicinandola al modello ordinario delle società per azioni, oltre a favorire una maggiore efficienza ed efficacia attraverso una gestione di carattere manageriale, permetta anche risposte pronte e adeguate rispetto alle sollecitazioni di enorme portata alle quali la Rai, come prima industria culturale del Paese, è chiamata a rispondere.

La riforma, a livello legislativo, della *governance* della Rai dovrebbe associarsi a una proposta di riorganizzazione complessiva dell'azienda, che indichi quale ruolo essa intenda svolgere rispetto ai temi che

sono stati al centro dell'indagine conoscitiva – l'innovazione tecnologica, la convergenza, le diverse piattaforme di trasmissione dei contenuti radiotelevisivi – , approfondisca il rapporto con i territori e con le televisioni di prossimità, riveda il sistema di relazioni fra azienda e produttori indipendenti dell'audiovisivo, ponendo in atto le condizioni per un'industria dell'audiovisivo italiana in grado di crescere e di esportare prodotti di qualità, riorganizzi una filiera produttiva dell'informazione, considerando quali sono oggi le modalità più adeguate di ricerca e di presentazione delle *news*.

In relazione a queste decisioni di fondo, potrà essere affrontato anche il tema delle risorse finanziarie da destinare al servizio pubblico. Soltanto se si definiranno con chiarezza, attraverso una riflessione ampia, le caratteristiche di organizzazione e di funzionamento e la missione del servizio pubblico e il ruolo che può svolgere per il Paese in relazione alla produzione di contenuti, all'informazione e alla cultura, si potrà considerare adeguatamente anche la questione di come finanziare tale servizio. In questo contesto potrebbe essere infatti ripensato lo strumento del canone, che, da un lato, dovrebbe risultare più strettamente correlato ai costi effettivi del servizio pubblico e, dall'altro, dovrebbe essere riscosso con modalità che permettano di ridurre entro dimensioni fisiologiche il fenomeno dell'evasione.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

AVVERTENZA .....	105
------------------	-----

*Giovedì 21 maggio 2015.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Audizione di rappresentanti del CNEL (*Svolgimento e conclusione*) ..... 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 106

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.**

#### Audizione di rappresentanti del CNEL.

*(Svolgimento e conclusione).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione, avvertendo che il presidente Marzano ha consegnato un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD) e Davide TRIPIEDI (M5S).

Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*, replicando, risponde ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia il presidente Marzano per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 21 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione della professoressa Paola Facchin, coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome (*Svolgimento e rinvio*) ..... 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 107

AVVERTENZA ..... 107

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sulle malattie rare.**

**Audizione della professoressa Paola Facchin, coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

La professoressa Paola FACCHIN, *coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia la professoressa Paola Facchin per il suo intervento e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.*

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo) .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108
AVVERTENZA .....	108

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 21 maggio 2015.*

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Audizione del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, e del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo).*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Nuovo testo C. 1460 Verini (Parere alle Commissioni II e III) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*). . . . .

109

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.**

**Nuovo testo C. 1460 Verini.**

(Parere alle Commissioni II e III).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

Paolo TANCREDI, *presidente*, segnala che la Conferenza dei presidenti di gruppo

svoltasi ieri pomeriggio ha inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 3 giugno prossimo e che le Commissioni di merito voteranno nella giornata odierna il mandato al relatore. La XIV Commissione è pertanto chiamata ad esprimersi nella seduta corrente.

Invita i colleghi ad intervenire, quindi il relatore a formulare una proposta di parere.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, preso atto che non vi sono osservazioni e vista l'urgenza di concludere l'esame del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	110
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 21 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.20 alle 8.35.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del professor Hansjörg Blöchliger, responsabile del <i>network</i> sul federalismo fiscale dell'OCSE, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

#### AUDIZIONI

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

**Audizione del professor Hansjörg Blöchliger, responsabile del *network* sul federalismo fiscale dell'OCSE, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Hansjörg BLÖCHLIGER, *responsabile del network sul federalismo fiscale dell'OCSE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e i senatori guerra Maria Cecilia GUERRA (PD) e Federico FORNARO (PD).

Hansjörg BLÖCHLIGER, *responsabile del network sul federalismo fiscale dell'OCSE*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, ringrazia il professor Blöchliger per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 112

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 21 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 12.15 alle 12.40.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	113
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Piero Fassino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	113

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono il presidente dell'ANCI, Piero Fassino, la segretaria generale dell'ANCI, Veronica Nicotra e il responsabile finanza locale dell'ANCI, Andrea Ferri.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

#### Audizione del presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Piero Fassino.

*(Svolgimento e conclusione).*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Piero FASSINO, *presidente dell'ANCI*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (AP), Michele PELILLO (PD), Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Piero FASSINO, *presidente dell'ANCI* e Andrea FERRI, *responsabile finanza locale dell'ANCI*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti  
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 114

*Giovedì 21 maggio 2015. – Presidenza  
del presidente Alessandro BRATTI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che i lavori si svolgano in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta,  
indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia i colleghi e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	115
Linee programmatiche delle relazioni sugli approfondimenti tematici in materia di contraffazione .....	115
Comunicazioni del Presidente .....	116
AVVERTENZA .....	116

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Linee programmatiche delle relazioni sugli approfondimenti tematici in materia di contraffazione.**

La deputata Susanna CENNI (PD), illustra le linee guida degli approfondimenti che ha sinora svolto; ritiene necessarie ulteriori audizioni con il Ministero dell'Interno sul tema delle misure di coordinamento tra istituzioni per il contrasto del fenomeno, nonché con rappresentanti delle imprese per il profilo delle cosiddette filiere produttive « etiche » e con la Regione Toscana.

Il deputato Filippo GALLINELLA (M5S), illustra le linee guida degli approfondimenti che ha svolto, sulla base della traccia posta in distribuzione e ritiene necessario con rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine per fare il punto sulle principali inchieste in corso, nonché con rappresentanti delle imprese del settore.

La deputata Colomba MONGIELLO (PD), illustra le linee guida degli approfondimenti che ha svolto, richiedendo ulteriori audizioni con rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane ed esponenti del settore della commercializzazione e proponendo, inoltre, lo svolgimento di una missione in Puglia nelle zone di produzione.

Mario CATANIA, *presidente*, illustra lo stato di avanzamento dell'approfondimento relativo alla materia penale, preannunciando a seguito delle numerose audizioni svolte, un aggiornamento della relazione presentata il 5 marzo. Rinvia quindi la trattazione del punto a successiva seduta ed invita la Commissione ad esprimersi circa l'opportunità di predisporre

un'unica relazione o più relazioni tematiche comprensiva di tutti i temi trattati.

Intervengono a più riprese Mario CATANIA, *presidente*, le deputate Susanna CENNI (PD) e Colomba MONGIELLO, e il deputato Angelo SENALDI (PD).

Mario CATANIA, *presidente*, propone di svolgere gli ulteriori approfondimenti tematici concordati, anche con le audizioni indicate, al fine di predisporre relazioni sui temi indicati, e di definire successivamente, nel mese di luglio, le modalità di presentazione in Assemblea del lavoro svolto, a seconda del grado di avanzamento degli stessi, decidendo in tale sede se predisporre una relazione unitaria o più relazioni tematiche.

La Commissione concorda.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Mario CATANIA, *presidente*, comunica che la Commissione si avvarrà della collaborazione del Tenente Colonnello Roberto Giusti in qualità di Ufficiale di collegamento con la Guardia di Finanza.

**La seduta termina alle ore 9.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione**

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	117
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	117
Audizione della dottoressa Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello SPRAR (Svolgimento e rinvio) .....	118

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 21 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.45.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 21 maggio 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione odierna ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera isti-

tutiva e dell'articolo 23 del regolamento interno, della collaborazione a tempo parziale dei seguenti consulenti: Nadan Petrovic, Guido Savio e Hamdi Dahir Warsame.

La Presidenza attiverà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopra indicate, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, ove necessario.

Infine, con riguardo ai prossimi lavori della Commissione, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto all'unanimità dei presenti sulla convocazione della prossima seduta della Commissione per lunedì 25 maggio alle ore 9.15.

#### AUDIZIONI

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione della dottoressa Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello SPRAR.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, nell'introdurre l'audizione della dottoressa Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello SPRAR, avverte che in ragione dei concomitanti lavori parlamentari, peraltro di specifico interesse per la Commissione, dopo la relazione non avrà luogo il consueto dibattito, che sarà dunque rinviato ad una prossima seduta.

Daniela DI CAPUA, *direttrice del Servizio centrale dello SPRAR*, svolge una relazione sul tema, depositando al riguardo documentazione che specifica non essere soggetta ad alcun regime di riservatezza.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia la dottoressa Di Capua per il prezioso contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	14
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.	
Rappresentanti dell'Associazione di categoria brokers di assicurazioni e riassicurazioni (ACB) ..	19
Rappresentanti del Coordinamento unitario delle organizzazioni notarili (CUON) .....	19

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	20
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	21

Audizione di rappresentanti dell'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi (SINPREF), dell'Associazione prefettizi (AP), del Sindacato nazionale autonomo dirigenti prefettizi (SNADIP CISAL), della Cisl prefetti (CISL FP) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	21
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), dell'Associazione nazionale professionale dei segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi, della Libera associazione segretari comunali (LASEC) e del Movimento anticorruzione legalità (MAL) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	22

## II Giustizia

### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio <i>(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3091 Bruno Bossio – Adozione come testo base del disegno di legge del Governo C. 2798)</i> .....	23
---	----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile <i>(Deliberazione)</i> .....	24
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	25
---	----

AVVERTENZA .....	26
------------------	----

## III Affari esteri e comunitari

### INTERROGAZIONI:

5-02695 Ghizzoni: Sul personale scolastico all'estero .....	27
ALLEGATO 1 <i>(Testo della risposta)</i> .....	29
5-05203 Scagliusi: Sulla sospensione della Russia dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa .....	28
ALLEGATO 2 <i>(Testo della risposta)</i> .....	31
5-05508 Amendola: Sulle condizioni di sicurezza in Burundi in vista delle elezioni presidenziali .....	28
ALLEGATO 3 <i>(Testo della risposta)</i> .....	33
ERRATA CORRIGE .....	28

## IV Difesa

### INTERROGAZIONI:

5-03925 Tofalo: Sul trattamento economico dei brevettati aerosoccorritori .....	35
ALLEGATO 1 <i>(Testo della risposta)</i> .....	41
5-03862 Duranti: Sulle esercitazioni svolte nel poligono militare di Torre Veneri .....	35
ALLEGATO 2 <i>(Testo della risposta)</i> .....	42

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 <i>(Esame e rinvio)</i> .....	36
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	44
AVVERTENZA .....	45

**VI Finanze**

SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
AVVERTENZA .....	47

**VII Cultura, scienza e istruzione**

INTERROGAZIONI:	
5-05048 Carnevali: Sul contrasto su scala nazionale del fenomeno del bullismo delle scuole ...	48
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	50
5-05330 Oliverio: Sulla preparazione alla prova di maturità nel liceo scientifico .....	49
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	52
5-05006 Rostellato: Sulla consistenza del personale addetto agli archivi di Stato .....	49
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-04763 Luigi Gallo: Sulla società « Arte lavoro e servizi – Ales Spa » .....	49
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	56

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05660 Matarrese: Iniziative del Governo a tutela del sito di interesse comunitario « Valle Ofanto – lago di Capacciotti » .....	62
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-05661 Zaratti: Sulle modalità di impiego e di ripartizione dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas a effetto serra .....	63
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-05662 Segoni: Sull'emanazione delle linee guida in materia di utilizzazione delle risorse geotermiche .....	63
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	67
5-05663 Terzoni: Iniziative del Governo per la messa in sicurezza della ex strada statale 452 della Contessa .....	63
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	68

**INTERROGAZIONI:**

5-02732 Fiorio: Urgenti iniziative del Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella regione Piemonte.	
5-02779 Fiorio: Urgenti iniziative del Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella regione Piemonte .....	63
5-05586 Braga: Sull'affidamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ..	64
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	69
5-02468 Mannino: Sull'attuazione della circolare del Ministero dell'ambiente del 6 agosto 2013, relativa ai sistemi di trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti .....	64
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	71

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di <i>media</i> audiovisivi e radiofonici ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	73
ALLEGATO (Documento conclusivo approvato) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73

**X Attività produttive, commercio e turismo**

AVVERTENZA .....	105
------------------	-----

**XI Lavoro pubblico e privato****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.	
Audizione di rappresentanti del CNEL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106

**XII Affari sociali****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.	
Audizione della professoressa Paola Facchin, coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
AVVERTENZA .....	107

**XIII Agricoltura****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo) .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108
AVVERTENZA .....	108

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Nuovo testo C. 1460 Verini (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ). . . . .	109
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	110
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione del professor Hansjörg Blöchliger, responsabile del <i>network</i> sul federalismo fiscale dell'OCSE, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) . . . . .	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	111

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	112
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . .	113
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Piero Fassino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) . . . . .	113

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	114
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori . . . . .	115
Linee programmatiche delle relazioni sugli approfondimenti tematici in materia di contraffazione . . . . .	115
Comunicazioni del Presidente . . . . .	116
AVVERTENZA . . . . .	116

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	117
---	-----

## COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente ..... 117

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 117

Audizione della dottoressa Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello SPRAR  
(Svolgimento e rinvio) ..... 118

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione  
per la sicurezza e la cooperazione in Europa**

---

*Giovedì 21 maggio 2015. — Presidenza  
del presidente Paolo ROMANI.*

**Incontro con l'ambasciatore dell'Azerbaijan,  
Vaqif Sadiqov.**

**La seduta comincia alle 8.35.**

In apertura di seduta il presidente ROMANI presenta, salutandolo, l'ambasciatore dell'Azerbaijan Vaqif SADIQOV. Informa che con la riunione odierna prosegue il programma di incontri della delegazione con gli ambasciatori dei paesi dell'OSCE, dopo quelli con gli ambasciatori dell'Ucraina, della Federazione Russa e dell'Armenia lo scorso 13 maggio.

L'ambasciatore SADIQOV ringrazia il Presidente e la delegazione per l'opportunità offerta e riferisce brevemente sulla

storia dell'Azerbaijan dall'indipendenza ad oggi e in particolare sulla situazione nel Nagorno-Karabakh, che costituisce uno dei temi centrali e più delicati dell'OSCE. L'OSCE affronta tale questione attraverso il c.d. Gruppo di Minsk, che da oltre un decennio costituisce la sede nella quale si realizza, senza importanti progressi, purtroppo, il dialogo tra Armenia e Azerbaijan per dare soluzione al conflitto.

Prendono quindi la parola il senatore COMPAGNA (AP (NCD-UDC)), l'onorevole MONACO (PD) e il presidente ROMANI per rivolgere quesiti e fare osservazioni, ai quali risponde l'ambasciatore SADIQOV.

Il presidente ROMANI, ringraziando l'ambasciatore SADIQOV e i parlamentari intervenuti al dibattito, dichiara chiusa la seduta.

**La seduta termina alle 9.35.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,20



\*17SMC0004580\*